

SENATO DELLA REPUBBLICA

—————XIV LEGISLATURA—————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

668° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

---

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	<i>Pag.</i>	5
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	11
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	13
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	55
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	60

### Commissioni congiunte

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali-Senato) e I (Affari costituzionali-Camera) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

### Commissione straordinaria

Diritti umani . . . . .	<i>Pag.</i>	62
-------------------------	-------------	----

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	<i>Pag.</i>	65
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare . . . . .	»	75
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . . . .	»	76
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . . .	»	78

### Sottocommissioni permanenti

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	125
--	-------------	-----

CONVOCAZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	134
------------------------	-------------	-----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno; Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)**

del Senato della Repubblica

con la

**I (Affari costituzionali)**

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Donato BRUNO

*Interviene il ministro dell'interno, Pisanu.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Comunicazioni del Ministro dell'interno sulla situazione in Val di Susa**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il ministro Giuseppe PISANU rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare domande e osservazioni i deputati Francesco GIORDANO (*RC*) e Osvaldo NAPOLI (*FI*), la senatrice Anna DONATI (*Verdi-Un*) e i deputati Maurizio SAIA (*AN*), Luciano VIOLANTE (*DS-U*), Fabrizio CICCHITTO (*FI*) e Filippo ASCIERTO (*AN*).

Il ministro Giuseppe PISANU risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il Ministro dell'interno e i deputati e senatori intervenuti e dichiara concluso il dibattito.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

**536<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, commi 1, lettere s) e t), e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 568)**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 16, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Il senatore BOBBIO riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sulla disposizione contenuta all'articolo 7, comma 4, la quale rinvia ad un regolamento ministeriale, da adottare entro il termine di centottanta giorni dall'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nell'emanando decreto, la definizione delle funzioni e dei compiti spettanti alle direzioni generali regionali ed interregionali. Il sopra citato termine finale è suscettibile di precludere la possibilità di completare il processo di decentramento, prefigurato dalla normativa in questione, entro la fine della legislatura in corso, e conseguentemente appare opportuno, per motivi di continuità, che il Governo si adoperi per consentire l'emanazione del sopra citato regolamento immediatamente dopo l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui allo schema in titolo, senza avvalersi dei tempi massimi previsti dal citato comma 4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio**

**2005, n. 150, nonchè il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559)**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BOBBIO che si sofferma sull'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto legislativo in titolo. Tale disposizione prevede che nell'ambito delle prove orali i candidati sostengano un colloquio d'idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. L'articolo prosegue con la previsione che il colloquio è condotto secondo modelli di valutazione approvati con un apposito decreto ministeriale. Data la riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario, sembrerebbe opportuno che l'emanando decreto legislativo delinei in modo più dettagliato il rilievo e le caratteristiche della prova psico-attitudinale precisando, in primo luogo, quale sia l'incidenza del colloquio sull'andamento delle prove orali, e cioè come il giudizio sul colloquio psico-attitudinale sia destinato ad incidere sulle valutazioni tecniche di competenza della commissione di concorso. Considerato il carattere fortemente innovativo della previsione e la necessità di integrare il nuovo strumento in un meccanismo la cui finalità è quella di esprimere una valutazione complessiva del candidato, sembrerebbe opportuno ed auspicabile prevedere che la valutazione dell'esito della prova venga collegialmente operata dalla Commissione, anche in considerazione del fatto che tale soluzione appare quella più conforme alla legge delega che testualmente colloca la prova psico-attitudinale «nell'ambito delle prove orali». Le ulteriori modalità di svolgimento del colloquio psico-attitudinale dovrebbero poi essere definite con un regolamento del Ministero della giustizia, da adottarsi di concerto con quello della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Nell'emanando decreto legislativo dovrebbero inoltre almeno essere definiti alcuni criteri guida per l'elaborazione dei modelli di valutazione. Sarebbe infine auspicabile una riduzione del termine per l'emanazione della normativa in scadenza al fine di consentire che il procedimento di attuazione della delega sia integralmente concluso prima della fine della legislatura in corso.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo prescrive per l'ammissione al concorso che il soggetto abbia sempre tenuto «illibata condotta civile e morale», prevedendo poi che il Consiglio superiore della magistratura deliberi l'esclusione dei candidati che non risultino «di condotta incensurabile ed i cui parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale». La nozione di illibatezza della condotta, non meglio specificata con il richiamo ad accertamenti giudiziari o comunque garantiti dalla partecipazione in contraddittorio dell'interessato su fatti sufficientemente specifici e riferibili al soggetto, appare di tale genericità da potere essere di

volta in volta riempita dei contenuti i più vari, con una libertà di valutazione discrezionale troppo ampia. Si ricorda a tal proposito quanto ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 108 del 1994, che ha dichiarato, in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario nel testo allora vigente, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevedeva l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultavano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Consiglio superiore della magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. La Corte ha precisato che l'accesso ai pubblici uffici, ed in particolare alla magistratura ordinaria, deve essere garantito a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza, senza che si corra il pericolo di arbitrarie discriminazioni o di ingiustificati ostacoli. È conforme a Costituzione che l'accesso a determinati uffici sia condizionato all'accertamento delle condizioni di moralità e di irrepreensibilità della condotta, richieste dalla necessità di tutelare la funzione pubblica, ma occorre che il provvedimento di esclusione si fondi «su valutazioni imparziali aventi ad oggetto fatti specifici e obiettivamente verificabili». Ebbene, nella nozione di condotta civile e morale illibata potrebbe rientrare un'ampia ed eterogenea casistica, assai difficilmente definibile in via predeterminata, con lesione dei principi costituzionali poc'anzi ricordati. Ed ancora, il riferimento a condizioni – si tratta dell'aver riportato condanne per uno dei delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale – riferibili esclusivamente ai parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo e del tutto estranee alla persona del soggetto interessato all'accesso alla Magistratura, contravviene alla necessità, pur essa evidenziata nella menzionata sentenza della Corte costituzionale, che il doveroso accertamento della moralità e della condotta del soggetto che aspiri al pubblico ufficio non si sostanzi nella presunzione per la quale «valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo» e ripropone il testo del già menzionato articolo 124 dell'ordinamento in una parte anch'essa dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 391 del 2000, nella quale la Corte si è appunto rifatta alle argomentazioni esposte nella citata sentenza n. 108 del 1994.

In merito all'articolo 3, comma 3, sarebbe opportuno che la determinazione ivi prevista venisse assunta non sulla base del numero dei posti messi a concorso, ma sulla base del numero dei concorrenti, essendo questo il dato rilevante ai fini dell'organizzazione delle modalità di svolgimento delle prove scritte.

Si segnala poi che la rubrica dell'articolo 9 dello schema di decreto è del tutto eccentrica rispetto al contenuto dell'articolo, che non disciplina né la destinazione, né l'assimilazione gerarchica.

Passando ad esaminare le disposizioni relative al conferimento delle funzioni di secondo grado e di legittimità sembra permanere il dubbio,

da un lato, circa l'obbligo di assumere in concreto tali funzioni per i magistrati che abbiano superato il relativo concorso, e, correlativamente, circa il contenuto concreto della condizione che legittima la partecipazione ai concorsi per uffici direttivi di merito o semidirettivi. Si tratta di due questioni strettamente collegate. Il testo infatti non contiene una previsione inequivocabile da cui emerga che il vincitore del concorso per le funzioni di secondo grado o di legittimità sia obbligato poi ad assumerle concretamente, anche se, ad esempio, per quelle di secondo grado ciò dovesse comportare il suo trasferimento in una sede a lui sgradita. E, al riguardo, il dubbio esposto è alimentato anche dalla circostanza che, a proposito delle condizioni per partecipare ai concorsi per posti direttivi di merito o semidirettivi, la condizione di legittimazione è sempre indicata con l'espressione «magistrati che hanno superato il concorso per le funzioni...di secondo grado (o di legittimità)» – ad esempio articoli 30 e 32 – da un certo numero di anni, mentre a proposito del concorso per uffici direttivi di legittimità è usata la diversa espressione «magistrati che esercitano funzioni...di legittimità» da un certo numero di anni.

A proposito dei concorsi per incarichi direttivi di merito, non si comprende inoltre se sia previsto un unico concorso per tutti gli incarichi direttivi dello stesso genere (ad esempio tutti quelli giudicanti di primo grado). A favore di ciò sembrerebbe militare la formulazione letterale dell'articolo 43 che parla di una graduatoria da formare tra gli idonei e di una proposta per «le nomine» che il Consiglio superiore della magistratura dovrebbe fare al Ministro della giustizia per il concerto. Se così fosse, però, manca la previsione della periodicità dell'individuazione degli uffici vacanti (da compiere annualmente solo ai fini dei concorsi per le funzioni non direttive). Inoltre, nel merito, è da osservare che nella valutazione per il conferimento degli incarichi direttivi hanno sempre assunto un certo rilievo circostanze attinenti alla conoscenza della realtà giudiziaria concreta e del territorio da parte dei candidati e sul punto sembrerebbe opportuno non innovare rispetto al passato.

Non è chiara l'estensione effettiva dell'espressione che realizza normativamente il principio della temporaneità di tutte le funzioni. L'espressione «presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico» (articolo 19) che in effetti ripete quella contenuta nella legge delega, necessiterebbe infatti di precisazioni esplicative. La parola «incarico» farebbe pensare soltanto agli incarichi direttivi e semidirettivi, che sono gli unici per i quali essa è utilizzata nel testo, ma ciò è ovviamente da escludere ed appare pertanto necessario dare all'espressione «medesimo incarico» una diversa interpretazione, inevitabilmente legata al tipo di funzioni concretamente svolte, ad esempio individuate in base al sistema tabellare. Ma, proprio in questa ottica, difficoltà potrebbero permanere in alcuni casi, ad esempio per le funzioni requirenti (non essendo prevista per esse l'applicazione di alcun sistema tabellare o simile), per quelle di sorveglianza e per quelle svolte in piccoli uffici giudicanti caratterizzati dall'esercizio di funzioni promiscue per tutti i magistrati addetti. Sul punto sarebbero opportuni interventi chiarificatori da parte del legislatore delegato.

Quanto all'articolo 35, va rilevato che più opportunamente in tale disposizione dovrebbe farsi riferimento non al momento della pubblicazione della vacanza del posto, ma al momento in cui tale vacanza si è concretamente verificata.

In ordine agli articoli 45 e 46, si segnala che non è chiaro se la durata prevista per la temporaneità degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti, e semidirettivi requirenti sia fissa, ovvero se entro il termine indicato il magistrato possa ottenere il trasferimento ad altra sede. E' altresì omessa ogni disciplina per l'espletamento del concorso virtuale nelle residue ipotesi che pure permangono.

Va poi osservato che lo schema non contiene in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera m), n. 1, della legge delega, riguardante la possibilità per il Ministro della giustizia di «ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi» nient'altro che la mera riproposizione di quanto previsto nella predetta legge delega. In sede di attuazione della delega tali disposizioni dovrebbero però essere raccordate con la normativa vigente in tema di «giustizia amministrativa», caratterizzata dal principio della alternatività tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario al Presidente della Repubblica (disciplinato dagli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 e dall'articolo 3, comma 4, dalla legge 21 luglio 2005, recante «disposizioni in materia di giustizia amministrativa»). Per esigenze di coerenza sistematica, è opportuno che il Ministro della giustizia possa proporre unicamente il ricorso al tribunale amministrativo regionale, per evitare che sia imputabile al Governo la decisione di un ricorso proposto da parte di un suo componente. Per evitare disarmonie con i vigenti principi in tema di legittimazione, è altresì opportuno che sia espressamente prevista la legittimazione di ogni interessato all'impugnazione dei medesimi provvedimenti, o del silenzio, in applicazione dei principi derivanti dalla sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva e dalla conseguente applicazione del principio dell'alternatività.

È stata inoltre prospettata l'opportunità di prevedere che la decisione del Presidente della Repubblica, resa nel regime della alternatività, debba essere conforme al parere del Consiglio di Stato quando riguardi controverse attinenti all'esercizio della giurisdizione: la sentenza della Corte Costituzionale 31 dicembre 1986, n. 298, ha evidenziato come il potere governativo di discostarsi dal parere sia esercitabile in casi eccezionali, tra i quali – per ragioni di opportunità – non dovrebbero farsi rientrare i casi in cui sono decisi ricorsi attinenti alle funzioni dei magistrati o all'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia. Sul punto peraltro bisognerà anche valutare i limiti derivanti dalla delega.

Altro profilo su cui sarà opportuno un approfondimento è quello concernente l'esigenza di disciplinare il rimedio di tutela spettante nel caso di mancata esecuzione di una decisione resa in sede di giustizia amministrativa, con la espressa previsione della proponibilità del ricorso disciplinato dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul

Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Tale rimedio va espressamente previsto per colmare una attuale lacuna del sistema in coerenza col principio della effettività della tutela (rimarcato dalle sentenze della Corte Costituzionale 8 settembre 1995, n. 419, e 15 settembre 1995, n. 435, sulla esecuzione delle decisioni giurisdizionali in materia di organizzazione della giustizia) e correlativamente con il vigente principio di equiparazione tra le decisioni giurisdizionali e quelle rese nel regime dell'alternativa.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente: «Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99» (n. 567)**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CALLEGARO riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che le modalità di tenuta del registro dei revisori contabili, pur presentando una certa macchinosità, risultano tuttavia conformi ai principi e criteri direttivi contemplati nella legge delega.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sull'atto in esame.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

**805<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FASOLINO (*FI*), ad integrazione delle considerazioni già svolte nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo, lamenta, oltre alla scarsità delle risorse, la oggettiva difficoltà di rintracciare le linee generali di intervento dello schema. Ritiene quindi necessario svolgere un'ampia riflessione per ripensare lo strumento dell'otto per mille anche al fine di corrispondere meglio alle aspettative di quei contribuenti che hanno destinato alla gestione statale quota parte delle imposte.

Il senatore FERRARA (*FI*) fa presente che l'esperienza maturata anche negli ultimi anni dimostra la scarsa capacità di convogliare adeguate risorse verso gli obiettivi sociali preposti allo strumento dell'otto per mille. Dopo aver ricordato che le ragioni di insoddisfazione manifestate dagli interventi precedenti rappresentano ormai il fattore comune del dibattito su questo tema, ritiene opportuno lasciare agli atti una manifestazione di rammarico per le capacità tradite del Parlamento di corrispondere alle legittime attese dei contribuenti, auspicando che venga in futuro adottato un sistema diverso e più efficace.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 570)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI sollecita i chiarimenti del Governo sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in altra seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che nella prossima settimana verranno trasmessi dalla Camera dei deputati i documenti di bilancio. Non essendo tuttora certa la data di assegnazione, preannuncia che sarà sua cura informare tempestivamente i componenti della Commissione che, a tale scopo, nella prossima settimana potrebbe tenere una o più sedute notturne.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 15 e 15,15, sono sconvocate.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

**454<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 250 del 2005 (pubblicati in allegato al presente resoconto), a partire dall'articolo 1.

Il senatore MODICA (*DS-U*) illustra anzitutto l'emendamento 1.5, diretto a sopprimere il riferimento, recato al comma 1, alla necessità che i programmi nel cui ambito potranno essere attribuiti gli assegni di ricerca debbano riguardare i settori strategici. Si tratta a suo avviso di una modifica opportuna atteso che i bandi per l'assegnazione di detti assegni spettano agli atenei sulla base dei propri programmi di ricerca, che del resto si inseriscono all'interno della programmazione strategica, e non al Ministero, come invece sembrerebbe sottintendere l'attuale formulazione del comma 1.

Quanto all'emendamento 1.4, esso intende estendere a tre anni la durata degli assegni di ricerca.

Soffermandosi indi sull'emendamento 1.2, che giudica di estremo rilievo, il senatore sottolinea l'opportunità di espungere il riferimento alla

durata annuale degli assegni di ricerca, atteso che essi – ai sensi della la normativa universitaria – sono biennali o quadriennali (peraltro rinnovabili sino ad otto anni). Al riguardo, paventa il rischio di una inopportuna frammentazione dello stanziamento e fa altresì presente che una durata così ristretta non è in grado di assicurare al meglio l'avvio all'attività di ricerca.

Qualora peraltro la Commissione non dovesse accogliere l'emendamento testè illustrato, il senatore sollecita l'accoglimento dell'emendamento 1.3, nel quale il riferimento alla durata annuale è sostituito con quello alla durata minima attualmente prevista (cioè biennale).

Conclusivamente egli raccomanda l'approvazione delle proposte emendative illustrate, dirette a migliorare l'attuale formulazione dell'articolo 1, di cui giudica peraltro positivamente la finalità di destinare risorse alla promozione dell'attività di ricerca dei giovani.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), dopo aver dato conto dell'emendamento 1.1 di mera tecnica legislativa, illustra l'emendamento aggiuntivo 1.0.1, che attribuisce ai direttori incaricati di Accademie e Conservatori un trattamento stipendiale che riconosce l'anzianità di servizio maturata. Al riguardo, ricorda che l'incarico di direzione delle predette istituzioni, a seguito della riforma recata dalla legge n. 508 del 1999 e in attuazione del successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, è attribuito su base elettiva. Sotto il profilo del trattamento economico, i direttori, pur essendo equiparati ai capi di istituto, percepiscono tuttavia un'indennità rapportata solo al livello iniziale dello stipendio dei presidi delle scuole, con evidente sperequazione atteso che non è mai stata riconosciuta loro l'anzianità di servizio maturata svolgendo l'incarico di direzione.

Relativamente all'emendamento 1.0.2, esso autorizza assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA presso Accademie e Conservatori, indispensabili al fine di assicurarne la funzionalità amministrativa. A tal fine, in attesa dell'entrata in vigore della specifica disciplina relativa al reclutamento del personale nelle predette istituzioni, l'emendamento rinvia alle modalità di selezione recate al decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico delle disposizioni scolastiche).

Dopo aver dato conto dell'emendamento 1.0.7, volto a riordinare l'Istituto italiano di studi germanici, il Presidente relatore si sofferma sull'emendamento 1.0.9, diretto a trasformare i Conservatori della Toscana in fondazioni di diritto privato. Al riguardo, egli fa presente che si tratta di istituti di istruzione ed educazione per giovani donne, la cui disciplina risale al Granducato di Toscana e che, dopo l'unità d'Italia, vennero posti alle dipendenze del Ministero dell'istruzione. Con la trasformazione in fondazione dei Conservatori, viene riconosciuta la loro prevalente natura di scuole paritarie rispetto a quella pubblicistica di enti dipendenti dal Ministero, sebbene quest'ultimo continui a svolgere funzioni di vigilanza sugli stessi.

Quanto all'emendamento 1.0.12, esso riconduce ad unicità le procedure di gestione amministrativo-contabile del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

Il Presidente relatore illustra indi l'emendamento 1.0.13, finalizzato a riconoscere al personale di istituzioni o enti pubblici di ricerca una quota dei proventi netti derivanti dalle attività di consulenza e ricerca sulla base di contratti con soggetti terzi, ai quali partecipa.

Quanto all'emendamento 1.0.15, esso è volto ad accrescere il numero di posti di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero dell'istruzione, al fine di potenziare le funzioni di supporto, quali quelle di consulenza, studio e ricerca.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI illustra gli emendamenti presentati dal Governo, soffermandosi anzitutto sull'1.0.3 che, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, assicura alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica la possibilità di programmare le proprie attività in analogia alla programmazione universitaria. Ciò, anche alla luce della recente entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 sugli ordinamenti didattici delle predette istituzioni.

Ella illustra indi l'emendamento 1.0.8, recante norme in materia di scuole non statali. Al riguardo, ricorda che la legge n. 62 del 2000 prevedeva che, allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello della sua entrata in vigore, il Ministro proponesse, con proprio decreto, il definitivo superamento delle norme contenute nel testo unico del 1994, in materia di scuole non statali, onde ricondurre dette istituzioni nelle due tipologie delle scuole paritarie e non paritarie.

A tal fine, il Governo aveva predisposto un regolamento di delegificazione, in ordine al quale il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto di non rinvenire gli elementi propri di un regolamento. La nuova disciplina è tuttavia urgente, in quanto allo stato attuale continuano ad essere operanti per le scuole non statali norme antecedenti alla legge n. 62. Il Governo ritiene pertanto indispensabile approvare una norma di rango legislativo, che consenta il definitivo passaggio dal precedente regime a quello previsto dalla legge n. 62.

Quanto all'emendamento 1.0.10, esso prevede la mobilità intercompartimentale per il personale attualmente in posizione di comando presso l'INVALSI. L'Istituto non dispone infatti di proprio personale, atteso che la dotazione organica prevista dal decreto legislativo n. 286 del 2004 non è stata coperta a causa del blocco delle assunzioni previsto dalle leggi finanziarie per il 2004 e il 2005. Risulta pertanto essenziale per l'Istituto veder transitare nei propri ruoli il personale attualmente comandato che ha ormai acquisito un'esperienza formativa specifica.

Passando all'1.0.11, il Sottosegretario precisa che esso è volto ad assicurare agli insegnanti di religione cattolica, assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 186 del 2003, un trattamento economico non inferiore a quello già in godimento con il rapporto di lavoro a tempo determinato. In sede di ricostruzione di carriera, in taluni

casi è infatti avvenuto che il nuovo inquadramento abbia comportato una riduzione del trattamento economico precedente.

Il Sottosegretario ritira infine l'emendamento 1.0.17, i cui contenuti sono già compresi nel regolamento di riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, in corso di definizione.

Il senatore BEVILACQUA (AN) illustra gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi anzitutto sull'1.0.23, volto a consentire alle Accademie di belle arti – che ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004 sono autorizzate ad attivare corsi biennali di secondo livello per la formazione dei docenti di alcune classi di concorso – di avvalersi dei docenti supervisori per l'espletamento delle diverse forme di tirocinio osservativi ed attivo già utilizzati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS) delle università.

Presenta poi una nuova formulazione dell'emendamento 1.0.5, ritirando conseguentemente l'1.0.4.

Quanto all'1.0.6, esso intende attribuire ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico svolti presso le Accademie di belle arti il medesimo punteggio aggiuntivo di 30 punti previsto per i corsi attivati presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie permanenti. Ciò, in considerazione della piena equiparabilità tra i due corsi in questione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 97 del 2004.

L'emendamento 1.0.14 è volto invece a colmare il vuoto normativo creatosi in seguito alla sentenza n. 1233 del 2005 del Consiglio di Stato, con cui sono state annullate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 che disciplinavano l'accesso all'esame di Stato per la professione di dottore agronomo e dottore forestale, sezione B-settore zoonomo. Occorre infatti assicurare con urgenza la possibilità a coloro che hanno conseguito l'abilitazione o sono già iscritti nel settore zoonomo dell'albo di transitare nel settore agronomo e forestale.

Dopo aver ritirato l'emendamento 1.0.21, con motivazioni analoghe a quelle che hanno indotto il sottosegretario Siliquini a ritirare l'1.0.17, dà infine per illustrati gli altri emendamenti.

Poiché non sono state presentate proposte emendative agli articoli 2, 3 e 4 si passa direttamente all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dà conto dell'emendamento 4.0.1 diretto ad autorizzare l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (comma 1), nonché presso l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (comma 2).

Relativamente all'emendamento 4.0.2, esso subordina l'esercizio dell'attività professionale delle professioni infermieristiche al possesso di un titolo di livello universitario.

Quanto all'emendamento 4.0.3 esso reca norme, in materia di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse attraverso gli alimenti.

Infine, egli si sofferma sull'emendamento 4.0.4, volto ad autorizzare l'assunzione di personale a tempo determinato, indispensabile per poter celermente definire i procedimenti arretrati relativi al risarcimento dei danni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue infetto.

Con riferimento all'emendamento 4.0.1, il sottosegretario SILIQUINI rileva l'esigenza che le medesime norme siano estese anche a tutti gli altri enti ed istituti pubblici di ricerca, compresi l'ASI e l'ENEA.

Convieni il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale si riserva di presentare un emendamento in tal senso in Assemblea.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore MODICA (*DS-U*) illustra l'emendamento 5.2, diretto a sopprimere il riferimento all'istituto «Domus mazziniana» recato nell'allegato A del decreto legislativo n. 419 del 1999, sì da consentire la successiva trasformazione del medesimo in fondazione affidata agli enti locali. Nel ricordare che si tratta di una questione già posta all'attenzione del precedente ministro Urbani, egli giudica infatti inopportuna, per la stessa natura dell'Istituto che non è tipica degli enti di ricerca, la sua inclusione fra gli enti oggetto di misure di razionalizzazione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi anzitutto sull'emendamento 5.0.3, che al comma 1 prevede, per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di assunzioni per il 2006 e 2007 al fine di salvaguardare il loro difficile equilibrio funzionale ed economico. Il comma 2 estende invece i principi in tema di economie di gestione anche ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali, che costituiscono una parte ormai rilevante del sistema produttivo della musica lirico-sinfonica italiana. Il comma 3 stabilisce poi che i membri dei consigli di amministrazione delle fondazioni possano essere aumentati fino a nove, al fine di far entrare nuovi soci privati e rendere più appetibile il sistema della loro partecipazione all'attività delle fondazioni. Il comma 4 sposta infine al 2009 l'applicazione delle norme generali sulle fondazioni lirico-sinfoniche al Petruzzelli di Bari.

L'emendamento 5.0.2 reca anch'esso norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo la possibile disapplicazione, anche anteriormente alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, degli onerosi patti aziendali difformi dal contratto vigente, che rappresentano un evidente abuso della contrattazione integrativa. Ciò, al fine di una maggiore responsabilizzazione delle singole fondazioni e di un'accelerazione della revisione degli istituti più farraginosi della contrattazione di secondo livello.

Quanto al 5.0.4, esso intende fare chiarezza sulla acquisizione, da parte dello Stato, della quota di diritti di utilizzazione e sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, finora inapplicata per una serie di problematiche giuridico-amministrative e tecniche. A tal fine, si prevede che la gestione di tali diritti sia affidata a Cinecittà Holding S.p.A. e che le relative procedure siano oggetto di una specifica convenzione tra il Ministero e detta società. Per avviso concorde, essa ha infatti tutte le caratteristiche utili affinché la gestione dei diritti possa avvenire nel modo più efficace e produttivo per la pubblica amministrazione.

Dopo essersi brevemente soffermato sugli emendamenti 5.0.5 e 5.0.16, egli illustra il 5.0.6 volto, da un lato, ad estendere la programmazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche anche alla programmazione stagionale e alla codistribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia, e, dall'altro, a rafforzare il ruolo della Conferenza Stato-regioni nella scelta dei membri della Commissione per la cinematografia, nell'ottica di una sempre più proficua cooperazione fra Stato e regioni nel sostegno pubblico al settore.

Quanto all'emendamento 5.0.7, esso elimina anzitutto l'attribuzione dei tre incentivi speciali da 500.000 euro per progetti ritenuti meritevoli, in quanto finirebbero per essere destinati a produttori ed autori già affermati. Inoltre, esso mira a consentire la distribuzione dei film già riconosciuti di interesse culturale e finanziati per la produzione, onde non vanificare l'investimento dello Stato.

L'emendamento 5.0.8 estende poi alla sovrintendenza autonoma di Pompei la norma, già in vigore per gli altri poli museali autonomi, secondo cui una quota degli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai musei più visitati è destinata al riequilibrio economico degli altri istituti afferenti il medesimo polo. Esso intende altresì destinare una quota delle entrate riscosse dalla sovrintendenza di Pompei ad interventi immediatamente cantierabili, al fine di accelerare l'impiego degli stanziamenti già assegnati. Egli presenta peraltro una riformulazione dell'emendamento, di carattere esclusivamente tecnico.

L'emendamento 5.0.10 riguarda l'Istituto internazionale di studio «G. Garibaldi», includendolo fra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge n. 390 del 1986 ed inserendolo nella rete degli istituti storici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001.

Quanto all'emendamento 5.0.11, recante norme sulla Fondazione «La Biennale» di Venezia, il Presidente relatore osserva che esso è volto a consentire l'approvazione dello statuto e la piena operatività della Fondazione. Si riserva tuttavia di presentarne una riformulazione più idonea allo scopo.

Egli illustra indi gli emendamenti 5.0.12, 5.0.13 e 5.0.15. Il primo prevede che i dipendenti della pubblica amministrazione, titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo

n. 165 del 2001, possono transitare nella prima fascia del ruolo di dirigenti dello Stato dopo aver ricoperto tale incarico per almeno dodici mesi consecutivi. Non va infatti dimenticato, sottolinea il Presidente relatore, che nell'ordinamento della dirigenza previgente la qualifica di dirigente generale poteva essere attribuita a soggetti totalmente estranei all'Amministrazione e si acquisiva con il solo atto di nomina *sine die*. Il secondo emendamento stabilisce invece che i dipendenti della pubblica amministrazione titolari dei medesimi incarichi possono transitare nella prima e seconda fascia del ruolo di dirigenti dello Stato dopo aver ricoperto tale incarico per almeno due anni consecutivi. Il terzo emendamento estende infine tale possibilità ai titolari di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'emendamento 5.0.9 adegua invece l'età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche alla prevalente normativa europea, in considerazione della rapida senescenza professionale della categoria.

L'emendamento 5.0.14 propone infine di estendere la disciplina relativa alle mansioni dettata dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 all'ipotesi di affidamento, per almeno un anno, di mansioni superiori a funzionari apicali dell'area C per l'assolvimento di funzioni dirigenziali. Ciò, anche al fine di sottoporre a valutazione anche l'attività dei reggenti.

Il senatore BEVILACQUA (AN) illustra l'emendamento 5.0.1, che risponde all'obiettivo di razionalizzare con urgenza l'accesso alla dirigenza e il conferimento degli incarichi dirigenziali. Anzitutto, esso consente che gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 possano essere attribuiti, oltre che per gli incarichi di funzione, anche per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca. Inoltre, esso specifica le fattispecie cui può applicarsi la riduzione da cinque a tre anni del periodo di servizio necessario per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente riservato ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni. In particolare tali modifiche sono volte ad assicurare che l'accesso ai concorsi riservati sia consentito solo ai possessori di una formazione particolarmente qualificata e specifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

#### **Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2006 (COM (2005) 531 definitivo) (n. 14)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (FI), che riassume le funzioni di relatore in assenza della relatrice designata, senatrice Bianconi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna.

Egli rileva anzitutto con favore la tempestività con cui esso è stato trasmesso al Parlamento, a differenza di quanto avvenne con riferimento al documento per il 2005, che giunse, congiuntamente al Programma operativo del Consiglio, solo in corso d'anno.

Entrando nel merito del Programma, osserva che esso è articolato in 6 sezioni, di cui una introduttiva riferita allo scenario economico e politico dell'Unione e agli obiettivi strategici, cui si aggiunge un allegato, recante le misure prioritarie da adottare.

Quanto alla prima sezione, essa conferma anzitutto gli obiettivi fondamentali che la Commissione aveva fissato sin dall'inizio del suo mandato, quali la prosperità, la solidarietà e la sicurezza.

Onde realizzare dette finalità, la Commissione rivolge la propria azione soprattutto alla prosecuzione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Al riguardo, il documento precisa che il 2006 sarà un anno cruciale, atteso che dovrà essere definita la programmazione in settori strategici, fra cui l'innovazione, la ricerca e l'istruzione.

Quanto agli ambiti di competenza della Commissione istruzione, il Presidente relatore giudica particolarmente interessante la sezione n. 2, relativa all'obiettivo della prosperità. In particolare, essa enuclea le principali azioni per la realizzazione della strategia di Lisbona, sul cui stato di attuazione la Commissione europea dovrà peraltro riferire al Consiglio nella prossima primavera.

Fra queste vi è la realizzazione di un Istituto europeo di tecnologia (IET), che rappresenterà uno snodo centrale per la diffusione della conoscenza e dell'innovazione nel continente. Si tratta, prosegue il Presidente relatore, di una iniziativa di sicuro interesse, anche in connessione con la recente istituzione dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT). Al riguardo, osserva del resto che sarà particolarmente opportuno acquisire l'orientamento proprio dei responsabili dell'IIT, nel corso dell'audizione che la Commissione intende svolgere alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia.

Proseguendo nell'illustrazione del Programma, il Presidente relatore dà conto del nuovo programma quadro di ricerca, che la Commissione europea sarà chiamata a definire, con decorrenza dal 2007.

L'impegno sarà infine rivolto ad accrescere la mobilità professionale, anche attraverso un ulteriore sforzo per il riconoscimento delle qualifiche all'interno dell'Unione.

Quanto alle restanti sezioni, i cui contenuti in gran parte esulano dalle specifiche competenze della Commissione istruzione, egli segnala comunque l'obiettivo di un'efficace gestione dei flussi migratori che, come è del resto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sulla multiculturalità, risulta centrale anche con riferimento all'offerta scolastica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3684****Art. 1.****1.5**

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese» con le seguenti: «ai propri programmi di ricerca».*

---

**1.4**

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2005» aggiungere le seguenti: «, di euro 30.000.000 per l'anno 2006 e di euro 30.000.000 per l'anno 2007».*

*Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi maggiori oneri si provvede:*

*a) per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute;*

*b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: «L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per cento"».*

---

**1.2**

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,  
D'ANDREA, MONTICONE

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «annuali».*

---

**1.3**

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI,  
D'ANDREA, MONTICONE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «annuali» con la seguente: «biennali».*

*Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi maggiori oneri si provvede:*

*a) per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute;*

*b) per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: "L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per cento"».*

---

**1.1**

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «per l'anno 2005».*

---

**1.0.1**ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Direttori incaricati di Accademie e Conservatori)*

1. I direttori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche, già incaricati della direzione alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che svolgevano tale funzione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno maturato otto anni di incarico di direzione, sono equiparati, ai soli fini economici, ai professori ordinari, con il riconoscimento anche dell'anzianità maturata nell'incarico conferito ai sensi delle relative ordinanze ministeriali.

2. All'onere finanziario derivante dal presente articolo si provvede rendendo indisponibile, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, un posto organico di docente, individuato da ciascuna istituzione interessata con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico».

**1.0.2**ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale)*

1. Le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuità la funzionalità amministrativa, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato personale amministrativo, per il profilo professionale di coadiutore, per un contingente non superiore a 476 unità. Le medesime istituzioni sono, altresì, autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 250 unità.

Per le modalità di reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico».

---

### 1.0.3

#### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Programmazione e valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Al fine di consentire alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, di programmare le proprie attività, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 si applicano alle stesse le disposizioni in materia di programmazione e valutazione delle attività didattiche delle università, di cui all'articolo 1-ter, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari integrato con i rappresentanti degli studenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in seno al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), nonché lo stesso Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale e gli organismi associativi delle istituzioni del settore, ove esistenti. I programmi sono valutati e periodicamente monitorati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si avvale del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario integrato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sentiti gli organismi associativi delle istituzioni del settore, ove esistenti. La presente disposizione si applica nei limiti delle dotazioni organiche di personale autorizzate ai sensi della normativa vigente».

---

**1.0.23**

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Supervisori dei corsi biennali di abilitazione)*

1. I supervisori utilizzati all'interno dei corsi biennali di abilitazione relativi alle classi di concorso 7/A, 18/A, 21/A, 22/A, 25/A e 28/A, attivati presso le università e trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, presso le Accademie di belle arti, sono trasferiti con le stesse funzioni alle predette Accademie senza ulteriori, nuovi oneri per il bilancio dello Stato».

---

**1.0.4**

BEVILACQUA, BRIGNONE, FAVARO, GABURRO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Corso-concorso per dirigenti scolastici)*

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 al terzo periodo sostituire le parole: "all'inizio del predetto anno scolastico" con le seguenti: "al 31 dicembre 2005".».

---

**1.0.5 (testo 2)**

BEVILACQUA, BRIGNONE, FAVARO, GABURRO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Corso-concorso per dirigenti scolastici)*

1. All'articolo 1-sexies decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il terzo periodo

è sostituito con i seguenti: "Il Ministero è autorizzato a bandire, entro il 31 marzo 2006, un corso-concorso per dirigenti scolastici, al quale possono partecipare coloro che matureranno, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. Sulla base delle relative graduatorie, il Ministero procede alla copertura dei posti vacanti nel triennio 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, anche in deroga alla disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché ai vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a un milione di euro annui, si provvede, a partire dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e, a decorrere dal 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 1.0.6

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Valutazione titoli)*

1. Alla tabella di valutazione dei titoli annessa al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, alla lettera A.4, primo periodo, dopo le parole: "durata biennale" sono inserite le seguenti: "e per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di belle arti, a conclusione dei corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito del prescritto esame di Stato finale con valore abilitante"».

---

**1.0.7**ASCIUTTI, *relatore**Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici)*

1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto configurandolo quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal fine il commissario redige il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il regolamento del personale dell'IISG sulla base dei principi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137. In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente, cui sono assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità delle relazioni internazionali; il consiglio direttivo con compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività dell'ente; il collegio dei revisori con il compito del controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG si applicano, altresì, le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:

- a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente agli organi dell'IISG;
- b) l'articolo 16 in materia di piani di attività;
- c) l'articolo 18 in materia di strumenti;
- d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;
- e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale;
- f) l'articolo 21 in materia di mobilità del personale;
- g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalità dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.

4. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezzature in dotazione e mantiene altresì la disponibilità in uso gratuito da parte del demanio dell'immobile sito in Roma denominato Villa Sciarra Wurts.

5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

---

### 1.0.8

#### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Norme in materia di scuole non statali)*

1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e scuole non paritarie.

2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore didattico della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette

dichiarazioni comportano la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

*a)* un progetto educativo e relativa offerta formativa, conforme ai principi della Costituzione, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

*b)* la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici;

*c)* l'impiego di personale docente e di un coordinatore didattico forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

*d)* alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedurali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera *a)* del comma 4.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso

con le scuole parificate di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonché per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. È fatto altresì salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1 comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso».

---

**1.0.9**ASCIUTTI, *relatore**Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana)*

1. Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla tabella n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come "Conservatori della Toscana", fatta eccezione per il Conservatorio "Santa Chiara" di San Miniato (Pisa), sono trasformati in Fondazioni di diritto privato, con finalità di istruzione, educazione e cultura ed acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge e a quelle dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei principi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalità di costituzione degli organi della Fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede altresì che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla Fondazione. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della Fondazione, senza oneri per la finanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione degli scopi della Fondazione i competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso.

3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare iniziative di istruzione, formazione e cultura è istituita tra le fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed il coordinamento delle attività delle medesime fondazioni che, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano più attive e che quindi non siano più in grado di svolgere autonomamente attività di

istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione della fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede ad elaborare lo statuto in conformità alla normativa dettata dal presente articolo e dal codice civile per le fondazioni private, entro novanta giorni dall'acquisizione della personalità giuridica secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto è redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo».

---

#### **1.0.10**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'INVALSI)*

1. Allo scopo di assicurare con urgenza il funzionamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al personale attualmente in servizio in posizione di comando nel predetto Istituto può essere consentito il trasferimento in mobilità, anche intercompartimentale, presso il medesimo ente. Al successivo inquadramento del predetto personale nelle aree e livelli del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti ed istituti di ricerca si provvederà sulla base dei criteri e modalità previsti da apposito accordo stipulato a livello di contrattazione integrativa di ente e comunque nei limiti delle risorse previste dal suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro».

---

#### **1.0.11**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica)*

1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale dif-

ferenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento».

### 1.0.12

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Gestione FAR)*

1. Al fine di migliorare la efficienza e la efficacia della gestione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), in applicazione dell'articolo 94, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e fermi restando i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle imprese previsti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003, a partire dal 1° gennaio 2006, tutti gli interventi previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e precedenti, a valere sul FAR, sono gestiti sulla contabilità speciale intestata allo stesso Fondo che mantiene le caratteristiche del fondo di rotazione a condizione che la percentuale delle complessive disponibilità del Fondo, con esclusione dei fondi comunitari, assegnate nella forma del contributo nella spesa non superino il 20 per cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso annualmente ripartite ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del predetto decreto legislativo».

### 1.0.13

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Incentivazione delle collaborazioni con enti di ricerca)*

1. Al fine di incentivare l'efficienza delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca, gli stessi destinano una quota, individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei proventi netti derivanti dalle attività di ricerca, di consulenza o di servizi effettuate sulla base di contratti o convenzioni con soggetti terzi, pubblici o privati, al personale che ha partecipato a tali attività. Per proventi netti si intendono

le somme corrisposte dai soggetti terzi per le prestazioni rese, al netto delle spese sostenute dall'ente per le medesime prestazioni, individuate con il medesimo decreto. Le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca possono, altresì, stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati al proprio personale. Le medesime convenzioni prevedono un compenso aggiuntivo per il personale impiegato, senza pregiudizio per lo stato giuridico, e nel rispetto degli impegni istituzionali».

---

#### **1.0.14**

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la professione di dottore agronomo e dottore forestale)*

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato gli esami di Stato per l'iscrizione nella Sezione B – Settore "zoonomo" dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali hanno titolo per essere iscritti nella Sezione B – Settore «agronomo e forestale» del medesimo albo.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono già iscritti nella Sezione B – Settore "zoonomo" dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali confluiscono nella Sezione B – Settore «agronomo e forestale» del medesimo albo. Ad essi spetta il titolo professionale di «agronomo e forestale».

---

#### **1.0.15**

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Incremento dei posti di livello dirigenziale generale del MIUR)*

1. Allo scopo di potenziare le funzioni di consulenza, studio, ricerca ed ispettive, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è

autorizzato ad incrementare, di un numero non superiore a quattro, i posti di livello dirigenziale generale, relativi a tali funzioni. La relativa copertura finanziaria è assicurata mediante diminuzione dei posti di funzione dirigenziale non generale amministrativa e tecnica, in un numero, rispettivamente, di sei e di due».

### 1.0.16

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 45 del decreto  
del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001)*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo di tecnico-ingegnere civile e ambientale;
- b) agli iscritti al settore industriale spetta il titolo di tecnico-ingegnere industriale;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione spetta il titolo di tecnico-ingegnere dell'informazione.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri – settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri – settore industriale"; "sezione degli ingegneri – settore dell'informazione"; "sezione dei tecnico-ingegneri – settore civile e ambientale"; "sezione dei tecnico-ingegneri – settore industriale"; "sezione dei tecnico-ingegneri – settore dell'informazione"».

#### **«Art. 1-ter.**

*(Modifiche all'articolo 46 del decreto  
del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001)*

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando l'ambito delle attività professionali contemplate agli articoli 51 e 52 del vigente ordinamento professionale costituito dal regio decreto n. 2537 del 1925, nonché da ogni altra disposizione vigente

in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione di ingegnere, formano oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'attività degli iscritti nella sezione A le seguenti attività professionali, così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:"».

---

**1.0.22**

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Titoli professionali)*

1. A coloro che si iscrivono nella sezione B degli albi professionali degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori, attuari, biologi, chimici e geologi spettano, rispettivamente, i seguenti titoli professionali:

- a) tecno-agronomo e forestale;
- b) tecno-architetto;
- c) tecno-pianificatore;
- d) tecno-attuario;
- e) tecno-biologo;
- f) tecno-chimico;
- g) tecno-geologo.

2. L'iscrizione agli albi professionali dei soggetti di cui al comma 1 è accompagnata dalla menzione dei rispettivi titoli professionali».

---

**1.0.21**

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni urgenti per le professioni di tecnologo alimentare, di statistico, di farmacista e di veterinario)*

1. Allo scopo di assicurare un adeguato sbocco professionale ai possessori dei titoli di cui alle lettere a), b), c) e d), ai medesimi, fermo restando il requisito del tirocinio ove prescritto dalle disposizioni vigenti, è

consentito l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle seguenti professioni:

a) i possessori della laurea specialistica nelle classi 78/S – Scienze e tecnologie alimentari, 69/S – Scienze della nutrizione umana, 8/S – Biotecnologie industriali e 7/S – Biotecnologie agrarie possono partecipare agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;

b) i possessori della laurea specialistica nella classe 47/S – Medicina veterinaria possono partecipare agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

c) i possessori della laurea specialistica nella classe 14/S – Farmacia e farmacia industriale possono partecipare agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

d) i possessori della laurea specialistica nelle classi 90/S – Statistica demografica e sociale, 91/S – Statistica economica, finanziaria ed attuariale, 92/S – Statistica per la ricerca sperimentale possono partecipare agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di statistico».

---

### 1.0.17

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Accesso alla professione di tecnologo alimentare)*

1. Fermi restando i requisiti già previsti dalle norme vigenti, sono altresì titoli validi per l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare, le seguenti classi di laurea specialistica;

- a) classe 78/ S – Scienze e tecnologie agroalimentari;
  - b) classe 7/S – Biotecnologie agrarie;
  - c) classe 69/S – Scienze della nutrizione umana;
  - d) classe 8/S – Biotecnologie industriali».
-

**1.0.20**

BEVILACQUA

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Esercizio della professione di tecnologo alimentare)*

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei tecnologi alimentari sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti della sezione A spetta il titolo di tecnologo alimentare.

3. Agli iscritti della sezione B spetta il titolo di tecnologo alimentare *junior*.

4. L'iscrizione all'albo professionale dei tecnologi alimentari è accompagnata rispettivamente dalle dizioni "sezione A – tecnologi alimentari" e "sezione B tecnologi alimentari *juniores*".

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività riportate all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, che l'ordinamento riserva agli iscritti all'ordine dei tecnologi alimentari e che implicano l'ideazione e l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

6. Gli iscritti alla sezione A esercitano inoltre ogni altra attività professionale loro attribuita dagli specifici ordinamenti, quali statistica, ricerche di mercato e relative attività in relazione alla produzione alimentare, ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare, funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della trasformazione, conservazione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, della biotecnologia alimentare e delle scienze gastronomiche.

7. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività pratiche, tra quelle riportate all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, che l'ordinamento riserva agli iscritti all'ordine dei tecnologi alimentari e che implicano l'esecuzione e l'uso di metodologie standardizzate, ed inoltre:

a) sorveglianza, conduzione e collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;

b) sorveglianza e collaudo di impianti di produzione di alimenti;

c) operazioni di *marketing*, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;

d) analisi dei prodotti alimentari, accertamento e controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro

attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari, nonché accertamento e controllo della qualità e della tracciabilità dei prodotti alimentari nelle filiere agroalimentari. Tali attività sono svolte presso strutture sia private che pubbliche;

e) sorveglianza, contabilità e collaudo (eventualmente in collaborazione con altri professionisti) dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;

f) sorveglianza, contabilità e collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;

g) sorveglianza, gestione, contabilità e collaudo dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;

h) conduzione di reparti di industrie alimentari e collegate;

i) sorveglianza, conduzione e collaudo dei processi biotecnologici applicati agli alimenti e dei prodotti biologici correlati;

j) sorveglianza e collaudo (eventualmente in collaborazione con altri professionisti) di impianti di produzione e trasformazione biotecnologica di alimenti;

k) sorveglianza e certificazione, con l'impiego di metodologie biotecnologiche, della qualità e del controllo e nella provenienza delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari;

l) consulenze nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;

m) consulenze per il controllo e la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere alimentari;

n) valutazione con l'impiego di metodiche biotecnologiche della qualità, della sanità e della provenienza dei prodotti utilizzati per le trasformazioni alimentari e per i prodotti alimentari;

o) valutazione ed implementazione del sistema *Hazard analysis and critical control point* (HACCP);

p) consulenze per il monitoraggio ambientale in campo alimentare, mediante l'impiego di tecniche biotecnologiche;

q) sorveglianza, contabilità e collaudo di lavori inerenti alla produzione di mezzi tecnici del settore delle biotecnologie innovative in ambito alimentare;

r) consulenze per le pubbliche relazioni nel campo alimentare;

s) sorveglianza, contabilità e collaudo di lavori inerenti alla pianificazione e sviluppo di attività produttive o commerciali legate a particolari alimenti e zone geografiche quali quelle a denominazione di origine protetta (DOP) e quelle a indicazione geografica protetta (IGP);

t) sorveglianza, gestione, contabilità e collaudo dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in attività turistiche;

- u) sorveglianza, gestione, contabilità e collaudo dei lavori che at-  
tengono al *catering* ed alle strutture analoghe;
  - v) funzioni peritali, tributarie ed arbitrali».
- 

### 1.0.19

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Accesso alla professione di statistico)*

1. All'esame di Stato per l'esercizio della professione di statistico si è ammessi, oltre che con i titoli previsti dalla normativa vigente, con il possesso di laurea appartenente alla classe n. 37 – Scienze statistiche. Ai possessori del predetto titolo di studio che abbiano superato l'esame di Stato spetta il titolo professionale di tecno-statistico.

2. Per i possessori del titolo di studio di cui al comma 1 l'esame di Stato è articolato in:

a) una prima prova scritta, concernente i seguenti argomenti: metodologia per le analisi statistiche; progettazione e conduzione di indagini statistiche; trattamento informatico di base di dati;

b) una seconda prova scritta applicativa, concernente la progettazione di un'indagine statistica;

c) una prova orale, basata sulla discussione degli argomenti delle prove scritte e sul codice della statistica ufficiale.

3. Formano oggetto dell'attività professionale dei tecno-statistici nelle pubbliche amministrazioni, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) predisposizione di indagini statistiche in ambiti circoscritti e definizione dei relativi questionari;

b) applicazione di metodologia statistica di base in campo sociale, socio-sanitario, economico, demografico e biomedico;

c) classificazione, elaborazione, rappresentazione e analisi dei dati attinenti a qualsiasi tipo di rilevazione;

d) coordinamento dei rilevatori nelle indagini censuarie dell'ISTAT e per qualsiasi altro tipo di indagine statistica».

---

**1.0.18**

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Accesso alla professione di enologo)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, è sostituito dal seguente:

"1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore"».

---

**Art. 4.****4.0.1**ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni urgenti per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia per i servizi regionali sanitari e l'Istituto superiore di sanità)*

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per far fronte con urgenza alle esigenze minime della ricerca traslazionale e clinica, sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, in deroga al divieto di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività istituzionali svolte, nonché di poter far fronte alle emergenze sanitarie, all'Agenzia per i servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore di sanità non si applicano le disposizioni vigenti sulla limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato. All'attuazione del presente

comma l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e l'Istituto superiore di sanità provvedono nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

---

#### **4.0.2**

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie)*

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario».

---

#### **4.0.3**

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da alimenti)*

1. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari non è tenuto a munirsi di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla Azienda sanitaria locale.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati periodicamente.

3. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti.

4. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'onere della formazione, i contenuti della formazione, la periodicità dell'aggiornamento e le modalità della vigilanza».

---

#### 4.0.4

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Definizione dei procedimenti arretrati di risarcimento  
dei danni da trasfusioni di sangue infetto)*

1. Al fine di consentire la definizione di tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2006 e 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Art. 5

### 5.1

ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole: «e nei provvedimenti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto» con le seguenti: «e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque ricorrano,».*

---

### 5.2

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, ZAVOLI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì sopresse le parole: "Istituto 'Domus mazziniana' (Pisa)».*

---

### 5.0.3

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)*

1. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

2. All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunte dopo le parole: "delle fondazioni lirico-sinfoniche" le seguenti parole: ",dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali".

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "da sette membri," sono sostituite dalle seguenti: "da sette a nove membri,";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti".

4. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni" e al secondo periodo, la parola "2008" è sostituita dalla seguente: "2009";

b) al comma 6, le parole da ", in conformità al Protocollo d'intesa» sino alla fine del comma sono soppresse."»

---

## 5.0.2

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)*

1. All'articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla stipulazione dei nuovi contratti integrativi aziendali con le modalità di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2006 possono essere comunque disapplicati le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali, nonchè dei preaccordi o delle intese anche non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali, in contrasto con i principi di cui al comma 4 ovvero se ritenuti dalle fondazioni medesime particolarmente onerosi."».

---

**5.0.4**

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding s.p.a)*

1. Cinecittà Holding s.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché dei film già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositati presso la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che li utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.

2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding s.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.

4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**5.0.5**

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Incardinamento dell'Istituto centrale  
per il catalogo e la documentazione)*

1. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, attualmente afferente al Dipartimento per la ricerca, l'organizzazione e l'innovazione, è incardinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi assegnati, all'atto del trasferimento, ai capitoli di spesa relativi al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».

---

**5.0.16**

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Incardinamento della Discoteca di Stato)*

1. La Discoteca di Stato e l'annesso Museo dell'audiovisivo, attualmente afferenti Dipartimento per i beni archivistici e librari, sono incardinati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi assegnati, all'atto del trasferimento, ai capitoli di spesa relativi al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».

---

**5.0.6**ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'**articolo 5**, *inserire il seguente*:

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo  
22 gennaio 2004, n. 28)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3."

b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: "scelti dal Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

**5.0.7**ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'**articolo 5**, *inserire il seguente*:

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche agli articoli 13, 17 e 27 del decreto legislativo  
22 gennaio 2004, n. 28)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, i commi 9 e 10 sono abrogati e, al comma 1, le parole: «e 9» sono soppresse;

b) all'articolo 17, al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 13, comma 9," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-bis";

c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura designate dal Ministro, provvede all'attribuzione degli attestati di qualità, di cui al comma 2, e dei relativi premi, di cui al comma 3.";

d) all'articolo 27, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le istanze presentate per la distribuzione dei film cui al comma 3, primo periodo, sono valutate secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore del presente decreto";

e) all'articolo 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le istanze per la concessione di contributi o finanziamenti a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime, salvo quanto previsto al comma 3-bis."».

---

### **5.0.8 (testo 2)**

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Recupero e riutilizzo risorse)*

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.

2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.

3. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, 5 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per i contributi in conto interessi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono destinati a interventi urgenti sui beni culturali immediatamente cantierabili».

---

**5.0.10 (testo 2)**ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Istituto internazionale di studi G. Garibaldi)*

1. L'Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi", fondato a Roma l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390».

---

**5.0.11**ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Fondazione La Biennale di Venezia)*

1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: "il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione" sono sostituite dalle seguenti: "il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione" e al comma 2, le parole: "lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti": lettere a), b) e c);

b) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l'apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali".

c) all'articolo 12, comma 2, le parole: "e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: "un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e l'altro scelto"».

---

### 5.0.1

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali  
e di accesso alla dirigenza)*

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni che disciplinano l'accesso alla dirigenza ed il conferimento degli incarichi dirigenziali, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19, comma 6, dopo le parole: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5", sono inserite le seguenti: "nonché di cui al comma 10";

b) all'articolo 28, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "o se in possesso del diploma di specializzazione" le parole: "conseguito presso le scuole di specializzazione individuate" sono sostituite dalle seguenti: "o del dottorato di ricerca, conseguiti in materie attinenti a quelle oggetto di concorso e individuati"».

*Conseguentemente sostituire il titolo del decreto- legge con il seguente: «Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui e di accesso alla dirigenza».*

---

**5.0.12**ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizione in materia di dirigenti pubblici)*

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, titolari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno dodici mesi in maniera continuativa, di incarichi dirigenziali di livello generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati, alla medesima data, nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione presso cui sono titolari degli incarichi, nei limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione presso cui è conferito l'incarico medesimo».

---

**5.0.13**ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Incarichi dirigenziali)*

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera continuativa, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**5.0.15**ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Incarichi dirigenziali)*

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5, *5-bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera continuativa, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**5.0.9**ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini)*

1. Dopo l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i tersicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l'età pensionabile è fissata, per gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di età anagrafica"».

*Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.*

---

**5.0.14**ASCIUTTI, *relatore**Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Incarichi di reggenza)*

1. Allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa, le Amministrazioni centrali dello Stato possono, nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da proporre ad uffici dirigenziali non generali, conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'area funzionale C, come individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Ministeri. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del codice civile».

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

**524<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GRILLO**

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3320) GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto**

**(3415) Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GRILLO ricorda preliminarmente che la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 si era conclusa nella giornata di ieri con il voto sull'emendamento 1.4. Chiede quindi se vi siano senatori che intendano procedere a dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.5.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) interviene per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.5, sottolineando la necessità di ricercare una visione comune per risolvere talune questioni definitive preliminari: a tal fine l'emendamento in questione precisa la natura privata dei soggetti promotori che richiedono l'affidamento di un contratto di partenariato pubblico-privato.

Il rappresentante del Governo, vice ministro MARTINAT, rileva che l'emendamento 1.5 finisce per escludere, di fatto, i soggetti pubblici.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) osserva che il comma 2, lettera *h*), dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3320 non risulta sufficientemente chiaro nel definire i soggetti promotori. Al riguardo fa presente la necessità di ricomprendere in tale categoria sia i soggetti che richiedono forme di cooperazione quali il partenariato pubblico-privato (PPP), sia i soggetti inquadrati nell'ambito del tradizionale strumento della concessione amministrativa.

Il senatore MENARDI (*AN*), relatore, ritiene opportuno procedere al temporaneo accantonamento dell'emendamento 1.5, riservandosi di approfondirne i risvolti.

Accogliendo l'invito del relatore, il presidente GRILLO propone alla Commissione di accantonare l'emendamento 1.5, nonché l'emendamento 1.6 che presenta problemi definitivi analoghi al precedente emendamento.

La Commissione conviene.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.7 che definisce più chiaramente il contratto di partenariato pubblico-privato, attraverso una esplicita attribuzione dei rischi di costruzione, di domanda e di disponibilità derivanti dalla realizzazione delle opere pubbliche.

Posto ai voti l'emendamento 1.7 risulta respinto.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara poi il voto favorevole sull'emendamento 1.8, che tende a configurare un quadro di maggiore certezza per gli operatori del settore delle opere pubbliche e per gli stessi cittadini riconducendo al momento della programmazione triennale la definizione del programma delle opere pubbliche da realizzare.

All'esito del voto l'emendamento 1.8 risulta anch'esso respinto, risultando così assorbita la votazione dell'emendamento 1.9 di analogo contenuto.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.10, che introduce la definizione di dialogo competitivo nell'ordinamento giuridico italiano sulla base dei criteri indicativi forniti dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.

Il vice ministro MARTINAT fa presente che il Governo ha ricevuto dal Parlamento una delega esplicita volta a recepire la direttiva comunitaria citata dalla senatrice Donati. Ritiene pertanto che l'introduzione dello strumento del dialogo competitivo nel novero degli strumenti applicabili per la selezione dei progetti relativi alle opere pubbliche, debba avvenire mediante apposito decreto legislativo che verrà poi sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Posto ai voti l'emendamento 1.10 risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3320****Art. 1.****1.5**

ZANDA

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) "promotori", i soggetti privati che richiedono, con le modalità di cui alla presente legge e con l'utilizzo di capitali privati, l'affidamento di un contratto di PPP».

---

**1.6**

ZANDA

*Al comma 2, lettera h) dopo la parola: «soggetti», aggiungere la seguente: «privati».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, al primo periodo sopprimere le parole: «pubblici e» e al secondo periodo le parole: «pubblici o».*

---

**1.7**

DONATI

*Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al rischio di costruzione, di domanda e di disponibilità della stessa».*

---

**1.8**

DONATI

*Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «nonchè i diversi programmi di lavori pubblici previsti dalla normativa statale e regionale, ivi incluso il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».*

---

**1.9**

DONATI

*Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «ivi incluso il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».*

---

**1.10**

DONATI

*Al comma 2, lettera h) aggiungere la seguente:*

«*h*)-bis. "dialogo competitivo", ai sensi dell'articolo 29 della Direttiva n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale i soggetti aggiudicatori avviano un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. Ai fini del ricorso a tale procedura, un appalto pubblico è considerato "particolarmente complesso" quando i soggetti aggiudicatori:

- non sono oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere *b*), *c*) o *d*) della Direttiva n. 2004/18/CE, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o;
  - non sono oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto».
-

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

**304<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOMASSINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.*

*La seduta inizia alle ore 8,30*

### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente TOMASSINI (FI) comunica che è pervenuto da parte della 5<sup>a</sup> Commissione permanente il prescritto parere sul disegno di legge 396-B «Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto» che pertanto potrà essere esaminato nel corso della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(2848-B) SALINI ed altri.** – *Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente TOMASSINI (FI) ricorda che nella seduta di ieri sono state svolte la relazione e la discussione generale, nonché le repliche del relatore e del Governo.

Dopo aver fatto presente che sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, non essendo stati presentati emendamenti e non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, avverte che si passerà alla votazione dell'articolato.

Previa verifica del numero legale, con separate votazioni sono quindi approvati all'unanimità gli articoli del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 8,40.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

**86ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PIANETTA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alia.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del sottosegretario di Stato per l'interno D'Alia, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, per un aggiornamento sulla situazione nel Centro di permanenza temporanea di Lampedusa**

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario D'Alia per essere intervenuto e ricorda il lavoro svolto dalla Commissione per i diritti umani sul centro di permanenza temporanea di Lampedusa.

Il sottosegretario D'ALIA, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità della presente audizione, ricorda come il centro di permanenza temporanea di Lampedusa abbia registrato nel corso degli ultimi due anni un aumento vertiginoso di presenze legate all'incremento del fenomeno degli arrivi clandestini sull'isola. Questo incremento, fra l'altro, è dovuto ad una maggiore capacità malavitosa delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico illegale degli esseri umani verso l'Italia. Inoltre Lampedusa è meta privilegiata degli arrivi clandestini in ragione della sua posizione geografica. Come è noto, il centro viene gestito dalla Confraternita della Misericordia mentre l'assistenza medica è assicurata anche grazie al contributo di Medici senza frontiere. Tuttavia l'altissimo numero di presenze rende estremamente complessa gestione e assistenza. Anche la determinazione della nazionalità degli immigrati rappresenta una difficoltà non indifferente in presenza di dichiarazioni spesso false, rese, anche a

volte allo scopo di chiedere speciale assistenza umanitaria o asilo nel nostro paese. Non di rado, peraltro, le persone richiedenti asilo si rendono successivamente irreperibili. In questo quadro è divenuta di centrale importanza la collaborazione con altri paesi, come ad esempio la Libia, per la prevenzione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. L'atteggiamento della Libia, che subisce forti pressioni degli immigranti alle proprie frontiere, si è fatto nel tempo sempre più collaborativo, rendendo possibile la richiesta di cessazione del provvedimento di embargo nei suoi confronti. Il respingimento degli immigrati verso la Libia in molti casi è stato monitorato fino alla destinazione ultima degli immigrati stessi nel loro paese di origine che si è rivelato essere l'Egitto contrariamente a quanto da essi stessi dichiarato. I provvedimenti di respingimento e, nei casi più gravi, di espulsione, si sono sempre verificati in piena osservanza della legge italiana e delle norme del diritto internazionale: osservanza senza riserve che si è verificata anche in occasione delle più recenti crisi del centro di permanenza temporanea di Lampedusa, nell'ottobre del 2004, nel marzo e nel giugno – settembre del 2005. Va ricordato del resto che l'Italia, contrariamente ad altri paesi come Francia, Germania, Belgio, Svizzera, nonostante l'apertura di procedure in tal senso, non ha mai subito alcuna condanna da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo. Ciò nondimeno, il governo si sta attrezzando, malgrado le forti resistenze sul territorio, non solo per affidare al centro di Lampedusa compiti esclusivamente di prima assistenza e di soccorso, ma anche per costruire a Lampedusa un altro centro adattando la caserma Adorno. Inoltre, mentre un ruolo maggiore è stato assegnato ad Acnur, Oim e Cri, è stato istituito un tavolo di consultazione periodica ed è stato istituito un commissariato che mette capo a Dionisio Spoliti.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare il sottosegretario D'Alia, chiede maggiori chiarimenti in ordine all'attività delle organizzazioni criminali dedite al traffico degli esseri umani e se il governo abbia approntato una strategia per affrontarle.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) sottolinea l'inadeguatezza del centro di Lampedusa ad affrontare un aumento così significativo di presenze dovute ad una crescente immigrazione nel nostro paese, per affrontare la quale saranno necessarie infrastrutture più efficienti ed una migliore collaborazione internazionale.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) , nel ringraziare il sottosegretario D'Alia, lamenta però che l'odierna audizione, peraltro limitata al solo caso del centro di Lampedusa, si svolga tardivamente. Chiede maggiori informazioni relativamente alla questione dei respingimenti collettivi, vietati dalle norme internazionali. Chiede inoltre se vi siano controlli sul trattamento riservato in Libia agli immigrati respinti dall'Italia. Domanda di conoscere i costi del centro di Lampedusa e i contenuti della Convenzione con la Confraternita della Misericordia. Quanto al tavolo di consultazione perio-

dica chiede chi ne faccia parte e in base a quali criteri. Circa la permanenza nei centri, portata a 60 giorni, chiede se esista una stima della permanenza media degli immigrati. Domanda da ultimo perché il governo abbia ritenuto di trasferire la competenza sull'immigrazione a ben tre distinti sottosegretari.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) ricorda di essersi recata a più riprese nel centro di Lampedusa e di avervi trovato condizioni umanitarie inaccettabili, compresa la presenza di minori e di bambini che per alcuni giorni sono restati in affidamento ad una persona che è risultata non avere alcuna parentela con loro. Chiede maggiori elementi di informazione circa i respingimenti collettivi che il governo nega di aver effettuato ed esprime sorpresa per la mancata condanna da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo. Quanto alle dimensioni del traffico degli esseri umani chiede se siano state effettuate indagini serie anche allo scopo di accertare eventuali complicità a livello politico o delle forze dell'ordine. Domanda di conoscere i dettagli degli accordi con la Libia, rimasti finora segreti. Sottolinea come i centri di permanenza si siano ormai rivelate strutture del tutto inadeguate soprattutto con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona.

Il sottosegretario D'ALIA fornisce alcune risposte circa il costo giornaliero per immigrato nel centro di Lampedusa e circa la difficoltà di determinare la permanenza media degli immigrati nei centri.

Il presidente PIANETTA apprezza le circostanze, d'intesa con i senatori presenti e con il sottosegretario D'Alia, rinvia ad altra seduta la risposta agli altri quesiti posti, attendendo peraltro a breve, una memoria scritta da parte dello stesso sottosegretario.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

**230ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GENTILONI SILVERI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Svolgimento di quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo a norma dell'atto di indirizzo approvato il 25 ottobre 2005** (*ex artt. 17 e 18 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi*) (*Svolgimento e conclusione*)

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, ricorda che i presentatori possono illustrare il quesito per non più di due minuti e che il presidente della RAI, Petruccioli, potrà rispondere per non più di quattro minuti.

I presentatori del quesito avranno poi due minuti a disposizione per replicare.

Il senatore FALOMI illustra il seguente quesito:

**«Quesito 6**  
Falomi

Premesso che:

i contenuti informativi delle principali testate giornalistiche del servizio pubblico radiotelevisivo appaiono eccessivamente centrati sulla realtà

italiana e dell'Europa Continentale, lasciando pochissimo spazio a tematiche e informazioni relative agli altri continenti;

il monitoraggio dei dati relativi al periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2005, mostra la realtà di una vera e propria cancellazione dall'informazione televisiva pubblica delle notizie relative ad aree estremamente importanti per il futuro quali i Balcani, la Cina, l'intero continente africano, i paesi del Sud America, e l'India;

in particolare per quanto concerne la Cina, l'edizione delle ore 20.00 del TG1, nel periodo 1° gennaio al 30 settembre 2005, ha realizzato 14 servizi provenienti dalla Cina, di cui ben dieci relativi al solo contenzioso tra i paesi occidentali e la Cina circa le esportazioni ed alla crisi del settore tessile;

nel medesimo periodo di rilevazione, l'edizione delle ore 20 del TG1 ha realizzato solo dieci servizi dalla ampia e strategica regione dei Balcani, di cui ben otto relativi e conseguenti alla morte di Sua Santità Giovanni Paolo II;

analoga rilevazione è stata condotta rispetto alla regione del Sud America, in cui i due unici servizi dell'edizione «*Prime Time*» del TG1 tra gennaio e settembre hanno riguardato la visita del Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini a Rio de Janeiro;

l'Africa è stata oggetto della produzione di alcuni servizi del TG1 solo in occasione della visita dell'onorevole Rutelli in Darfour;

Si chiede di sapere:

come la società concessionaria intenda rafforzare in quantità e qualità la presenza di notizie ed approfondimenti relativi ad aree diverse da quelle dell'Europa Continentale e del Nord America all'interno delle proprie testate giornalistiche.»

Risponde il presidente della RAI, PETRUCCIOLI. Il Tg1 ha 13 edizioni quotidiane, 5 rubriche culturali, Speciale Tg1, TV7, il 50% di Uno Mattina e collabora con «Porta a Porta»; i corrispondenti vengono utilizzati in tutti questi spazi, non esclusivamente nelle due edizioni principali.

Il Tg1 – come gli altri telegiornali – è impegnato quotidianamente al fine di assicurare la migliore copertura delle notizie di carattere internazionale e i risultati di ascolto delle testate giornalistiche e delle rubriche di approfondimento testimoniano l'apprezzamento degli utenti per la qualità dell'informazione RAI.

Recentemente il vertice aziendale ha valutato l'opportunità editoriale di una maggiore apertura alle problematiche ed ai contenuti che, a diverso livello, riguardano altri continenti.

In tale direzione ed a seguito di quanto emerso in sede consiliare, è in corso di verifica da parte delle competenti strutture aziendali la possibilità di istituire nuovi presidi territoriali della RAI in Africa, in India ed in Turchia, presso i quali saranno presenti e opereranno giornalisti dell'Azienda.

Modalità e termini degli uffici di nuova costituzione, in rapporto ai costi di gestione, sono oggetto di valutazione sotto il profilo logistico-organizzativo, in considerazione dell'ampiezza dei territori in questione, previa verifica della possibilità di un eventuale raccordo con altri enti (ad esempio, l'ICE) per ricercare sinergie di collaborazione territoriale.

Con tali iniziative si intende andare incontro alle esigenze di un approfondimento dei fatti e degli avvenimenti che avvengono in aree geografiche che costituiscono realtà importanti, a livello economico e sociale, del mondo attuale.

Da questo punto di vista, l'Africa costituisce un continente destinato a crescere e rileva tra l'altro per quelle situazioni di grave crisi, specie di tipo umanitario, in rapporto alle quali l'Occidente può responsabilmente apportare un contributo di sviluppo.

Sotto altro profilo, l'India presenta caratteristiche peculiari anche in relazione allo sviluppo di nuovi mercati e di opportunità in ambito economico mentre la Turchia rappresenta un osservatorio di primaria importanza, anche in considerazione degli sviluppi che interessano l'area dei Balcani.

Il quadro progettuale del rafforzamento delle sedi estere sopra ipotizzato riguarda le situazioni ritenute più urgenti ed interessanti sotto il profilo editoriale, fermo restando la collaborazione dei Direttori editoriali a adottare le iniziative idonee per una informazione puntuale ed efficace sugli avvenimenti internazionali.

Il presidente Petruccioli conclude sottolineando l'esigenza di una maggiore apertura del servizio pubblico, e non solo quindi delle testate giornalistiche, alle problematiche internazionali.

Il senatore FALOMI ringrazia il presidente Petruccioli esprimendo l'auspicio che le misure già decise o auspicate dal Consiglio di amministrazione per un rafforzamento delle sedi estere possano avere seguito in tempi rapidi.

Il deputato CARRA illustra il seguente quesito:

**«Quesito 7**

Carra, D'Andrea, Merlo, Scalera

Le nevicate dei giorni scorsi con lo choc del traffico verificatosi in alcuni tratti autostradali ha riportato in primo piano il problema del canale nazionale radiofonico di servizio pubblico denominato Isoradio. Il responsabile della Protezione Civile lamentandone le carenze ne ha proposto un trasferimento al suo Dipartimento.

Si chiede al Direttore generale della RAI cosa ne pensa a riguardo e quali siano i provvedimenti migliorativi che la RAI intende assumere per questo servizio pubblico di cruciale importanza, quale sia lo stato dei rapporti tra RAI e Società Autostrade, *partner* in Isoradio.

Si chiede infine quali siano le richieste che la RAI presenterà al Ministero delle comunicazioni per assicurare un finanziamento adeguato al servizio che Isoradio svolge.«

Risponde il presidente della RAI, PETRUCCIOLI.

Le forti nevicate che nelle giornate del 2 e del 3 dicembre hanno interessato gran parte del nostro Paese erano state ampiamente preannunciate dal canale radio di pubblica utilità, Isoradio, fin dal giorno precedente attraverso i bollettini della Protezione Civile e dell'Aeronautica Militare.

Nel pomeriggio del 2 dicembre la nevicata ha creato forti disagi alla circolazione soprattutto lungo l'autostrada A6 (Torino-Savona) dove si sono avuti forti rallentamenti e blocchi causati da camion finiti di traverso alla carreggiata.

Sin dalle ore 17 della stessa giornata Isoradio ripetutamente ha avvertito gli ascoltatori dell'emergenza in atto sconsigliando di mettersi in viaggio e comunque di avere le catene a bordo.

Le informazioni trasmesse dal canale Isoradio sono state attinte, come avviene quotidianamente, dal sistema informatico del Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia (per i tratti gestiti o controllati da questa Società) e dal sistema informatico del CCISS -Viaggiare Informati (per la restante rete viaria nazionale).

Eventuali ritardi o inesattezze dell'informazione non sono certo da imputare al servizio Isoradio bensì a chi è deputato a fornire notizie in maniera tempestiva e corretta, in questo caso Autostrade per l'Italia.

L'intervento del capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, mira a realizzare un coordinamento tra tutte le fonti di informazione che, talvolta, forniscono dati non omogenei. A questo proposito nei giorni scorsi c'è già stato un primo incontro tra la RAI e il Dipartimento della Protezione Civile.

La RAI, da tempo, è impegnata a sviluppare il canale Isoradio stipulando accordi con gli altri gestori autostradali.

I rapporti tra RAI e Autostrade per l'Italia sono regolati da un accordo, rinnovato, che risale al 1989. Autostrade si impegna a fornire alla RAI le informazioni sulla viabilità assumendosene la piena responsabilità sotto tutti i profili. La RAI mantiene l'autonomia editoriale, gestionale e produttiva del Canale.

Il deputato CARRA ritiene di non potersi dichiarare soddisfatto per la risposta del presidente Petruccioli.

La vera e propria crisi determinatasi in occasione delle nevicate del 2 e del 3 dicembre scorso, non è infatti che una manifestazione particolarmente significativa del livello complessivamente del tutto insufficiente del servizio Isoradio.

Lo stesso rinvio alle responsabilità della società Autostrade quale punto di informazione non esime la RAI dall'obbligo di richiedere alla controparte una collaborazione più efficiente.

Il deputato LAINATI illustra il seguente quesito:

**«Quesito 8**

Lainati

Premesso che:

sono ormai all'ordine del giorno episodi che vedono la presenza di esponenti politici in trasmissioni di intrattenimento RAI, soprattutto di RAITRE, senza alcun contraddittorio, quindi in spregio alla parità di condizione di accesso e in aperta violazione delle direttive della Commissione di vigilanza. La cosa è ancora più grave in quanto le violazioni stanno avvenendo nonostante al vertice della RAI vi sia proprio l'ex Presidente della Commissione di vigilanza sotto la cui guida sono state adottate direttive in materia, con precisi indirizzi all'azienda,

si chiede di sapere se la RAI ha effettuato un monitoraggio della situazione nelle singole trasmissioni e come l'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo intenda operare per il ripristino del pieno rispetto degli indirizzi dettati dalla Commissione di vigilanza.»

Il senatore PEDRAZZINI illustra il seguente quesito di contenuto analogo al quesito n. 8:

**«Quesito 9**

Caparini, Pedrazzini

Per sapere, premesso che:

l'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003 al comma 2 recita «La presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, quando è frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica. Va quindi normalmente evitata, e deve – comunque – trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una finestra informativa nell'ambito del programma di intrattenimento alla quale si applica dunque la raccomandazione precedente. In tal modo vengono salvaguardate le finalità del servizio pubblico»;

il programma di RAITRE «Parla con me» di Serena Dandini ha visto la presenza di ospiti politici in spregio alla delibera di questa Commissione al punto che l'allora presidente, senatore Claudio Petruccioli, oggi Presidente della RAI, aveva annunciato che la trasmissione sarebbe stata «oggetto di una verifica per quanto riguarda le garanzie di pluralismo e democrazia dei contenuti» in risposta al rappresentante di Forza Italia onorevole Crosetto non potendo garantire «che ci siano dappertutto spazi che siano nel pieno rispetto del pluralismo perchè non si può seguire tutto.

Così ad esempio non vedo 'Report' e 'Parla con me' quindi ci informeremo e vedremo portando qui le verifiche»;

tali «verifiche» non sono mai state «portate» all'attenzione della Commissione;

il programma «Che tempo che fa» di Fabio Fazio si è trasformato in una zona franca in cui sono trattati temi di politica violando sistematicamente la *par condicio*.

Un *format* che si è rapidamente trasformato da spazio di informazione sul meteo in *talk-show* di varietà in cui sapientemente il conduttore dosa presenze di politici;

ultima in ordine di tempo la presenza dell'europarlamentare Gruber ospite ieri di «Domenica in» dimostrazione lampante dell'incapacità dei vertici RAI di far rispettare le norme;

quali iniziative la RAI intende attuare al fine di rispettare l'atto di indirizzo dell'11 marzo 2003 che vieta la presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento vincolandola, nel caso della particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, ad una finestra informativa che deve rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio.»

Risponde il presidente della RAI, PETRUCCIOLI e fa presente che il monitoraggio relativo alla presenza dei soggetti politici in tutta la programmazione RAI (con inclusione anche dei programmi di intrattenimento) viene costantemente effettuato dalle competenti strutture RAI. Il Consiglio di amministrazione della RAI ha, peraltro, già esaminato il tema e nella prossima seduta approverà una specifica nuova delibera.

Tale delibera ribadisce la responsabilità dei Direttori di rete, cui compete informare la Direzione Generale sul carattere prevalente delle trasmissioni, e assicurare che siano da esse rispettate le indicazioni riferite ai diversi tipi di trasmissione; conferma, in particolare, che se si tratta di trasmissione di intrattenimento varranno le regole che non prevedono – salvo casi eccezionali e con vincoli precisi – la presenza di esponenti politici e che, invece, quando gli ospiti di una trasmissione danno luogo a interventi di approfondimento politico, si devono rispettare rigorosamente i principi della parità, del più ampio pluralismo e – tranne risultati tecnicamente impossibile – del contraddittorio; segnala inoltre che in ogni caso, anche quando per ragioni editoriali gli autori e i Direttori optino per interventi senza contraddittorio nel corso di una singola trasmissione, si deve immediatamente ricostituire l'equilibrio ed è anzi corretto che gli interventi che garantiscono l'equilibrio, anche se distanziati nel tempo, vengano programmati insieme e se ne dia notizia congiunta; dà infine mandato al Direttore generale di garantire la messa in atto e il rispetto dei principi e delle indicazioni sopra richiamate e di indicare a tutte le strutture dell'azienda coinvolte, l'obbligo – particolarmente forte in periodo preelettorale - che l'informazione e l'approfondimento politico, do-

vunque collocati, garantiscano oltre alla completezza e alla correttezza, il più assoluto e rigoroso equilibrio.

Il presidente della RAI fornisce quindi i dati della rilevazione dei tempi di presenza dei politici nel periodo 1° novembre – 9 dicembre 2005, ultima data rilevata e certificata relativi ai programmi citati dagli interroganti, «Parla con me», «Che tempo che fa» in onda su RAITRE e «Domenica in» in onda su RAIUNO.

Questa indagine ha rilevato che nella trasmissione «Parla con me» l'unica presenza politica è stata di Rita Borsellino quale candidata alle primarie del centro-sinistra in Sicilia, che ha avuto uno spazio di 740 secondi in totale il 13 novembre.

«Che tempo che fa» ha ospitato l'onorevole Marco Follini che nella puntata del 20 novembre è intervenuto per 764 secondi, il *leader* dell'Unione, Romano Prodi che ha avuto uno spazio di 801 secondi il 26 novembre e infine il presidente della Camera dei deputati, Pier Ferdinando Casini con uno spazio di 980 secondi nel corso della puntata del 4 dicembre.

Nel corso di «Domenica in» hanno avuto spazio il presidente della Camera dei deputati, Pier Ferdinando Casini il giorno 27 novembre ed ha parlato per 420 secondi e il Ministro delle Riforme Istituzionali, Roberto Calderoli il 4 dicembre per 24 secondi. La presenza nella trasmissione dell'onorevole Gruber è fuori dal periodo considerato ed è avvenuta l'11 dicembre con uno spazio di 456 secondi a proposito del suo libro «Chador» .

Si specifica che la trasmissione «Report» non è di intrattenimento bensì è un programma di approfondimento informativo di rete, che del resto suscita a volte qualche protesta non per la partecipazione di soggetti politici, ma per uno stile giornalistico penetrante e libero da inibizioni che egli non può che apprezzare.

Il deputato LAINATI ringrazia il presidente PETRUCCIOLI ritenendo che l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della delibera da lui illustrata potrà rappresentare senz'altro un passo avanti.

Tuttavia egli ritiene incompleta l'analisi della trasmissione «Che tempo che fa» che è stata qui presentata dal momento che nel periodo considerato sono stati ospiti della trasmissione, ad esempio, anche Michele Santoro, le cui dimissioni dal Parlamento europeo non erano state ancora formalizzate, e Furio Colombo che, pur non essendo più parlamentare non può non essere considerato un soggetto politico, mentre d'altra parte egli non ritiene corretto segnalare la presenza del presidente Casini a «Domenica in» quale partecipazione di un uomo politico, dal momento che egli aveva partecipato nella sua qualità istituzionale di Presidente della Camera per rievocare un grande fatto storico quale la visita alla Camera dei deputati di Papa Giovanni Paolo II.

Il deputato GIULIETTI illustra il seguente quesito:

**«Quesito 10**

Giordano, Giulietti, Carra

Premesso che:

il Presidente del Consiglio in data 2002 chiese ed ottenne, con il famoso editto bulgaro, l'allontanamento o la sospensione dei programmi curati da Enzo Biagi, Daniele Luttazzi, Michele Santoro;

quell'episodio ha contribuito a deteriorare fortemente l'immagine della RAI in Italia e all'estero;

nonostante diverse sentenze dei tribunali, quella situazione non è ancora stata sanata;

a quel primo episodio ne sono seguiti altri, di tipo analogo, e che hanno colpito autori comici, giornalisti, collaboratori e persino lavoratori precari;

gli interroganti chiedono di sapere in quale modo e con quali tempi il nuovo gruppo dirigente della RAI intende sanare questa «ferita» ed avviare l'immediato rientro nei palinsesti delle trasmissioni sospese;

in particolare gli interroganti chiedono di sapere se la RAI intende finalmente recepire in modo integrale le sentenze che diversi tribunali hanno già emesso a favore di Michele Santoro e dei suoi collaboratori.»

Risponde il presidente della RAI, PETRUCCIOLI.

Nella seduta consiliare del 13-14 dicembre 2005, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la posizione del dottor Michele Santoro, in rapporto alla sentenza del Tribunale di Roma del febbraio 2005 che ha disposto la reintegrazione dell'interessato nelle mansioni precedentemente svolte.

Come è noto il dottor Michele Santoro nello scorso mese di novembre si è dimesso dalla carica di parlamentare europeo, e pertanto è venuta a cessare la causa di sospensione dal lavoro (ovvero l'aspettativa parlamentare), con conseguente riattivazione del rapporto di lavoro con la RAI con la precedente qualifica di direttore giornalistico *ad personam*.

All'esito del dibattito consiliare è stato deliberato di dare mandato al Direttore generale di proporre appello avverso alla sentenza del Tribunale di 1° grado e di dare seguito alla piena utilizzazione del dottor Santoro in coincidenza con il suo rientro in azienda, senza che ciò costituisca pregiudizio per l'appello e per eventuali situazioni transattive.

Il deputato GIULIETTI ringrazia il presidente Petruccioli sottolineando come i casi citati nel quesito non sono, come è noto, che la punta dell'*iceberg* di una situazione molto grave da un lato di inadempienza della RAI nei confronti di pronunce giurisdizionali che danno ragione ai suoi dipendenti, e dall'altro di gravi fenomeni di censura ed ostracismo che l'opposizione denuncia da anni, e che hanno colpito anche soggetti di area politico-culturale di centro-destra, quali Oliviero Beha, Massimo Fini o Paolo Martini e i redattori di «Dodicesimo Round».

Il senatore LABELLARTE illustra il seguente quesito:

**«Quesito 11**

Labellarte

Premesso che:

si è recentemente costituita una nuova forza politica, la Rosa nel Pugno, in cui sono confluiti lo SDI ed i Radicali, due soggetti storici delle lotte politiche laiche e socialiste e per i diritti civili della Repubblica.

La Rosa nel Pugno ha sollecitato un dibattito sulla necessità della revisione del Concordato e, negli ultimi giorni, sul tema dell'amnistia, questione resa gravissima dal sovraffollamento carcerario e continuamente rimandata, dopo ben due anni dall'autorevole appello di Giovanni Paolo II al Parlamento.

Si chiede di sapere se la RAI, nella sua funzione di servizio pubblico possa del tutto ignorare tali questioni.

Nei programmi di approfondimento, e in particolare in quelli di maggiore ascolto, si ritiene che tra le legittime riflessioni sul delitto di Cogne, sulla cucina, sui cantanti degli anni '60, l'emittenza pubblica, coerentemente con le basi fondanti del Contratto di Servizio, dovrebbe dedicare uno spazio ad argomenti sui quali è utile fornire conoscenza e sollecitare la riflessione dei cittadini.

Temi, ad esempio, come i rapporti tra Stato e Chiesa o la necessità di una amnistia, non solo come questione logistica, ma come provvedimento di giustizia, anche alla luce del fatto che proprio la condizione degli stabilimenti di pena diventa un ulteriore aggravio della condanna e rende impraticabile quella funzione rieducativa che il carcere dovrebbe assolvere accanto alle misure contenitive.»

Risponde il presidente della RAI, PETRUCCIOLI.

Per quanto concerne la presenza nella programmazione della RAI dei temi legati alle lotte politiche del neonato soggetto politico della Rosa nel Pugno, si comunica la visibilità rilevata per quanto riguarda il solo tempo in voce dei soggetti politici e per il periodo 1° novembre - 9 dicembre 2005.

I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica hanno ricevuto una visibilità globale di 104 minuti e 54 secondi, così suddivisa per tipologia di programma: 6 minuti e 57 secondi nei notiziari; 64 minuti e 20 secondi nei programmi di informazione di rete; 27 minuti e 40 secondi nei programmi a cura della TSP; 5 minuti e 57 secondi nei programmi di genere Altro.

L'Amnistia (tema che ha raggiunto la scaletta dell'agenda politica in maniera sistematica solo nell'ultima settimana di rilevamento) ha ricevuto una visibilità totale di 7 minuti e 15 secondi, così suddivisa per tipologia di programma: 1 minuto e 1 secondo nei notiziari; 4 minuti e 42 secondi nei programmi di informazione di rete; 1 minuto e 32 secondi nei programmi a cura della TSP.

Si tratta, comunque, di temi sui quali i responsabili editoriali si rapportano con attenzione e per i quali i vertici aziendali ritengono sollecitare anche nel prossimo futuro una adeguata informazione sia nei notiziari che nei programmi di approfondimento.

Infine sullo sciopero della fame di Marco Pannella, nel periodo 10-13 dicembre 2005 il tema è stato trattato nei telegiornali per 7 volte ed ha avuto uno spazio di 79 secondi di tempo.

Il senatore LABELLARTE ritiene di non potersi ritenere soddisfatto della risposta del presidente Petruccioli.

I dati forniti, in realtà, confermano la sostanziale assenza delle questioni da lui esposte dall'informazione radiotelevisiva.

Mentre infatti una mera enunciazione dei dati quantitativi, comunque non particolarmente elevata, non può essere evidentemente sufficiente a valutare il modo in cui tali argomenti vengono trattati dalla RAI, va altresì considerato che nella tipologia illustrata dal Presidente Petruccioli mancano del tutto le trasmissioni di approfondimento informativo laddove quelli dell'amnistia, della revisione del concordato e della laicità dello Stato sono appunto temi che di approfondimento avrebbero bisogno.

Il presidente GENTILONI SILVERI ringrazia il presidente della RAI, Petruccioli e dichiara conclusa la procedura.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore NOVI ricorda di aver inviato da tempo al presidente Gentiloni una segnalazione relativa alla puntata della rubrica «Primo Piano» nel corso della quale era stato fatto dalla conduttrice Bianca Berlinguer e dai servizi filmati un uso parziale, distorto e fazioso di una intervista rilasciata dalla madre del Presidente del Consiglio.

In tale telegramma egli aveva richiesto al presidente Gentiloni una convocazione urgente del Direttore del TG3, Antonio Di Bella e del Direttore di RAITRE, Paolo Ruffini.

Chiede quindi quali iniziative abbia assunto il Presidente dopo la sua segnalazione e se sia stata deliberata l'audizione dei due Direttori.

Il presidente GENTILONI SILVERI fa presente di aver trasmesso la segnalazione del senatore Novi alla RAI.

Per quanto riguarda le richieste di audizioni esse sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e il senatore Novi potrà richiederle tramite il rappresentante del suo Gruppo di appartenenza.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o simile**

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

**78ª seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto CENTARO

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che i lavori della Commissione termineranno entro le 17,30 per consentire ai deputati di partecipare alla seduta nel corso della quale sarà esaminata la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge finanziaria.

Comunica, altresì, il calendario dei lavori della Commissione adottato dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento interno. Il seguito dell'esame verrà calendarizzato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi a conclusione della discussione generale.

Comunica infine che, poiché il calendario non è stato adottato all'unanimità, ha facoltà di intervenire un componente per Gruppo, per non più di cinque minuti.

Interviene l'onorevole Sinisi per illustrare i motivi del dissenso dei Gruppi di opposizione.

**Seguito dell'esame della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione**

Il PRESIDENTE illustra la bozza di relazione al Parlamento e rinvia il seguito della discussione a domani, 16 dicembre 2005, alle ore 10.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

*Presidenza del Presidente*  
Francesco Maria AMORUSO

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato**

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, comunica che, in relazione all'indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato, aveva richiesto, con espressa lettera, contributi scritti sul funzionamento del sistema duale ai Presidenti dei CIV dell'INPS, dell'INPDAP, dell'INAIL, dell'ENPALS, dell'IPOST, dell'IPSEMA, al Vice direttore generale dell'ENPAM, al Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Vice Segretario generale della UGL, al Presidente della Confcommercio, al Vice presidente di Confindustria, ai Segretari confederali di CGIL e CISL, al Segretario generale aggiunto della UIL, nonchè ai presidenti di: CONFITARMA, CONFESERCENTI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CONFARTIGIANATO, CONFCOOPERATIVE, CONFAPI, CIA (Confederazione italiana agricoltori), FEDERPESCA, FEDARLINEA, AIC (Associazione Italiana Calciatori), Lega nazionale professionisti, Lega professionisti serie C, AGIS, ANICA, CIU (Confederazione professioni intellettuali), FRT (Federazione Radio televisioni), ANMIL (Invalidi e mutilati del lavoro), nonchè ai Segretari generali di CONFISAL (Confederazione sindacati autonomi lavoratori) e CISAL.

Al riguardo, precisa che, alla data odierna, sono pervenuti i contributi scritti da parte dei seguenti soggetti: Confcommercio, Confindustria, CIV dell'INAIL, dell'INPS, dell'INPDAP, dell'ENPALS, dell'IPOST, dell'IPSEMA, di FEDARLINEA, della CONFAPI, dell'AIC, della CISAL e della FEDERPESCA.

Per quanto concerne i Segretari Confederali di CGIL, CISL, UIL e il Vice Segretario generale della UGL, ricorda che si è proceduto ad una apposita audizione in data 27 settembre 2005.

Nel ricordare che tale documentazione trasmessa è a disposizione dei Commissari che volessero consultarla, ne dispone la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione di Sandro Bartolomeo, sindaco del comune di Formia**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Sandro BARTOLOMEO, *sindaco del comune di Formia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica Sandro BARTOLOMEO, *sindaco del comune di Formia*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Sandro Bartolomeo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di Antonio Mammoli, sindaco del comune di Tora e Piccilli, e di Vincenzo Farinaro, presidente del comitato cittadino antidiscarica**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio MAMMOLI, *sindaco del comune di Tora e Piccilli*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano Antonio MAMMOLI, *sindaco del comune di Tora e Piccilli*, e Vincenzo FARINARO, *presidente del comitato cittadino antidiscarica*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Antonio Mammoli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Esame della proposta di relazione territoriale sulla Sicilia (rel.: on. Michele Tucci)**

(Esame e rinvio)

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che la Commissione procederà, secondo la programmazione dei lavori definita dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esame della proposta di relazione territoriale sulla Sicilia.

Riferisce che la proposta di relazione, di cui è relatore l'onorevole Michele Tucci, sarà allegata ai resoconti della seduta (*vedi allegato*), affinché sulla stessa possano essere trasmesse eventuali osservazioni o proposte di modifica entro le ore 13 di martedì prossimo, 20 dicembre. Comunica quindi che la prossima settimana proseguirà l'esame del testo.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

ALLEGATO

## **Proposta di relazione territoriale sulla Sicilia**

### 1. INTRODUZIONE

La Commissione, attraverso l'acquisizione di documentazione scritta e di informazioni assunte anche in sede di audizioni, ha potuto verificare i livelli di attuazione della legislazione concernente la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, acquisendo conoscenze relative alla situazione reale del territorio regionale, ivi compreso lo stato di attuazione della bonifica dei siti inquinati.

La commissione si è recata in Sicilia in più occasioni: il 3 e 4 ottobre 2002 a Palermo, il 4 e 5 dicembre 2002 a Catania, il 10 giugno 2003 a Siracusa; inoltre, molteplici sono state le audizioni dedicate alle problematiche connesse al ciclo dei rifiuti in Sicilia, con particolare riferimento anche al versante del contrasto investigativo e giudiziario.

Lo stato di emergenza per i rifiuti è stato dichiarato per la prima volta in Sicilia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, a seguito di richiesta del Presidente della Regione Siciliana del 2 dicembre 1998 con la quale veniva rappresentata la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.

Infatti, il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, basato sullo smaltimento in discarica, ed approvato con decreto del Presidente della Regione n. 35 del 6/3/1989, risultava solo in minima parte realizzato mentre i pochi impianti tecnologici in esercizio risultavano obsoleti e non più adeguati a garantire un corretto esercizio.

Di conseguenza, la gestione dei rifiuti della regione si basava, essenzialmente, su discariche attivate dai sindaci con ordinanze contingibili ed urgenti (ex art. 12 D.P.R. 915/82 ed ex art. 13 decreto legislativo n. 22 del 1997): in particolare, risultavano in uso 325 discariche (100 solo in provincia di Messina), cioè quasi una discarica per ognuno dei 390 comuni siciliani.

Per riportare sotto controllo la gestione dei rifiuti, risultava necessario:

- impedire l'introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni;
- operare riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie;
- censire e contrastare i casi di smaltimento abusivo;
- individuare, chiudere e bonificare le discariche esistenti;

limitare lo smaltimento residuale in discarica attraverso un numero strettamente necessario di discariche pubbliche, controllate, adeguatamente attrezzate e gestite;

perseguire delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti; potenziare la raccolta differenziata ed i sistemi tecnologici di selezione, di valorizzazione, di recupero anche energetico, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad un giusto equilibrio tra le prestazioni ambientali e le condizioni economiche.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ritenuto, quindi, necessario accogliere la richiesta del Presidente della Regione Siciliana al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri indispensabili a fronteggiare lo stato di grave crisi socio-economico-ambientale in atto; pertanto, con proprio decreto del 22 gennaio 1999, dichiarava, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana sino al 31 dicembre 1999.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 1999, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile –, acquisita l'intesa del Presidente della Regione Siciliana e del Ministro dell'ambiente, emanava l'ordinanza n. 2983 del 31 Maggio 1999.

Lo stato di emergenza veniva successivamente prorogato con D.P.C.M. dell'11 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2004.

La dichiarazione dello stato di emergenza ha messo in moto, nel 1999, un processo di ristrutturazione che, così come prescriveva l'ordinanza 2983/99, doveva portare alla «*predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza*». Veniva così predisposto ed approvato con provvedimento del 25 luglio 2000 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, S.O., n. 36 del 4 agosto 2000) il «*Documento delle Priorità e degli Interventi per l'Emergenza Rifiuti*» in Sicilia, così detto PIER, con obiettivi eccessivamente impegnativi e distanti rispetto alla situazione di partenza.

Il PIER, infatti, prevedeva (al punto 2.1) che la raccolta differenziata si sviluppasse puntando al 50% dei rifiuti raccolti (nel 1999 la raccolta differenziata in Sicilia non superava l'1,9%), passando attraverso quattro obiettivi intermedi della durata di sei mesi ciascuno. Nel quadro di tale sviluppo della raccolta differenziata, veniva prevista la realizzazione di impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità e la realizzazione di impianti di produzione di C.D.R.

Nulla veniva previsto circa lo smaltimento finale, benché l'ordinanza 2983/99, nel definire il contenuto del piano di emergenza, poneva a carico del Commissario delegato (art. 2, comma 1 lettera f) l'identificazione del numero e dei criteri per la localizzazione degli impianti dedicati alla utilizzazione del combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilabili, tenendo conto, in via prioritaria, della do-

manda di impiego dello stesso da parte del sistema industriale esistente, in sostituzione dei combustibili tradizionali.

A tal proposito il PIER infatti si limitava a dire che «*non essendo stato possibile a tutt'oggi effettuare le necessarie verifiche con gli operatori industriali potenzialmente interessati, non è evidentemente definibile alcuna scelta in merito; in particolare diviene prematura l'individuazione del numero e della localizzazione degli eventuali impianti di combustione dedicati, anche se le quantità in gioco suggeriscono un orientamento verso un numero non superiore a tre*».

È dopo l'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, che modifica e integra in modo sostanziale e innovativo le precedenti ordinanze, che si avvia la predisposizione di un piano di interventi dotati di maggiore concretezza ed aderenza alla realtà, da realizzarsi in ambiti territoriali ottimali, con presupposti essenziali: a) il recupero e riciclaggio dei materiali; b) la termovalorizzazione con recupero di energia; c) lo smaltimento in discarica di residui finali innocuizzati.

Circa la raccolta differenziata, l'ordinanza 3190/2002, abbandonato l'utopistico traguardo del 50%, indica obiettivi più realistici, seppur impegnativi (15% entro 2 anni, 25% al 2005 e 35% a regime).

Per quanto concerne la termovalorizzazione, essa ha previsto (all'art. 5, comma 1) che il Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana-, sentito il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio, stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana, con operatori industriali che si impegnino a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti ed a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri impianti industriali, e di cui abbiano la disponibilità gestionale, esistenti nel territorio della regione, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica in sostituzione totale o parziale di combustibili ora impiegati.

Con la nuova ordinanza, in sostanza, non vengono più previsti impianti di C.D.R., ma il conferimento della frazione secca residuale, a valle della raccolta differenziata, agli impianti di termovalorizzazione.

## 2. ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

Con l'approvazione del documento delle priorità, il cosiddetto PIER, si è conclusa una prima fase delle attività della gestione commissariale che non risulta aver raggiunto risultati significativi, che, invece, cominciano a prodursi a decorrere dal 2001 a seguito dell'emanazione di una serie di atti di programmazione che sfoceranno nel piano generale del 2002 e nell'ordinanza di protezione civile n. 3190/2002.

Tra i principali atti di programmazione vanno citati:

il regolamento per la realizzazione delle discariche di r.s.u. e degli allegati tecnici inerenti la gestione ordinaria, il post-mortem e la messa in sicurezza (ordinanza commissariale n. 250 del 29 dicembre 2000);

l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la valorizzazione della frazione secca (25) e dei sub-ATO per la valorizzazione della frazione umida (35) (ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001);

il piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti (ordinanza commissariale n. 1050 del 7 dicembre 2001);

il programma di interventi per le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio, ai sensi dell'art. 6, comma 1 ter, dell'O.P.C.M. n. 2983 del 1999 (ordinanza commissariale n. 1051 del 12 dicembre 2001);

il piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi (ordinanza commissariale n. 425 del 29 maggio 2002);

le linee guida per la progettazione degli impianti per il compostaggio (ordinanza commissariale n. 426 del 29 maggio 2002);

il piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti con i relativi allegati tecnici (ordinanza commissariale n. 427 del 29 maggio 2002);

le linee guida per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (ordinanza commissariale n. 488 dell'11 giugno 2002);

gli schemi di deliberazione per la costituzione di società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) (ordinanza commissariale n. 1069 del 28 giugno 2002). Con detta ordinanza viene stabilito che l'aggregazione fra comuni per la gestione integrata dei rifiuti deve tenere conto esclusivamente degli ambiti territoriali ottimali (25 A.T.O.) di cui all'ordinanza commissariale n. 280 del 2001 (con l'esclusione, quindi, della possibilità di aggregazioni per sub-A.T.O., previsti in 35). Vengono altresì modificati gli schemi di proposta di deliberazione e di statuto per adeguarli al nuovo art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come sostituito dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n.488. In sostanza vengono individuati 25 A.T.O. (che diventeranno poi 27, con la costituzione degli ATO Alte Madonie e Isole Eolie) e il soggetto che si costituisce per la gestione integrata dei rifiuti in ciascun ambito deve essere, per una maggiore flessibilità operativa, una società di capitali, cui devono partecipare tutti i comuni dell'ATO e la Provincia Regionale, cui compete una funzione di coordinamento ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

l'approvazione del piano per la gestione dei rifiuti in Sicilia (ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002).

La bozza del piano di gestione dei rifiuti in Sicilia è stato predisposto dall'Ufficio del Commissario delegato, ai sensi del comma 1 dell'art. 1

dell'ordinanza 2983 del 31 maggio 1999, inviato al Ministero dell'ambiente il 30 settembre 2002, in data 12 novembre 2002 alla rappresentanza italiana presso l'Unione Europea, e, in pari data, direttamente alla Commissione dell'Unione Europea.

Contemporaneamente sono state attivate le procedure di cui all'art. 22 comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

In particolare:

in data 22 ottobre 2002 è stata richiesta l'intesa alle associazioni delle province e dei comuni (ANCI Sicilia, ASAEL, ASACEL e U.P.R.S.) che sono state, successivamente, »sentite« nell'incontro del 19 novembre 2002 ed hanno manifestato la loro intesa;

i prefetti sono stati informati con nota prot. n. 17064 del 14 novembre 2002, alla quale era acclusa una copia informatica della bozza di piano, con l'invito a far pervenire eventuali osservazioni scritte;

è stato convocato il forum del partenariato economico-sociale e ambientale in data 25 novembre 2002, cui hanno partecipato le associazioni dei cittadini e le associazioni di categoria;

In data 18 dicembre 2002, il piano per la gestione dei rifiuti in Sicilia, modificato ed integrato sulla base dei contributi accolti veniva formalmente adottato con ordinanza n. 1166 ed inviato in data 23 dicembre 2002, alla rappresentanza italiana presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione Europea.

La presentazione del piano adottato è avvenuta l'11 aprile a Catania, in concomitanza con la prima conferenza internazionale sull'ambiente e nello stand espositivo approntato è stato distribuito il CD-ROM contenente il piano stesso.

La Commissione Europea ha esaminato e convalidato il piano in data 28 maggio 2003, sottolineando *«con soddisfazione che il piano va nella direzione di una gestione ambientalmente sana dei rifiuti in Sicilia, conformemente alle esigenze delle rilevanti direttive europee, in particolare le direttive 75/442, 91/689 e 94/62»* ed invitando *«ad impiegare tutti i mezzi necessari per una sua messa in opera efficace»*.

Il piano si compone di:

una parte principale, che contiene la parte relativa ai rifiuti urbani (capitoli 5-10), il piano degli imballaggi (capitolo 7.6), la parte relativa ai rifiuti speciali (capitoli 11-17), le azioni di supporto all'attuazione del piano (capitoli 18-22);

il piano delle bonifiche;

gli allegati tecnici, contenenti i dati, i grafici e le cartografie, nonché i criteri per la costruzione e gestione degli impianti (allegato «N»);

gli allegati documentali, contenenti i documenti richiamati nel piano e che non sono stati inseriti organicamente nel corpo del piano stesso, ma che sono, comunque, vigenti e che si armonizzano nel piano.

Il Piano comprende:

il piano degli imballaggi al capitolo 7.6;

il cronoprogramma per l'avvio della gestione integrata dei rifiuti, nonché la tempistica prevista per la realizzazione di tutte le società d'ambito al capitolo 8.2;

il termine ultimo per completare l'implementazione del suddetto cronoprogramma: realizzazione dei piani d'ambito, dei piani di raccolta differenziata e dei piani di gestione dei centri comunali di raccolta al capitolo 7.5.2.2;

le competenze delle province nell'ambito dei rifiuti speciali con la procedura e la relativa tempistica per l'attuazione del piano al capitolo 11.6.

Il tempo di attuazione è stato previsto in sei anni.

Sono state previste tre verifiche di attuazione e di aggiornamento: le prime due al 30 settembre 2004 e 30 settembre 2006 e la terza, solo di verifica di attuazione, al 30 settembre 2008.

### 3. AZIONI ED INTERVENTI ANTERIORI AL PIANO

#### 3.1 *Attività per la raccolta differenziata*

Al fine di conoscere lo stato della raccolta differenziata, con circolare dell'11 febbraio 2000 è stato chiesto a tutti i comuni di restituire compilata una scheda conoscitiva allegata alla circolare stessa. La risposta è stata del tutto positiva, tant'è che la popolazione censita è risultata essere di 5.068.607 abitanti pari al 99% della popolazione residente. La stessa percentuale (99%) riguardava i rifiuti prodotti.

Dall'analisi riferita all'intera regione, risultava un valore di 1,92% di raccolta differenziata e un valore di Kg. 1,35 di rifiuti prodotti pro-capite al giorno.

Tra gli strumenti operativi per attuare la raccolta differenziata, si è scelto, prioritariamente, di cominciare dalla stipula delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi di filiera sulla scorta degli accordi prima intercorsi tra lo stesso CONAI e l'ANCI a livello nazionale.

Ed invero:

il 7 ottobre 1999 è stata stipulata la convenzione tra il sub-commissario ed il presidente del CONAI.

il 9 febbraio 2000 è stata firmata dagli stessi stipulanti una convenzione aggiuntiva con accluse le schede tecniche.

l'11 febbraio 2000, nel contesto della emanata direttiva per la raccolta differenziata, è stata impartita puntuale istruzione a tutti i comuni di firmare le singole convenzioni con i consorzi di filiera.

Su questo versante l'attività più significativa è stata quella volta a sollecitare il CONAI ed i singoli consorzi di filiera ad istituire i centri

di conferimento dei materiali selezionati e, poi, quella di fare incontrare i rappresentanti dei consorzi di filiera con i rappresentanti dei comuni per rendere veramente operative le convenzioni; è parso opportuno, infatti, che gli investimenti nel territorio, da parte del CONAI, per realizzare i centri di conferimento, di valorizzazione e di riciclaggio, dovessero progredire di pari passo con la percentuale di raccolta differenziata.

Nel corso dell'anno 2000 si è provveduto a sollecitare la firma delle convenzioni singole tra i comuni, o gli eventuali gestori, ed i consorzi di filiera, partendo dai comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti perché da soli raggiungono il 70% della popolazione siciliana. La risposta dei comuni è stata sicuramente positiva: dei 41 comuni siciliani di entità demografica superiore a 25.000 abitanti, pressoché tutti hanno provveduto ad avviare la raccolta differenziata, attivando la procedura per la firma delle convenzioni; ciò senza contare che alcuni comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti hanno firmato le convenzioni ed hanno avviato la raccolta differenziata.

Con la circolare relativa alla raccolta differenziata, è stato stabilito che le risorse provenienti dal CONAI e destinate ai comuni per l'avvenuto conferimento differenziato delle frazioni nobili di rifiuti, dovessero transitare attraverso la contabilità speciale della stessa gestione commissariale, dal momento che si è ritenuto che, con tale sistema, si sarebbe avuta da tutti i comuni la certezza assoluta delle percentuali di raccolta differenziata effettuata e la certezza assoluta dei tempi di conferimento.

Sono state stimulate le aggregazioni tra i comuni, e soprattutto tra piccoli comuni, mediante la costituzione di consorzi di servizi o società miste o altre forme di aggregazione finalizzate, appunto, ad una gestione unitaria del servizio di gestione dei rifiuti ma anche per realizzare i cosiddetti C.C.R. (Centri Comunali di Raccolta), dal momento che tali soluzioni avrebbero potuto realizzare ottimi risultati nell'attuazione di forme e modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, secondo quanto previsto al punto 5 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

### *3.2 Impianti per la valorizzazione delle frazioni secca ed umida.*

Per quanto riguarda l'attività a monte della termovalorizzazione e cioè quella di selezione delle frazioni secche dei rifiuti – per il successivo conferimento alle piattaforme dei Consorzi di filiera – e di selezione della frazione organica, essa è stata dispiegata su due versanti:

il primo, volto alla realizzazione degli impianti di valorizzazione delle frazioni secche e di produzione di compost di qualità;

il secondo, non disgiunto dal primo, volto a promuovere le aggregazioni dei Comuni per conseguire gli obiettivi di migliore efficienza ed efficacia, oltretutto di maggiore economicità, nella gestione integrata dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata.

È stata sollecitata l'attuazione dei progetti L.S.U. approvati dai C.I.P.E. con la deliberazione del 17 marzo 1998 n. 32, e contemplati dal punto 1.17 del primo comma dell'art. 3 dell'ordinanza 2983 del 1999. Le risorse assegnate dal C.I.P.E. pari a complessive £ 20.000 milioni riguardavano l'erogazione di un contributo agli enti attuatori dei progetti medesimi pari a € 1.500 milioni per il c.d. progetto «Territorio risparmiato» (inerti) e £ 1.700 milioni per il progetto «Raccolta differenziata multimateriale».

Gli enti attuatori individuati nella delibera CIPE erano:

l'AMIA di Palermo per un impianto di trattamento inerti e ben 2 impianti di raccolta multimateriale;

la Provincia di Agrigento con tre moduli impiantistici di raccolta multimateriale;

il Comune di Catania con due moduli impiantistici di cui uno per trattamento inerti e uno di raccolta multimateriale;

il consorzio ASI Calatino di Caltagirone per un impianto di trattamento inerti;

il Comune di Randazzo, capofila di un Consorzio di comuni per un impianto di raccolta multimateriale;

il Comune di Messina per un impianto di trattamento inerti e un impianto di raccolta multimateriale.

I suddetti progetti di valorizzazione della frazione secca proveniente da raccolta differenziata hanno avuto il seguente *iter*:

Ente attuatore il Comune di Palermo e per esso l'AMIA: il progetto è calibrato per circa 1.000.000 d'abitanti ed unifica, di fatto, due progetti. Il progetto è stato approvato e finanziato, per € 4.089.134, con ordinanza commissariale n. 657 del 26 luglio 2002.

Ente attuatore il Comune di Messina e per esso la Messinambiente SpA (sul cui conto più ampiamente si dirà successivamente): il progetto calibrato per una popolazione di 600.000 abitanti, ha acquisito tutti i visti e i pareri tranne quello del Comune di Pace del Mela, che si oppone alla realizzazione del progetto per la situazione di crisi ambientale dell'area industriale nella quale sono insediati, fra gli altri impianti, un complesso petrolchimico ed una centrale termoelettrica; la conferenza di servizi tenuta l'8 novembre 2001 ha registrato il permanere dell'opposizione del Comune di Pace del Mela. Il suddetto impianto non risulta incluso tra i progetti presentati dalla società d'ambito ME3 per la scadenza del 26 agosto 2004.

Ente attuatore il Comune di Catania: il progetto, calibrato per 350.000 abitanti, non è stato ultimato per le difficoltà incontrate per la localizzazione. L'impianto non risulta incluso tra i progetti presentati dalla società d'ambito CT4 per la scadenza del 26 agosto 2004.

Ente attuatore la Provincia Regionale d'Agrigento: sono previsti tre progetti per il fabbisogno dell'intero territorio provinciale (460.000 abitanti), ubicati nelle aree dei Comuni di Aragona (area ASI), Ravanusa

(area ASI) e Menfi. I progetti presentati, ai fini del finanziamento sono stati restituiti con osservazioni. Gli impianti non risultano inclusi tra i progetti presentati dalle società d'ambito della Provincia di Agrigento per la scadenza del 26 agosto 2004.

Ente attuatore il Comune di Randazzo: l'ubicazione è stata prima trasferita nel territorio del Comune di Piedimonte Etneo e poi riportata nel Comune di Randazzo; la redazione del progetto esecutivo non è stata ultimata. L'impianto non risulta incluso tra i progetti presentati dalla società d'ambito CT1 per la scadenza del 26 agosto 2004.

I progetti per il recupero dei materiali inerti (denominati «*Territorio risparmiato*») hanno avuto il seguente iter:

Ente attuatore il Comune di Palermo e per esso l'AMIA: il progetto è stato approvato con ordinanza commissariale n. 22 del 24 gennaio 2001 per € 3.200.999,86. La gara d'appalto è stata espletata ed i lavori sono stati consegnati.

Ente attuatore il Comune di Messina e per esso la Messinambiente SpA; il progetto è ancora in corso di redazione per le difficoltà incontrate nella localizzazione dell'opera.

Ente attuatore il Comune di Catania: il progetto è stato già redatto, ma si è in attesa della definitiva ubicazione.

Comune di Caltagirone, ente attuatore il Consorzio ASI di Caltagirone: il progetto è stato approvato con ordinanza commissariale n. 673 del 7 agosto 2002 per € 774.685,35.

Inoltre, è stato finanziato un impianto di recupero di inerti predisposto dal Comune di Gela, con ordinanza n. 322 del 22 maggio 2001 per € 1.140.627,60.

È stato inoltre approvato e finanziato al Comune di Messina per £ 850.000.000 il progetto per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici «bianchi», inserito anch'esso nell'ordinanza ministeriale (all'art. 12, punto g), che dovrà servire le regioni Sicilia e Calabria. È in corso di istruttoria il progetto complessivo dell'impianto di trattamento dei beni durevoli nell'Area ASI del Comune di San Filippo del Mela, per € 516.287,55.

### 3.3 Centri Comunali per la Raccolta differenziata.

Un'attività molto significativa, per incentivare la raccolta differenziata, è stata quella volta alla realizzazione dei C.C.R. (centri comunali di raccolta) nei Comuni d'entità demografica superiore a 10.000 abitanti, e delle cosiddette isole ecologiche nei Comuni d'entità demografica inferiore a 10.000 abitanti, per lo stoccaggio provvisorio delle frazioni raccolte in maniera differenziata.

Dei circa 300 progetti (CCR ed isole ecologiche), inoltrati dai Comuni, per lo stoccaggio delle frazioni secche dei rifiuti raccolte in maniera differenziata, alla fine del 2001 ne risultavano finanziati n. 230 per complessive £ 59.123.000.000.

Al fine di realizzare le piazzole di stoccaggio nei circa 90 comuni, sui circa 270 con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, che non hanno presentato progetti, è stata predisposta un'ulteriore circolare, la n. 14000 del 19 novembre 2001.

In particolare entro il 2002 sono stati finanziati 42 Centri comunali di raccolta, di cui tre ultimati, e oltre 200 progetti di Isole ecologiche, di cui 130 già ultimati e 41 con i lavori in corso.

### 3.4 Attività di formazione, comunicazione e sensibilizzazione.

Un'attività di comunicazione e sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata rivolta ai giovani in età scolare è stata dispiegata a seguito della circolare commissariale n. 3380 del 4 aprile 2001, e si è articolata in tre iniziative: la prima, intitolata «*Crea il tuo manifesto per una campagna pubblicitaria sui rifiuti*», rivolta alle scuole materne ed elementari, la seconda, «*Costruiamo il laboratorio del riciclo*», rivolta alle scuole medie di primo grado, e la terza, «*Il ciclo del riciclo nella tua città*», rivolta alle scuole medie di secondo grado.

Con ordinanza commissariale n.210 del 4 aprile 2001 è stata prevista una spesa di lire 2.227.000.000.

L'iniziativa ha certamente dato positivi risultati; rimane il fatto, però, che appare opportuno che tale attività d'informazione, comunicazione e formazione venga prevista all'interno dei piani d'impresa, non potendo detta attività di sensibilizzazione e quella di gestione della raccolta differenziata essere disgiunte ma, anzi, dovendo camminare necessariamente di pari passo.

Inoltre, con ordinanza commissariale n. 252 del 13 aprile 2001, è stato approvato il bando per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per attività di informazione, sensibilizzazione e partecipazione della cittadinanza alle attività di raccolta differenziata, prevedendo una spesa di lire 5.000.000.000.

I comuni ammessi al finanziamento sono stati invitati a dettagliare i progetti secondo le indicazioni fornite dalla gestione commissariale.

### 3.5 *Discariche.*

Sino alla fine di 2002 sono state finanziate le discariche di Bolognetta e di Castellana, in provincia di Palermo, per le quali sono state espletate le procedure di gara.

Sempre in provincia di Palermo, è stato finanziato l'ampliamento della terza vasca della discarica di Bellolampo. Inoltre, è stato approvato il progetto per la realizzazione della IV vasca sempre della discarica di Bellolampo.

Sono state avviate le procedure per lo spostamento del poligono militare di tiro, al fine di consentire l'utilizzazione dell'area di Bellolampo, per ubicare e realizzare tutti gli impianti ed i presidi necessari per una gestione integrata dei rifiuti della città capoluogo della regione; ma, l'aspetto più significativo dell'operazione consiste nel fatto che lo spostamento consentirà di prevedere in un'unica area, già da sempre in parte utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tutti gli impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, che rimarranno immersi nel verde di un parco di circa 200 ettari nei pressi della città di Palermo.

Va aggiunto che è stato erogato alla Prefettura di Palermo il finanziamento richiesto per la realizzazione di una discarica per inerti, nel territorio dei Comune di Terrasini.

In provincia di Catania sono state finanziate le discariche di Grotte San Giorgio, nel territorio del Comune di Catania, e di Mineo.

In provincia di Messina, dove si registra la più grave situazione di crisi, tanto che il comune capoluogo è stato costretto a smaltire i propri rifiuti nelle province di Catania e di Palermo, e nel territorio del Comune di Gela, la Prefettura sta provvedendo alla realizzazione di discariche nei territori dei Comuni di Barcellona, Cesare, Francavilla, San Piero Patti e Tripi.

### 3.6 *Trattamento del rifiuto indifferenziato ai fini della termovalorizzazione.*

Il quadro normativo di riferimento per il trattamento della frazione residuale dei rifiuti prodotti in Sicilia, a valle della raccolta differenziata, è stato profondamente modificato con l'intervento dell'ordinanza n.3190 del 22 marzo 2002. Infatti, il perno del sistema è divenuta la termovalorizzazione della frazione residuale dei rifiuti, mentre le precedenti ordinanze centravano l'attenzione sulla produzione del combustibile derivato dai rifiuti, anche a prescindere dalla sua successiva termovalorizzazione.

In esecuzione delle disposizioni della predetta ordinanza, con ordinanza commissariale n.638 del 26 luglio 2002, è stato approvato l'Avviso per l'individuazione di impianti e di strutture esistenti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, prodotti dai comuni siciliani, al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonché di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi.

Inoltre, con ordinanza commissariale n.670 del 5 agosto 2002, è stato approvato l'Avviso pubblico per la stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della regione siciliana.

#### 4. ATTUAZIONE DEL PIANO

Così come enunciato in precedenza il Piano comprende il cronoprogramma per l'avvio della gestione integrata dei rifiuti (tempistica per la creazione e l'avvio delle società d'ambito, per la presentazione dei piani d'ambito e dei piani comunali di raccolta differenziata, per i piani provinciali dei rifiuti speciali).

La relativa tempistica è stata rispettata:

tutte le società di ambito sono state costituite, a copertura di tutto il territorio siciliano entro il 31 dicembre 2002, anche se, in moltissimi casi, si è dovuti ricorrere alle nomine di commissari *ad acta* per approvare le delibere di consiglio e gli Statuti per la costituzione delle Società;

alla data del 24 giugno 2003 tutti gli ATO hanno consegnato il Piano d'ambito;

con ordinanza commissariale n. 885 dell'8 agosto 2003 è stata adottata la tariffa d'ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati prevista e sono state date indicazioni alle società di ambito per il recepimento;

il Commissario delegato ha adottato un modello di tariffa ed ha invitato le società di ambito ad adottare un modello analogo, ritagliato sulla propria situazione, entro settembre 2003;

entro tale data ogni ATO ha approvato la tariffa provvisoria d'ambito, che consente di inquadrare economicamente l'attività dell'ambito stesso;

è stata avviata un'attività di assistenza tecnica nazionale PON ATAS per l'esame dei piani d'ambito;

con ordinanza n. 1176 del 6 settembre 2004 sono state approvate le «Linee guida per la formulazione di un contratto a risultato», a conclusione del lavoro effettuato da un apposito tavolo tecnico, cui hanno partecipato rappresentanti delle società d'ambito, delle province regionali, del CONAI e delle organizzazioni degli operatori economici del settore.

##### 4.1 *Aggregazioni dei comuni per la gestione integrata dei rifiuti e le società d'ambito.*

Per incentivare la raccolta differenziata, obiettivo prioritario, in coerenza con le previsioni di Piano, è stato quello di promuovere ed attuare le aggregazioni di comuni e province per ambiti territoriali ottimali e di promuovere, altresì, le azioni finalizzate alla gestione integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 identifica nelle Province (salvo diversa dispo-

zione delle leggi regionali) l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti. Nella Regione Siciliana è demandato al Commissario delegato, tramite le proprie strutture tecniche, l'individuazione degli ambiti di gestione anche a livello subprovinciale, purché sia comunque assicurato il superamento della frammentazione della gestione.

Il Commissario delegato ha previsto l'ubicazione dei presidi di valorizzazione delle frazioni secche e di produzione del compost di qualità con il decreto n. 280 del 19 aprile 2001, il quale, richiamando l'art. 6 della ordinanza ministeriale n. 3072/2000, ha provveduto alla individuazione dei Comuni sede di impianto e degli ambiti per la selezione e valorizzazione della frazione secca, dei 25 A.T.O., (allegato A dell'ordinanza 280/2001), nonché dei comuni sede di impianto e dei sub-ambiti per la produzione di compost, e dei 35 sub-A.T.O (allegato B dell'ordinanza 280/2001).

Le «Linee guida per la raccolta differenziata», approvate con ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002, hanno esteso gli A.T.O. ed i sub-A.T.O. per la gestione integrata della raccolta differenziata (materiale secco da R.D. e umido da R.D.) alla gestione integrata dei rifiuti, cioè anche alla gestione della frazione residuale a valle della raccolta differenziata, realizzando così quella sinergia nella gestione dei rifiuti che è alla base delle «Linee guida» stesse, così diminuendo il possibile numero di aggregazioni in ambiti territoriali ottimali da 69 (25 ATO per la frazione secca, 35 sub-ATO per la frazione umida, 9 ATO per il CDR) a 25 ATO per la gestione integrata.

Sulla base di richieste provenienti dagli enti locali ed in accordo con la relativa provincia, gli ATO sono stati portati a 27, creando l'ATO delle Isole Eolie e quello delle alte Madonne; entrambi i territori hanno, infatti, particolari peculiarità che sono state in tal modo riconosciute.

Come già detto, entro il 24 giugno 2003, la Sicilia si è dotata di 27 Piani attuativi del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, presentati dalle 27 società d'ambito; entro il 30 settembre 2003 i Piani sono stati integrati anche con la previsione della tariffa provvisoria d'ambito; è stato, pertanto, disegnato il percorso, differenziato per ogni ATO, per uscire dall'emergenza, raggiungendo i livelli di raccolta differenziata previsti dalla normativa.

Al fine di facilitare la risoluzione della questione più controversa, quella del passaggio del personale, in data 20 aprile 2004, il commissario delegato e le organizzazioni sindacali hanno stipulato un accordo quadro a livello regionale che riguarda le modalità di passaggio del personale e sono state inviate delle linee guida per la redazione dei contratti «a risultato». Lo stesso 20 aprile 2004, con protocollo n. 7990, è stata inviata una nota-diffida alle società di ambito e agli enti soci per adottare, entro il 31 maggio, le delibere di giunta per la ricognizione di personale, mezzi ed attrezzature per la gestione integrata da trasferire alle società d'ambito, e per porre in essere, entro il 30 giugno, gli atti necessari all'avvio della gestione integrata. A seguito di ciò, tutti gli enti soci hanno adottato gli atti ricognitivi per il totale passaggio della gestione operativa alle società

di ambito. In data 1° luglio 2004 è stata inviata una successiva circolare per chiedere un aggiornamento della situazione e diffidare gli enti locali ad adottare tutti gli atti affinché la gestione operativa possa passare alle società di ambito.

Sono state emesse due circolari n. 24737 del 17 dicembre 2003 e n. 10444 del 10 maggio 2004, per stabilire criteri, modalità e tempi per la presentazione dei progetti da parte delle società di ambito per i finanziamenti, a valere sulla misura 1.14 del POR Sicilia 2000-2006, per la gestione integrata dei rifiuti. Entro il termine di scadenza del 26 agosto 2004, le Società d'ambito hanno presentato i progetti per i piani di comunicazione, gli impianti, le attrezzature per l'avvio della gestione integrata dei rifiuti, che, in conformità ai piani d'ambito già presentati, consentiranno una effettiva riduzione delle tariffe per i cittadini.

#### *4.2 Attività di formazione, comunicazione e sensibilizzazione.*

L'attività di sensibilizzazione svolta da parte dell'ufficio del commissario ha riguardato le tre azioni principali previste dal Piano «Riduzione, Riutilizzo e Raccolta differenziata», attraverso il coinvolgimento delle comunità scolastiche e delle comunità locali. Risultano finanziati 69 progetti di comunicazione ai comuni con meno di 10.000 abitanti, per un importo di euro 1.500.000. Nel corso del mese di maggio 2004 è stata effettuata la prima campagna pubblicitaria a livello regionale per la promozione della raccolta differenziata, effettuata sui quotidiani a diffusione regionale, sulle radio e sulle TV locali. Ogni piano d'ambito doveva prevedere ed ha previsto al suo interno la parte della comunicazione. Nel corso dei mesi di febbraio, marzo ed aprile è stato portato a termine un piano di formazione degli operatori degli ATO e delle Province regionali, finalizzato all'avvio della gestione operativa. In data 1 aprile 2004 è stato avviato il cosiddetto «Progetto 102» per la formazione, a seguito di selezione pubblica, di 90 operatori ambientali, che sono stati successivamente assegnati alle società di ambito ed alle province regionali per le attività di raccolta dati e pianificazione.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2004, in collaborazione con il FORMEZ, sono stati svolti 6 corsi base sulla gestione integrata dei rifiuti. Detti corsi sono stati svolti 2 a Palermo e uno ciascuno ad Agrigento, Catania, Messina e Siracusa ed hanno visto la partecipazione di dipendenti degli enti locali e di rappresentanti delle società d'ambito.

Altri due corsi specialistici, l'uno sui rifiuti speciali, l'altro sulla comunicazioni, sono stati svolti a Palermo, con la partecipazione della medesima tipologia di soggetti.

#### *4.3 Rapporti con i consorzi di filiera.*

Nel corso del 2004 sono state avviate, di concerto con il CONAI ed i Consorzi di filiera, una serie di indagini merceologiche di maggior dettaglio.

In via sperimentale è stato sospeso il transito attraverso l'Ufficio del commissario dei corrispettivi dovuti dai consorzi di filiera per la raccolta differenziata effettuata da Comuni e società di ambito, con conseguente dirottamento degli stessi alle piattaforme, senza che si registrasse un sensibile calo dei suddetti corrispettivi.

Un dato interessante, riguardante i pagamenti provenienti dai consorzi di filiera, che sono transitati attraverso la struttura per poi andare ai comuni o ai soggetti delegati dai comuni stessi, è riportato nella sottostante tabella.

	2001	2002		2003		Fino al 30 giugno 2004	
	Euro	Euro	Incr. %	Euro	Incr. %	Euro	Incr. % Proiezione
COMIECO	1.161.038,00	1.235.322,03	6%	1.817.848,92	47%	1.281.698,47	41%
COREPLA	434.232,14	982.693,23	126%	982.848,08	0,02	905.668,06	84%
C.N.A.	-	1.846,93		4.521,19	145%	5.720,15	153%
C.I.A.L.	-			4.409,47		125,79	- 94%
COREVE	-			140.197,35	123%	34.164,24	- 51%
TOTALE	1.595.270,14	2.282.758,62	43%	2.949.825,01	29%	2.227.376,71	51%

Dalla tabella si può vedere che il totale incassato cresce negli anni dal 2001 al 2003 da circa 1.595.000 a 3.000.000 di euro, e che la tendenza per il 2004 è di un ulteriore raddoppio, dovuto, soprattutto a carta e plastica, mentre si ha un sensibile calo tendenziale per acciaio ed alluminio.

#### 4.4 Regolamenti comunali per la gestione integrata dei rifiuti.

Risultano emanati sia i regolamenti comunali che i regolamenti di ambito.

#### 4.5 Impianti per la raccolta differenziata.

L'altro presupposto per incrementare la raccolta differenziata è costituito dalla realizzazione e messa in esercizio dei necessari presidi, quali i centri comunali di raccolta e le isole ecologiche.

Per quanto riguarda l'impiantistica di base (isole ecologiche e centri comunali di raccolta) si è fatta una campagna di sensibilizzazione presso i comuni dell'isola, che ha prodotto risultati soprattutto con riferimento ai comuni al di sotto di 10.000 abitanti.

In sintesi, la situazione è la seguente:

sono state finanziate 244 isole ecologiche per un importo di euro 18.622.931; per 235 progetti i lavori risultano iniziati, per un importo di euro 17.226.938, mentre per 218 sono già ultimati.

sono state finanziati 64 CCR per un importo di euro 42.315.379; per 29 progetti i lavori risultano iniziati, per un importo di euro 10.276.641.

#### *4.6 Impianti per la valorizzazione delle frazioni secca ed umida.*

Per quanto riguarda gli impianti di compost e di valorizzazione della frazione secca si prevede un'attuazione per fasi successive, tenendo conto dello sviluppo dell'intercettazione delle frazioni secche e dell'umido che passa dalla situazione attuale di circa l'uno per cento dell'umido, e di circa il quattro e cinquanta per cento del secco, alla situazione a regime e cioè a quella in cui si prevede di intercettare il 12 per cento di umido e il 23 per cento del secco.

Il Piano di gestione dei rifiuti prevedeva che ogni ambito territoriale ottimale adattasse la programmazione regionale al proprio piano d'ambito, decidendo se realizzare o meno l'impianto previsto o se raggiungere i livelli di raccolta differenziata utilizzando impianti esistenti o di ambiti vicini. Questo è stato fatto nei piani d'ambito, che hanno previsto la realizzazione di 27 impianti di compostaggio e 25 impianti per la selezione della frazione secca.

La circolare n. 24737 del 17 dicembre 2003 stabilisce le disponibilità finanziarie per ogni ATO a valere sui fondi a disposizione della Struttura commissariale (euro 240.000.000), i criteri di priorità e le modalità di finanziamento (suddivisa in due fasi: la prima per il 75% dell'importo e la seconda per il 25%, con la quale sarà attribuita anche la premialità con le modalità previste nella circolare stessa).

#### *4.7 Realizzazione di discariche ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997.*

I prefetti, d'intesa con l'ufficio del commissario delegato, hanno provveduto a chiudere, alla data del 30 giugno 2002, ben 211 delle citate 325 discariche e quindi il 65 per cento delle stesse; alcune perché esaurite ed altre per le cattive condizioni tecnico-ambientali. Ad oggi, risultano ancora in esercizio circa 70 discariche.

A regime sono previste dal Piano 25 discariche per rifiuti solidi urbani per le necessità di abbancamento relative al periodo di validità dello stesso e, a partire dal 16 luglio 2005, destinate esclusivamente ai sovvalli provenienti dalle lavorazioni della raccolta differenziata ed a quelli provenienti dalla termovalorizzazione.

#### 4.8 *La valorizzazione mediante produzione di energia.*

S'è già detto che la procedura relativa alla raccolta differenziata consentirà di trattare, a regime, almeno il 35% dei rifiuti prodotti in Sicilia; la restante parte è previsto che debba essere trattata, in perfetta coerenza con la normativa vigente, mediante la valorizzazione finalizzata al recupero di energia.

L'art. 4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificato dall'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, così come in premessa ricordato, prevede che il Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana – sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti ed a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia; impianti da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri impianti industriali, esistenti nel territorio della Regione, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica in sostituzione totale o parziale dei combustibili ora impiegati. Per dare esecuzione alla normativa di cui al citato art. 4 è stato emanato apposito avviso pubblico. Le procedure si sono concluse nel gennaio 2003.

Il 17 giugno del 2003 sono state sottoscritte le relative convenzioni. A seguito di presentazione da parte dei proponenti dei progetti definitivi e nei successivi mesi di luglio ed agosto si sono svolte le prime conferenze di servizio istruttorie ex art. 27 e 28 dei D.Lgs 22/97, cui sono stati invitati tutti i soggetti interessati ai quattro sistemi individuati.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'ordinanza n. 3334 del 23/01/04, il 15 marzo sono stati notificati i quattro progetti, per i quattro sistemi integrati, al Ministero dell'ambiente, per la valutazione di impatto ambientale.

La commissione V.I.A., in data 10 giugno 2004, ha espresso parere favorevole con prescrizioni. In seguito a tale parere sono state convocate le conferenze decisorie per le autorizzazioni ex art. 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si sono concluse nel mese di agosto del 2004. Nelle more dell'autorizzazione e della realizzazione del sistema della termovalorizzazione, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che consente di definire i passi necessari per partire con la consegna del rifiuto indifferenziato ai 4 operatori industriali, che provvederanno allo smaltimento in discarica.

I sistemi integrati per il trattamento dei rifiuti residui a valle della raccolta differenziata sono, come già detto, quattro, e in particolare:

Localizzazione del termovalorizzatore a Casteltermini.

Il sistema è proposto dalla società Platani energia ambiente S.c.p.a., di cui fanno parte Elettroambiente S.p.A., Enel Produzione S.p.A., EMITS.p.A., AMIA S.p.A., Catanzaro Costruzioni S.r.l.

L'ambito territoriale di riferimento è costituito dai seguenti Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti (A.T.O.): AGI, AG2,

AG3 – CL1 – CL2 – PA4 (con esclusione dei comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia e Villabate), ridenominato PA4 sud.

Sono previsti due impianti per la selezione meccanica della frazione indifferenziata e la biostabilizzazione della frazione umida, quattro stazioni di trasferimento e due discariche per sovvalli.

Localizzazione del termovalorizzatore ad Augusta.

Il sistema è proposto dalla società Tifeo energia ambiente S.c.p.a., di cui fanno parte Elettroambiente S.p.A., Enel Produzione S.p.A., L'Altecoen Tecnoservizi Ambientali S.r.l., Panelli Impianti Tecnologici S.p.A..

L'ambito territoriale di riferimento è costituito dai seguenti Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti (A.T.O.): CT4, CT5 – SRI – SR2 – EN1 – RG1.

Sono previsti tre impianti per la selezione meccanica della frazione indifferenziata e la biostabilizzazione della frazione umida, tre stazioni di trasferimento e quattro discariche per sovvalli.

Localizzazione del termovalorizzatore a Palermo

Il sistema è proposto dalla società Palermo energia ambiente S.c.p.a., di cui fanno parte Falck S.p.A., Actelios S.p.A., AMIA S.p.A., EMIT S.p.A., Consorzio ASI (Palermo), Aster S.p.A., Gecopre S.p.A., Sa-fab S.p.A.

L'ambito territoriale di riferimento è costituito dai seguenti Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti (A.T.O.): PAI – PA2 – PA3 – PA5 – TP1 – PA4 (con esclusione dei comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia e Villabate), ridenominato PA4 nord.

Sono previsti due impianti per la selezione meccanica della frazione indifferenziata e la biostabilizzazione della frazione umida, tre stazioni di trasferimento e tre discariche per sovvalli.

Localizzazione del termovalorizzatore a Paternò

Il sistema è proposto dalla società Sicilpower S.p.a., di cui fanno parte DGI – Daneco Gestione Impianti S.p.A., Waste Italia S.p.A., Tecnip Italy S.p.A., Siemens S.p.A., L'Altecoen Tecnoservizi Ambientali S.r.l., DB Group S.p.A..

L'ambito territoriale di riferimento è costituito dai seguenti Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti (A.T.O.):CT1- CT2 – CT3 – MEI – ME2 – ME3 – ME4.

Sono previsti un impianto per la selezione meccanica della frazione indifferenziata e la biostabilizzazione della frazione umida, tre stazioni di trasferimento e una discarica per sovvalli.

## 5. RIFIUTI SPECIALI

In linea con le indicazioni discendenti dalle direttive della Comunità Europea, la pianificazione del settore dei rifiuti speciali è stata imperniata sui seguenti principi fondamentali:

- prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
- massimizzazione e riuso del recupero, attraverso il riciclo, il reimpiego ed il riutilizzo;
- sviluppo di tecnologie che assicurino un'elevata protezione ambientale ed un incremento della qualità dei servizi di gestione.

### 5.1 I Piani di settore

Per la redazione del Piano si è proceduto attraverso l'elaborazione dei cosiddetti Piani di settore, di seguito specificati

#### 5.1.1 Piano dello stoccaggio provvisorio

Il Piano individua i criteri di localizzazione e di realizzazione degli impianti di stoccaggio provvisorio per rifiuti pericolosi e non, intendendo per stoccaggio le attività di smaltimento individuate al punto D15 dell'allegato B, nonché al punto R 13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22 del 1997.

La pianificazione del settore riveste carattere di emergenza per la carenza di impianti di stoccaggio conto terzi nella Regione (con l'unica eccezione rappresentata da quelli dedicati alla raccolta degli oli minerali esausti) ed ha lo scopo di limitare il più possibile la movimentazione dei rifiuti prima dell'avvio alla loro destinazione finale. Le province di Catania, Palermo e Trapani risultano soddisfatte relativamente allo stoccaggio degli oli minerali esausti, mentre per quanto riguarda lo stoccaggio relativo alle restanti tipologie di rifiuti, soltanto nella provincia di Agrigento esiste un impianto. Palermo, Catania e Siracusa, inoltre, offrono anche impianti per lo stoccaggio di limitate tipologie di rifiuti.

Va tuttavia sottolineato che nelle Province di Siracusa, Messina e Caltanissetta i grossi poli industriali sono, comunque, provvisti di impianti di stoccaggio di rifiuti prodotti in conto proprio.

#### 5.1.2 Piano dei rifiuti inerti

Sulla base dei riferimenti normativi che regolano il settore ed in funzione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti inerti nel territorio siciliano le linee guida del Piano di settore sono state orientate prediligendo le attività di recupero e minimizzando lo smaltimento, attraverso il conferimento in discarica, dei rifiuti non recuperabili.

Inoltre si è tenuto in considerazione l'incremento entro il 2020 della frazione (calcestruzzo) che andrà aumentando, in conseguenza delle demolizioni degli edifici realizzati fino agli anni '50-60.

Sulla base di ciò, si è stabilito un valore prudenziale di rifiuti da costruzione e demolizione di circa 0,4 tonn/abitante per anno, dato questo sottostimato rispetto ad un valore medio nazionale di 0,6 tonn/abitante per anno.

Per quanto sopra detto, le attività devono essere finalizzate alla realizzazione delle seguenti tipologie impiantistiche:

impianti fissi e/o mobili di recupero (frantumazione, cernita e miscelazione);

impianti di recupero ambientale di aree degradate, attraverso rimodellamenti morfologici;

discariche per rifiuti speciali inerti.

Il Piano inoltre prevede, in armonia con la normativa vigente, i criteri di localizzazione delle discariche e dei centri di recupero, la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997 ed i relativi elaborati progettuali.

Considerato che gli impianti oggi esistenti, sia di recupero che discariche, non sono in grado di assicurare lo smaltimento dei rifiuti indicati, si dovrà andare ad individuare, attraverso i Piani provinciali attuativi, il fabbisogno impiantistico riferito sia alle attività di recupero che di smaltimento, da individuare nel territorio regionale.

#### 5.1.3 Piano dei centri di rottamazione

Nella predisposizione del piano di settore si è cercato di identificare e localizzare, in ciascun ambito ottimale, gli impianti per la messa in sicurezza, la demolizione e la rottamazione dei veicoli a motore.

I dati che hanno portato alla predisposizione del Piano sono stati desunti, tenendo conto:

delle immatricolazioni, radiazioni e parco veicoli circolanti, suddivisi per provincia e categoria (Fonte: ACI);

composizione tipo di un'autovettura (Fonte: FIAT);

superficie di un centro-tipo (Fonte: ARTA – Servizio Rifiuti);

centri di rottamazione esistenti (Fonte: ARTA – Servizio Rifiuti e Comuni dell'Isola);

fabbisogno di superficie in ambito regionale.

Da tali dati si è pervenuti alla seguente situazione in Sicilia:

veicoli circolanti: 3.307.034 (dato riferito al 31 dicembre 2000)

veicoli immatricolati: 169.113 (dato riferito all'anno 2000)

veicoli radiati: 133.123 (dato riferito all'anno 2000)

L'attività svolta dai centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, può essere suddivisa sinteticamente nelle seguenti fasi:

Fase A – Bonifica e messa in sicurezza;

Fase B – Recupero dei materiali di pregio;

Fase C – Rottamazione;  
Fase D – Frantumazione.

Il Piano, inoltre, prevede, in armonia con la normativa vigente, i criteri di localizzazione dei centri di rottamazione, la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997 ed i relativi elaborati progettuali. Infine, è da sottolineare che, allo scopo di favorire il processo di razionalizzazione di tali attività nel territorio, i Comuni sono obbligati ad individuare i siti urbanisticamente idonei nelle zone destinate ad insediamenti industriali ed artigianali. Ove non ricorrano dette possibilità, si potrà procedere in variante allo strumento urbanistico, purché vengano rispettate le condizioni riportate nei criteri di localizzazione.

#### 5.1.4 Piano dei rifiuti sanitari

La produzione dei rifiuti sanitari è correlata ai servizi ed alle attività delle strutture operanti nel territorio.

I dati sono stati estrapolati dall'analisi di quelli ricavati attraverso il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) e la verifica e l'integrazione di detti elementi, mediante acquisizione di informazioni presso le strutture sanitarie.

Chiaro è che le analisi effettuate fanno riferimento a tipologie di rifiuti sanitari individuate con i vecchi codici CER.

In estrema sintesi i quantitativi di produzione dei rifiuti sanitari sono così suddivisi:

sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento	14 tonn
sanitari non pericolosi	90 tonn
sanitari pericolosi non a rischio infettivo	697 tonn
sanitari pericolosi a rischio infettivo	3.795 tonn

Per i rifiuti sanitari pericolosi, l'art. 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede che gli stessi debbano essere smaltiti mediante termodistruzione. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione fosse insufficiente al fabbisogno, il Presidente della Regione, d'intesa con i Ministeri della Sanità e dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento di tali rifiuti anche in discarica controllata, previa sterilizzazione.

In Sicilia, l'Assessorato alla Sanità ha previsto negli anni passati un piano di finanziamento per gli impianti di sterilizzazione; dal canto suo, l'Assessorato al Territorio ed Ambiente ha via via autorizzato impianti di termodistruzione dedicati. Di fatto, molti degli impianti di incenerimento autorizzati, ad oggi non sono operativi; altri (quelli delle strutture ospedaliere) non risultano operativi in quanto non sono stati adeguati alle normative vigenti.

Alla luce quindi della produzione di rifiuti sanitari e degli impianti esistenti, si è verificato che, mentre per le province di Palermo e Catania,

risulta soddisfatto il fabbisogno impiantistico, per le altre province rimane una carenza di strutture dedicate.

Il Piano, quindi, prevede che si dovrà tenere conto, anche nella valutazione della potenzialità degli impianti di termodistruzione per il settore industriale, del fabbisogno non soddisfatto per i rifiuti sanitari.

Infine, è stato previsto, per la carenza di impianti di smaltimento dei rifiuti sopra indicati, di ricorrere al deposito preliminare degli stessi. Pertanto, al fine di regolarizzare le fasi di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, sarà possibile fare ricorso all'operazione di smaltimento D13 (raggruppamento preliminare di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) definita dall'allegato B al decreto legislativo n. 22 del 1997, con un periodo massimo consentito di stoccaggio non superiore ai cinque giorni.

È stato attivato l'impianto sito in contrada Bellolampo (Palermo), che ha una potenzialità tale da poter distruggere i rifiuti di tutta la Sicilia occidentale.

#### 5.1.5 Impianti mobili

Anche per gli impianti mobili sono state indicate linee guida, nella considerazione che una pianificazione del settore potrà essere portata a termine soltanto quando sarà stata definita la pianificazione relativa ai rifiuti industriali e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali inerti.

#### 5.2 I rifiuti speciali nel Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia

Il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia accoglie al proprio interno i precedenti atti di pianificazione e li armonizza in un contesto unitario, indicando altresì, in questa prima fase di pianificazione, le linee guida fondamentali per la corretta ubicazione, la realizzazione e la successiva gestione di tutte le tipologie impiantistiche che devono costituire i necessari presupposti per la gestione dei rifiuti speciali, specificando nel dettaglio anche la documentazione necessaria per la presentazione del progetto inerente gli impianti di smaltimento e/o recupero.

È stata rimandata, di fatto, la localizzazione di detti impianti ad ulteriori atti di attuazione della pianificazione.

Tutto ciò anche nella considerazione che oggi in Sicilia esistono soltanto una discarica per rifiuti industriali ed un impianto di trattamento.

Il Piano contiene, inoltre, ulteriori indicazioni per particolari tipi di rifiuti come, ad esempio:

l'amianto, prevedendo la elaborazione di un piano regionale specifico per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, che dovrà essere elaborato tenendo conto delle linee generali del Piano regionale di gestione dei rifiuti, anche se per la sua redazione si è scelto di attendere l'emanazione dei disciplinari tecnici, nonché l'istituzione di idonee misure per il tratta-

mento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da materiale di costruzione contenente amianto previste dalla Comunità Europea;

i rifiuti industriali; in Sicilia, i poli industriali di maggiore spicco, di fatto coincidono con i poli petrolchimici di Caltanissetta (Gela), Siracusa e Messina (Milazzo). Pianificare secondo ambiti territoriali ottimali, che di fatto coincidono con gli ambiti provinciali, non consentirebbe una logica distribuzione degli impianti di smaltimento e/o recupero sul territorio siciliano.

### *5.3 Ulteriore Pianificazione e attività di attuazione della pianificazione*

Successivamente all'adozione del Piano sono stati emanati i seguenti ulteriori provvedimenti a ulteriore integrazione della pianificazione:

Con ordinanza n. 1243 del 31 dicembre 2002 è stato adottato il programma per la decontaminazione degli apparecchi contenenti PCB-PCT.

Con ordinanza n. 2057 dell'11 novembre 2003 è stata adottata l'ordinanza che approva la bozza di piano per i rifiuti contenenti PCB-PCT non soggetti ad inventario.

Con ordinanza n. 324 del 25 marzo 2004, in accordo con le direttive del Tavolo Interregionale, concordate con gli uffici della Commissione europea, è stato integrato il Programma per la decontaminazione degli apparecchi contenenti PCB-PCT.

Per quanto riguarda la pianificazione dei rifiuti speciali nel suo complesso è stata attivata una specifica attività di assistenza tecnica a livello nazionale (PON ATAS), che ha consentito, dopo la presentazione, entro il mese di giugno 2003, da parte di sole cinque Province regionali, dei piani per la gestione dei rifiuti speciali previsti nelle procedure di attuazione del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, di giungere entro il mese di ottobre 2003 alla presentazione degli altri quattro piani e delle integrazioni a quelli già presentati.

Ciò ha permesso di adottare entro la scadenza del 30 settembre 2004, prevista nel Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, i piani provinciali per la gestione dei rifiuti speciali.

## **6. BONIFICHE DEI SITI INQUINATI E DELLE DISCARICHE DISMESSE**

Con circolare del Commissario delegato n. 1111 del 20 marzo 2000, successivamente integrata con note n. 4144 del 20 luglio 2000 e n. 6000 del 25 ottobre 2000, è stata avviata la procedura per la predisposizione del Piano delle Bonifiche. L'esame delle oltre 750 schede informative pervenute dai Comuni e da altri Enti pubblici, che sono state anche inserite in un archivio informatizzato, ha consentito di predisporre il Piano, approvato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002.

Con ordinanza commissariale n.1051 del 12 dicembre 2001, è stato approvato il programma di interventi per le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio, ai sensi dell'art. 6, comma 1-ter, dell'ordinanza n. 2983/1999, anche al fine di pervenire alla predisposizione del Piano delle bonifiche delle aree inquinate, ai sensi dell'art.1, comma 1, della predetta ordinanza.

Detto piano comprende i 1009 siti segnalati dagli enti locali interessati.

Le attività di caratterizzazione sono state, comunque, già avviate, con l'ausilio, in particolare, dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi, divenuti strutture periferiche dell'ARPA Sicilia, a seguito della sua istituzione, ai sensi dell'art. 90 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6.

Nel corso del mese di novembre del 2001, sono stati sottoscritti contratti a tempo determinato con 40 operatori da assegnare ai LIP, ai sensi dell'art.6, comma 4, dell'ordinanza n. 2983/1999. I predetti contratti sono stati rinnovati per un biennio, a partire dal 1° luglio 2002, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3190 del 22 marzo 2002. Nel corso dell'anno 2002 sono stati finanziati alla Provincia di Siracusa gli interventi di bonifica delle discariche di Vittoria e di Santa Croce Camerino, per oltre 3.600.000 euro, ed alla Prefettura di Messina l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza della discarica di Portello Arena, in Messina, per oltre 1.400.000 euro.

Inoltre, è stato finanziato il progetto approvato dalla Prefettura di Catania per l'utilizzazione della cava di Monte Calvario, nel territorio del Comune di Biancavilla, per il deposito del materiale di scavo proveniente dai lavori per la depolverizzazione dell'abitato, a seguito dell'accertamento che l'elevata percentuale di tumori all'apparato respiratorio fra gli abitanti era da collegare alla presenza di fibre anfiboliche, paragonabili all'amianto per la loro pericolosità, nel materiale inerte utilizzato come fondo stradale.

Occorre evidenziare che il territorio del Comune di Biancavilla è stato inserito fra i siti inquinati di interesse nazionale, in considerazione dell'elevato numero di patologie causate dalla presenza nel terreno di fibre di materiale, ora denominato fluoroedenite, che manifesta effetti simili all'amianto. Sempre per Biancavilla sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza d'emergenza per la depolverizzazione dell'abitato con la bitumazione delle strade in terra battuta, finanziati con ordinanze commissariali n.635 e n.636 del 19 luglio 2002, per complessivi € 2.995.450,02.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Istituto Superiore di Sanità sta operando per il potenziamento delle attività di indagine epidemiologica nelle aree inquinate di interesse nazionale di Gela, di Priolo e di Biancavilla.

Inoltre, l'Ufficio del Commissario delegato ha stipulato con l'ARPA Sicilia una convenzione per le attività di monitoraggio, di caratterizzazione e di controllo dei piani di caratterizzazione, con particolare riferi-

mento alle aree inquinate di interesse nazionale dei petrolchimici di Gela e di Priolo.

Ancora, per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza alle funzioni ed ai compiti del Commissario delegato in materia di bonifica dei siti inquinati, è stata sottoscritta una convenzione con il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale dell'Università degli studi di Catania, approvata con ordinanza commissariale n. 581 del 10 luglio 2001.

All'Università di Catania è già stato affidato l'incarico di realizzare il piano di caratterizzazione di quattro siti inquinati nel territorio del Comune di Priolo Gargallo e di cinque siti nel Comune di Melilli. I quattro progetti di piano di caratterizzazione relativi al Comune di Priolo Gargallo sono già stati approvati dal Ministero dell'ambiente, in quanto interni al sito di interesse nazionale, mentre, i cinque progetti nel territorio di Melilli sono stati approvati, in conferenza di servizi, dal Comune. È in corso l'esecuzione dei nove progetti.

La realizzazione degli interventi per la caratterizzazione degli stabilimenti industriali nell'area di Siracusa ha fatto emergere situazioni di inquinamento della falda acquifera che hanno imposto la realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza. Inoltre, si sono manifestate gravi situazioni di inquinamento da idrocarburi in pozzi per uso irriguo e potabile, al di fuori del perimetro degli stabilimenti, che hanno ancor più manifestato la gravità della situazione ambientale.

L'Ufficio del commissario per l'emergenza ambientale in Sicilia ha ottenuto dalla Procura della Repubblica di Siracusa il dissequestro del pozzo privato (pozzo Cannamela) e dei pozzi all'interno dello stabilimento della «Polimeri Europa» per consentire gli interventi, rispettivamente dell'AGIP petroli, con ordinanza commissariale n. 203 del 20 marzo 2002, e della Polimeri Europa, con ordinanza n. 204 del 20 marzo 2002.

In entrambi i casi, è stato richiesto al Comune di Priolo Gargallo di fornire ogni possibile collaborazione per la migliore effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza d'emergenza ed effettuare le necessarie verifiche sul procedere degli interventi, ferme restando le ordinarie competenze degli organi di controllo, che, nei casi di specie, hanno manifestato, come si vedrà in seguito, non poche criticità.

Per la situazione di inquinamento rilevata nel perimetro dello stabilimento della ERG Petroli -Raffineria ISAB, l'Ufficio del Commissario, con ordinanza n. 207 del 22 marzo 2002, ha provveduto ad autorizzare, quale intervento di messa in sicurezza d'emergenza, l'invio della miscela pompata dalla falda ai serbatoi per la separazione degli idrocarburi, da destinare alla raffinazione, dall'acqua, da destinare all'impianto di depurazione dello stabilimento, con l'obiettivo di pervenire, a regime, alla restituzione dell'acqua allo stato originario.

Anche in questo caso, è stato richiesto al Comune di Priolo Gargallo di effettuare ulteriori verifiche sullo svolgimento delle attività di bonifica, rispetto alle ordinarie competenze delle autorità di controllo.

### 6.1 Il Piano delle Bonifiche

Come già accennato in precedenza il Piano per la gestione dei rifiuti contiene anche il Piano delle Bonifiche.

Tale piano ha previsto:

1. il censimento e la mappatura delle aree potenzialmente inquinate, partendo dai dati del Piano regionale del 1992, provvedendo ad un loro aggiornamento, attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti interessati; scopo dell'indagine è stato quello di ottenere, possibilmente per tutti i siti segnalati, i dati conoscitivi sufficienti per poter valutare l'indice di rischio del sito e dunque inserirlo in elenchi di priorità;

2. la definizione di elenchi regionali e provinciali di priorità, attraverso la messa a punto e l'utilizzo di una metodologia di analisi di rischio relativo, che fornisca un indice di rischio in merito al livello di contaminazione ed al pericolo che la stessa possa interessare l'uomo e le matrici ambientali circostanti;

3. la descrizione dei criteri regionali per gli interventi di bonifica in linea con la normativa tecnica nazionale di riferimento prevista dal D.M. n. 471 del 1999;

nonché l'indicazione:

4. dei siti di interesse nazionale;
5. dei criteri tecnici di priorità;
6. degli oneri finanziari;
7. della descrizione delle modalità di attuazione del piano di bonifica;
8. della modalità di aggiornamento della lista dei siti.

Il Progetto 67, per il censimento delle discariche in Sicilia, finanziato dal Ministero dell'ambiente nell'ambito del Programma annuale 1988, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, ha avuto inizio il 15 settembre 2003 con la stipula di 124 contratti di collaborazione coordinata e continuativa con altrettanti operatori per la durata di 12 mesi.

Il progetto ha avuto per oggetto la verifica e l'approfondimento dei dati del censimento utilizzato per la predisposizione del Piano delle Bonifiche.

Alle 1009 segnalazioni contenute nel Piano delle Bonifiche ed inizialmente comunicate ai coordinatori provinciali si sono aggiunte circa 200 segnalazioni arrivate all'Ufficio del Commissario per l'Emergenza dei Rifiuti nel corso delle attività. L'elenco completo di tali segnalazioni è stato comunicato ai coordinatori provinciali.

Al rilevamento dei siti potenzialmente inquinati si è aggiunta in itinere la delicatissima attività di affiancamento ai Comuni per la predisposizione dei progetti per la messa in sicurezza d'emergenza dei siti e per la redazione dei piani di caratterizzazione.

I comuni hanno ritenuto utili le proposte di collaborazione da parte degli operatori del progetto 67 per la elaborazione dei piani di caratterizzazione richiedendone numerosi il supporto. Le informazioni raccolte nell'ambito del Progetto 67 vengono mensilmente fornite all'Assessorato Re-

gionale Territorio ed Ambiente competente per la gestione dell'Anagrafe dei siti da bonificare, ai sensi dell'art. 17, comma 12, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Lavoro svolto:

Attività di formazione (rivolta ad operatori e coordinatori) sulla legislazione nazionale in materia ambientale;

Attività di formazione (rivolta ad operatori e coordinatori) per la realizzazione di Piani di Caratterizzazione;

Attività di formazione (rivolta agli operatori informatici) per la realizzazione del GIS;

Predisposizione della scheda di rilevamento dei siti potenzialmente inquinati;

Predisposizione del database «Bonifiche» atto a contenere le informazioni contenute nelle schede di rilevamento;

Rilevamento dei siti potenzialmente inquinati contenuti nel Piano delle Bonifiche;

Nel dettaglio la situazione per singola provincia è la seguente:

N. segnalazioni Presenti nel Piano delle Bonifiche	N. segnalazioni censite Operatori Prog. 67	N. siti censiti Operatori Prog. 67	N. segnalazioni non censite del Piano delle Bonifiche	N. segnalazioni caricate nel DB Bonifiche	N. siti caricati nel DB Bonifiche
1009	732	667	277 H	662	601

Prov.	Segn. censite	Segn. non censite	Totale segn.	Pere. Segn censite	Siti censiti
AG	83	10	93	79%	81
CL-EN	96	37	133	72%	96
CT	39	47	86	45%	36
ME	96	133	229	42%	84
PA	221	13	234	94%	190
RG-SR	128	31	159	80%	116
TP	69	6	75	92%	64
TOT	732	277D	1009	73%	667

L'Unità operativa 3 Bonifiche ha inoltre avviato con gli operatori di cui al progetto 67 un'ulteriore attività volta alla elaborazione dei Piani di Caratterizzazione e dei progetti di MISE in collaborazione con Comuni.

Si specificano nella tabella sotto indicata i dati relativi alle MISE ed ai progetti di caratterizzazione presentati dai Comuni con l'ausilio degli operatori del progetto 67:

Provincia	Comuni che hanno fatto richiesta di collaborazione per la redazione di PdC o MISE	Comuni per i quali sono stati presentati i Piani di caratterizzazione degli operatori del Progetto 67	Comuni per i quali sono stati presentati i progetti per MISE dagli operatori del Progetto 67
AG	Agrigento, Grotte Favara, Castrofilippo, Ribera, Burgio, Cianciana, Comitini, Cattolica Eraclea, Raffadali, Casteltermini, Palma di Montechiaro, Lucca Sicula, S. Giovanni Gemini, S. Stefano di Quisquina, S. Elisabetta		
CL-EN	Acquaviva Platani (CL), Colascibetta (EN), Marianopoli (CL), Mazzarino (CL), Mussomeli (CL), Niscemi (CL), Nissoria (EN), Piazza Armerina (EN), Resuttano (CL), San Cataldo (CL), Santa Caterina Villermosa (CL), Sutera (CL), Valledlunga Pratameno (CL)	Acquaviva Platani Valledlunga Pratameno	Niscemi
CT	Giarre, Palagonia, Paternò, Vizzini, S. Venerina, Mirabella Imbaccari, S. Cono		
ME	Castemola, Palagonia, Paternò, Vizzini, S. Venerina, Mirabella Imbaccari, S. Cono		
PA	Mezzojuso, Partinico, Roccapalumba, Palazzo Adriano, Ciminna, Marineo, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Gangi, Castelbuono, San Mauro, Castelverde, Cefalù		

Segue

Provincia	Comuni che hanno fatto richiesta di collaborazione per la redazione di PdC o MISE	Comuni per i quali sono stati presentati i Piani di caratterizzazione degli operatori del Progetto 67	Comuni per i quali sono stati presentati i progetti per MISE dagli operatori del Progetto 67
RG-SR	Pozzallo, Monterosso Almo, Cassaro		
TP	Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo, Custonaci, Erice, Salaparuta	Marsala, Castellammare del Golfo	Marsala, Castellammare del Golfo

Gli operatori del progetto 67, con il supporto e la supervisione dei funzionari della struttura commissariale, hanno predisposto la redazione di un libretto informativo rivolto alle pubbliche amministrazioni avente lo scopo di informare gli enti sulle problematiche inerenti la bonifica dei siti inquinati e fornire un supporto normativo e metodologico per la realizzazione degli interventi urgenti necessari al superamento di situazioni di rischio ambientale.

Ulteriori attività da svolgere risultano essere:

1. il completamento del censimento dei siti potenzialmente inquinati contenuti nel Piano delle Bonifiche, con il caricamento delle informazioni contenute nelle schede di rilevamento nel database;
2. il completamento dei Piani di Caratterizzazione già iniziati;
3. la elaborazione dei Piani di Caratterizzazione e dei progetti MISE per i quali è stata richiesta la collaborazione da parte di varie amministrazioni comunali;
4. la realizzazione del GIS sulle discariche esistenti in Sicilia che potrebbe essere parte integrante del GIS già in fase di realizzazione da parte dell'Ufficio del Commissario delegato riguardante la Tutela delle Acque in Sicilia;
5. la realizzazione del progetto grafico del volume Seminari per la divulgazione del libretto informativo realizzato dai grafici del Progetto 67.

#### 6.2 Siti di interesse nazionale:

Priolo – Gela – Biancavilla

L'ufficio del Commissario delegato ha svolto una intensa attività volta alla messa in sicurezza e bonifica delle aree inquinate ricadenti all'interno del perimetro dei «siti di interesse nazionale»

Sono stati effettuati interventi sui seguenti siti inquinati, per i quali risultava urgente intervenire attraverso la MISE e/o la redazione del Piano di Caratterizzazione quale strumento propedeutico per la definitiva bonifica ambientale o la messa in sicurezza permanente dell'area.

Priolo:

Campo sportivo in contrada ex Feudo (MISE e PdC);  
Saline di Priolo (MISE e PdC);  
Penisola Magnisi versante Thapsos (MISE e PdC);  
Penisola Magnisi area ex ES.PE.S.I. (MISE e PdC);  
Penisola Magnisi zona centrale (MISE);

Melilli:

Discarica in contrada Dominici, Vecchio Bacino (MISE e PdC);  
Discarica in contrada Dominici, Nuovo Bacino (MISE e PdC);  
Discarica in contrada Belluzza (MISE e PdC);  
Discarica Andolina (MISE e PdC);  
Discarica in contrada Corvo (MISE e PdC);  
Discarica in contrada Canniolo (MISE e PdC);  
Discarica nei pressi dello Oleificio Musco (MISE);  
Cava di estrazione pietra Di Stefano (MISE);

Augusta:

Discarica in contrada Forgia (MISE e PdC);  
Discarica abusiva in contrada Milardo (MISE);  
Saline Porto Megarese (MISE e PdC);  
Campo sportivo di Augusta «ceneri di pirite» (MISE);  
Discarica vicino cimitero di Melilli (MISE);  
Rada di Augusta (redazione ed attuazione piano di caratterizzazione ICRAM ARPA SIAP)  
Tratto costiero compreso tra la diga foranea della Rada di Augusta e Capo S.Panagia (redazione ed attuazione piani di caratterizzazione)

Siracusa:

Discarica r.s.u. in contrada Cordona (MISE e PdC);  
Stabilimento ex ETERNIT (MISE). In collaborazione con il Comune di Siracusa, sono state attivate le procedure per la messa in sicurezza d'emergenza dello stabilimento ex Eternit.  
Tratto costiero compreso tra capo S.Panagia e Porto Grande di Siracusa (redazione caratterizzazione ICRAM).

Gela:

Riqualificazione ecologica del « Biviere di Gela».

In riferimento all'art. 12 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 del Ministero dell'Interno è stata avviata l'attività di riqualificazione del «Biviere di Gela».

Con ordinanza commissariale n. 894 dell'8 agosto 2003 è stato dato incarico all'Agenzia Regionale ARPA di predisporre il Piano di caratterizzazione, ai sensi del D.M. n. 471 del 1999, del sito perimetrato con il D.M. 10 gennaio 2000.

Nell'ambito delle attività da svolgersi è prevista anche l'effettuazione di sondaggi geofisici nello specchio acqueo necessari alla definizione del modello concettuale e del piano delle indagini.

In riferimento al piano di risanamento di Gela, a cura del Prefetto di Caltanissetta, sono stati approvati i Piani di caratterizzazione delle discariche del Gela, Butera e Niscemi.

L'Ufficio del Commissario delegato ha dato incarico di procedere alla redazione del piano di MISE delle discariche per rifiuti speciali della ditta «Cipolla», site in contrada Piana del Signore e contrada Marabusca nel Comune di Gela.

Per quanto riguarda l'area marino-costiera ricompresa nel sito di Gela, l'Ufficio del Commissario delegato sta provvedendo per l'esecuzione del Piano della caratterizzazione, predisposto dall'ICRAM ed approvato in sede di Conferenza di servizi presso il Ministero dell'ambiente.

Biancavilla:

Sono stati disposti i seguenti interventi:

Messa in sicurezza d'emergenza mediante lavori di sistemazione definitiva, nell'area di monte Calvario – cava orientale, del materiale di risulta proveniente dalle opere di depolverizzazione dell'abitato di Biancavilla, anche al fine di eliminare la pericolosità dei fronti di scavo;

Messa in sicurezza d'emergenza centro abitato zona ovest mediante bitumazione strade e rimozione di cumuli di sabbie e detriti;

Messa in sicurezza d'emergenza centro abitato zona nord – sud – est mediante bitumazione strade e rimozione di cumuli di sabbie e detriti;

Messa in sicurezza d'emergenza area monte Calvario- cava orientale mediante ricoprimento con terreno vegetale;

Messa in sicurezza d'emergenza area di cova monte Calvario – cava occidentale;

Messa in sicurezza d'emergenza centro abitato mediante acquisto spazzatrice, a filtro totale per l'eliminazione delle polveri dalle strade del centro abitato.

### 6.3 Siti minerari

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 31 luglio 2003 è stato approvato un primo elenco delle aree ex estrattive minerarie oggetto di bonifica e di recupero ambientale.

Si sta provvedendo alla compilazione delle schede Tecniche delle miniere da includere nell'accordo di Programma previsto dal predetto decreto.

Per tutti i siti sopra indicati, nelle more dell'approvazione dei piani di caratterizzazione, occorre assicurare gli interventi di messa in sicurezza di emergenza volti alla tutela della salute dell'uomo ed alla salvaguardia dell'ambiente. Sono previsti i sottoelencati interventi.

Miniera Pasquasia (Enna); in data 15 maggio 2003, è stato approvato il «Piano di Caratterizzazione» redatto dall'Arpa Sicilia, mentre si sta provvedendo alla redazione del Piano di Messa in sicurezza d'emergenza dell'area dell'ex miniera.

Miniere «Bosco e Palo» (San Cataldo- Caltanissetta); in data 7 settembre 2004 è stato approvato il «Piano di Caratterizzazione» redatto dall'Arpa Sicilia, mentre si sta provvedendo alla redazione del Piano di Messa in sicurezza d'emergenza dell'area dell'ex miniera e delle discariche dei rifiuti di lavorazione.

Miniera Cozzo Disi (Casteltermini – Agrigento); è in fase d'approvazione un «Progetto esecutivo degli interventi di riattamento, sistemazione e manutenzione delle strutture della Miniera – Museo Cozzo Disi » (ex art. 13 Legge Regione Sicilia 3 maggio 2001, n. 6). Si sta provvedendo alla redazione del Piano di Messa in sicurezza d'emergenza dell'area dell'ex miniera, per la presenza di manufatti e materiali contenenti amianto e rifiuti di lavorazione e materiale pericoloso nelle cabine elettriche.

Per le Miniere di zolfo nel Comune di Lercara Friddi (Palermo) è stato effettuato un primo sopralluogo per l'accertamento degli interventi di bonifica da effettuare, mentre si sta provvedendo alla redazione del Piano di Messa in sicurezza d'emergenza delle aree delle ex miniere.

Miniera di Milena (Caltanissetta); all'interno dell'area sussiste una discarica di inerti di scavo. Si provvedere alla redazione del Piano di Messa in sicurezza d'emergenza dell'area dell'ex miniera.

Miniera di Muti e Coffari (Agrigento); all'interno dell'area sussistono gravi fenomeni di subsidenza. Si provvederà alla redazione del Piano di Messa in sicurezza d'emergenza dell'area dell'ex miniera.

Miniera di Trabonella; è stato approvato, in data 7 luglio 2004 il «Piano di Caratterizzazione» redatto dal Comune di Caltanissetta.

#### *6.4 Siti contaminati dalla presenza di amianto*

Sono stati già finanziati, con decreto del Ministero dell'ambiente del 2 dicembre 2003, n. 994, i seguenti interventi di bonifica ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 101 del 18 marzo 2003:

Baraccopoli nei Comuni di Vita, Gibellina, Partanna, Montevago e Santa Margherita del Belice. Gli interventi prevedono la rimozione dei rifiuti di materiale contenente amianto.

Baraccopoli del Comune di Messina, suddivise in quattro aree, per la notevole presenza di manufatti e di coperture di edifici contenenti

amianto, nelle costruzioni realizzate a seguito del sisma del 1908. Gli interventi prevedono la rimozione dei rifiuti di materiale contenente amianto.

Si sta provvedendo alla mappatura completa dei siti e si sta definendo la procedura per la progettazione degli interventi di bonifica.

### 6.5 Bonifica dei siti inquinati nelle singole province

#### AGRIGENTO

1. Agrigento, ex discarica di c.da Consolidata: messa in sicurezza di emergenza;
2. Licata (Ag), ex discarica di c.da Palma: messa in sicurezza di emergenza;
3. Ribera (Ag), ex discarica di c.da Quartolongo: messa in sicurezza di emergenza;

#### CALTANISSETTA

1. San Cataldo, discarica in contrada Tabita Gabarra: messa in sicurezza di emergenza e piano di caratterizzazione);
2. Valledlunga Pratameno, discarica in contrada Lumera: MISE;
3. Mussameli, discarica in contrada Omomorto: MISE e PdC;
4. Santa Caterina Villermosa, discarica in contrada Anguilla: MISE e PdC.
5. Caltanissetta, c/da Stretto (Piano di caratterizzazione);
6. Niscemi, sito Base USA (Piano di Caratterizzazione).

#### ENNA

1. Piazza Armerina, discarica in c/da Scalise (Mise e Pdc);
2. Piazza Armerina, discarica in c/da Muliano (Mise e Pdc);
3. Calascibetta, discarica in c/da Carminello (Mise e Pdc);
4. Nissoria, area industriale ex Nissometal (progetto definitivo Bonifica).

Progetti presentati dalle Amministrazioni comunali:

1. Nissoria, ex Nissometal (Mise, Caratt. Prog. Preliminare);
2. Pietraperzia, c/da Comune (Piano di Caratterizzazione);
3. Villarosa, c/da Giurf o (Piano di Caratterizzazione);

#### PALERMO

Progetti presentati dai Comuni:

1. Piano della caratterizzazione per il «Recupero aree costiere ed opere di salvaguardia e consolidamento della ex discarica di Acqua dei Corsari» di Palermo presentato dai Comune di Palermo.

2. Piano della caratterizzazione della discarica comunale sita in contrada «Ottosalme» nel comune di Collesano.
3. Piano della caratterizzazione della ex discarica provvisoria sita in contrada «Scarpa» nel comune di Viilafrazi.
4. Piano della caratterizzazione della ex discarica comunale sita in contrada «Sercia» nel comune di Baucina.
5. Piano della caratterizzazione della ex discarica comunale sita in contrada «Boageri – Torcicuda» nel comune di Petralia Sottana.
6. Progetto per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in contrada «Pizzo Aquila» nel comune di Belmonte Mezzagno.
7. Progetto per lo messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in contrada «Portello della paglia» nei comune di Belmonte Mezzagno.
8. Progetto per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in contrada «Magione» nel comune di Gangi.
9. Progetto per fa messa in sicurezza d'emergenza e bonifica della discarica sita in contrada «Cippi» nel comune di Monreale.
10. Progetto per la messa in sicurezza d'emergenza della ex discarica sita in contrada «Fagiano» nel comune di Ciminna.
11. Progetto per il disinquinamento della strada denominata «Inserra» limitrofa alla discarica di Belloiampo di Palermo.
12. Intervento di bonifica e messa in sicurezza del canale denominato «Ferro di cavallo» di Palermo, località Mondello.
13. Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in contrada Torretta nel comune di Bolognetta (PA).
14. Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in contrada Santa Lucia nel comune di Castelbuono (PA).
15. Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in contrada Torre di Papa nel comune di Chiusa Sciafani (PA).
16. Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in contrada S. Rosalia nel comune di Contessa Entellina (PA).
17. Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in contrada Cozzo Pennuti nel comune di Geraci Siculo (PA).
18. Messa in sicurezza di emergenza delle discariche site nel Comune di Ustica in c/da Monte Guardia dei Turchi e in c/da Falconiera.

#### MESSINA

##### Piano di Caratterizzazione:

Comune di Messina; interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche ricadenti nella zona Falcata di Messina: approvazione piano di caratterizzazione;

##### *Messa in sicurezza d'emergenza.*

Discarica Comune di S. Piero Patti decreto di finanziamento n. 875 del 29 luglio 03;

Disponibilità al finanziamento della Messa in sicurezza d'emergenza per i seguenti interventi:

Discariche di:

Novara di Sicilia;  
Fondachelli Fantina;  
Piraino;  
S. Angelo di Brolo;  
Brolo;  
Raccuja;  
Ficarra;  
Roccella Valdemone;  
Fiumedinisi;  
Manforte S. Giorgio;  
Roccalumera;  
Lipari;  
Barcellona Pozzo di Gotto;  
Saponara;  
Caronia;  
Nizza di Sicilia;  
Sinagra;  
S. Agata Militello;  
Rodi Milici;  
Letojanni;  
Gioiosa Marea.

*Messa in sicurezza d'emergenza:*

Discariche di:

Comune di Valdina; (c/da portello Arena);  
Comune di Messina (c/da Vallone Guidara);  
Comune di S. Maria Salina;  
Comune di Leni;  
Comune di Malfa;  
Comune di Lipari (Filicudi);  
Sito ex Smeb Cantieri Navali di Messina;  
Affidamento incarico per progettazione MISE ordinanza n. 921 del 12 luglio 2004;  
Affidamento incarico per Attività di campionamento ed analisi ordinanza n. 1249 del 28 settembre 2004  
Affidamento incarico per messa in sicurezza d'emergenza, attività preliminari stralcio piano operativo ordinanza n. 1256 del 29 settembre 2004; Ecologica Sud Comune di Agata; Sito industriale Giammoro Comune Pace dei Mela;

## CATANIA

1. Giarre (Ct), ex discarica comunale: messa in sicurezza di emergenza
2. Palagonia (Ct), ex discarica comunale: messa in sicurezza di emergenza
3. San Michele Ganzarla (Ct), ex discarica comunale: messa in sicurezza di emergenza.

## TRAPANI

1. Trapani; c/da Borranea (Progetto di Mise finanziato).
2. Alcamo; c/da Vallone Monaco (Mise in istruttoria).

## RAGUSA

1. Ispica, incarico a Sviluppo Italia per predisposizione di MISE c/da Graffetta

## SIRACUSA

1. Carlentini, discarica di Monte Pancali, discarica di c/da Bosco, discarica località Pedagaggi : piani di MISE predisposti dal Comune.

7. ILLECITI AMBIENTALI: CARATTERISTICHE E CONNESSIONI CON LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO.

La criminalità ambientale in Sicilia presenta una caratteristica peculiare, quella di non essere tuttora conosciuta in tutta la sua ampiezza e, soprattutto, nei suoi legami con la criminalità «tradizionale» di stampo mafioso.

Quanto riferito nel corso dell'audizione tenuta in Commissione dal Procuratore Aggiunto della Repubblica di Catania, dottor Vincenzo Serpotta, e cioè che «*nel territorio (siciliano) la criminalità organizzata, anche quella di stampo mafioso, si è sempre poco interessata al problema concernente le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti*», è emblematico di tale condizione di evanescenza carsica in cui versa la delinquenza ambientale; evanescenza interrotta da sporadiche riemersioni, non sempre captate dagli investigatori e, soprattutto, non sempre ricondotte ad un percorso unitario.

Sicché, accanto alla affermazione sopra riportata circa il presunto disinteresse mafioso per lo sfruttamento illecito delle risorse ambientali, va sottolineato che dalla medesima fonte si è appreso che «*nella materia ambientale, i due fenomeni che hanno da sempre costituito i tradizionali modi attraverso cui è stato aggredito e, in buona parte, saccheggiato il nostro territorio sono l'abusivismo edilizio e la lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edificatorio. In questi ambiti si sono stretti dei legami con le organizzazioni malavitose, anche quelle di stampo mafioso*».

Di tal che, se non è dato dubitare delle connessioni esistenti –ed accertate- fra abusivismo edilizio e organizzazioni mafiose, non sembra che si possa escludere l'attualità di un collegamento fra tali ultime compagini criminali e l'intero panorama dello sfruttamento ambientale, del quale il versante urbanistico non è profilo secondario.

Si tratta, piuttosto, di affinare gli strumenti investigativi e renderli capaci di captare tutti quei segnali che, ricondotti ad unitarietà, sono in grado di ricostruire e far emergere questo fiume di illegalità, ancora in gran parte nascosto tra le pieghe di un territorio oggetto di contesa tra le istituzioni e i sodalizi mafiosi.

Si tratta, in sintesi, di individuare ed esaltare tutti quegli elementi carichi di significato sintomatico dell'esistenza di un più ampio contesto affaristico-criminale.

In tale prospettiva, un primo indizio rivelatore va senz'altro individuato nella disponibilità riconducibile ai capi mafiosi di cave e terreni, attribuiti, in guisa di dote, a colui che viene investito della reggenza del mandamento ovvero a colui che risulta vincitore di un conflitto fra opposti sodalizi (è il caso, ad esempio, della discarica di Palma di Montechiaro); controllo del territorio significa, quindi, innanzitutto, capacità di disporre dei luoghi che maggiormente si prestano, per le caratteristiche morfologiche o antropiche, ad essere utilizzati per ospitare attività che devono rimanere celate agli occhi degli investigatori. E non si può dubitare del fatto che tali siti finiscano per coniugare entrambi gli aspetti richiesti per un sicuro smaltimento illecito dei rifiuti: la inaccessibilità naturale dei luoghi e l'impermeabilità rispetto ad interventi imprevisti e non dominabili.

Altro elemento significativo è costituito dalla migrazione di massa delle imprese dedite al movimento terra – settore tradizionalmente ricadente nel cono di interesse delle organizzazioni mafiose – verso l'albo dei trasportatori di rifiuti, con una repentina riconversione imprenditoriale giustificabile solo se rapportata al volume d'affari, evidentemente superiore a quello del movimento-terra.

Né può trascurarsi un dato eminentemente oggettivo, rappresentato dalla sproporzione fra la quantità dei rifiuti, soprattutto pericolosi, prodotti e quello dei rifiuti smaltiti, indice del fatto che una buona parte di questi prendono strade diverse, si inabissano, utilizzando quel percorso carsico caro alle compagini criminali, soprattutto mafiose.

Venendo, poi, al *modus operandi*, va rilevato che, anche il settore degli appalti relativi al ciclo dei rifiuti, va registrando le medesime criticità riscontrate per la materia degli appalti in generale.

Si assiste alla costituzione di associazione temporanee di imprese, con capigruppo di importanti dimensioni, per struttura e capitale, e, quindi, in grado di aggiudicarsi gli appalti, che si associano a piccole imprese del luogo, solitamente vicine alla compagine mafiosa locale e, ancor più solitamente, provenienti dal settore del movimento-terra.

Del pari indicativo è il fatto che progressivamente, anche in questo settore, si assiste alla formazione di un vero e proprio monopolio, tipico

di altri campi interessati dall'egemonia dei sodalizi mafiosi, quali il già citato settore del movimento-terra e il mercato del cemento.

L'intreccio fra reati ambientali e dinamiche criminali mafiose è, peraltro, emerso in modo evidente dalle principali attività di indagine compiute dalla Procura palermitana.

Il tradizionale controllo del territorio esercitato capillarmente dalle organizzazioni mafiose, con la disponibilità, in particolare, di cave, terreni nonché di manodopera a bassissimo costo, unitamente al collaudato *know how* criminale, fondato sui meccanismi della protezione interessata e sulla violenza dissuasiva, hanno costituito le *naturali* premesse dell'inserimento dei sodalizi mafiosi in tale mercato illegale, ponendosi come interlocutore imprenditoriale capace di gestire, in regime di incontrastato monopolio, gran parte delle attività proprie del ciclo dei rifiuti.

Se a ciò si aggiunge il notevole margine dei profitti connessi allo smaltimento illecito dei rifiuti, pari addirittura alle *tradizionali* fonti di arricchimento mafioso (quali il traffico di stupefacenti), diviene evidente il carattere centrale che progressivamente viene ad assumere il circuito illecito dei rifiuti nell'economia mafiosa, se, ancor più, si pone mente al fatto che la Sicilia – come ribadito dal Procuratore Grasso- «*si conferma da vari anni, a primo posto per gli illeciti accertati nel ciclo del trattamento dei rifiuti*».

Del resto, di icastica quanto indiscutibile evidenza è il commento – intercettato dagli investigatori- di un boss mafioso sulla redditività del traffico dei rifiuti («*entra immondizia ed esce oro*»).

Il percorso compiuto dalle organizzazioni mafiose nel campo dello sfruttamento delle risorse ambientali è, per altro, ben delineato in uno dei primi procedimenti nei quali è emersa la strategia, elaborata in corso d'opera, di una delle principali cosche mafiose, quella trapanese capeggiata da Vincenzo Virga.

Il procedimento in questione, denominato «Rino 3», abbraccia una lunga attività investigativa che va dal 1998 fino al 2001; in tale contesto, si è avuto modo di accertare dapprima il compimento da parte del sodalizio in questione di una pluralità di atti a finalità estorsiva (in particolare, l'incendio dell'impianto di riciclaggio di Contrada Bonea e degli autocompattatori della società mista «Trapani Servizi»), poi, alla costituzione di una pluralità di imprese, sempre riconducibili alla medesima famiglia mafiosa, tutte a vario titolo inserite nel ciclo di smaltimento dei rifiuti; nel medesimo contesto investigativo, si è proceduto, peraltro, all'arresto dell'assessore all'ambiente del comune di Trapani, accusato di concussione nei confronti di taluni imprenditori.

Il percorso seguito dalla cosca trapanese è per molti aspetti emblematico di quello che è accaduto –e verosimilmente accade- nel territorio siciliano; come per altri settori divenuti parte dell'oggetto sociale delle associazioni di stampo mafioso, anche quello relativo ai rifiuti è finito nel corredo degli interessi della mafia, in un primo momento, quale attività svolta sul territorio, ed in quanto tale da sottoporre all'egemonia mafiosa, soprattutto per il connubio, non occasionale ma tendenzialmente sistematico, tra imprese e governo locale (egemonia che si manifesta attraverso

l'imposizione di servizi di guardiania, di assunzioni fittizie, di noli a freddo); del resto, l'origine «territoriale» dell'attenzione della mafia ai rifiuti, è confermata anche dal fatto che non si registrano, allo stato, traffici di rifiuti provenienti da altre regioni verso la Sicilia, a dimostrazione della tradizionale impermeabilità del territorio siciliano rispetto ad attività esterne, non gestite o controllate dalle organizzazioni mafiose.

Successivamente, realizzata la portata del movimento di capitali, i rifiuti divengono oggetto di intervento imprenditoriale della mafia, secondo le tradizionali direttrici di azione, tutte univocamente dirette a dominare il mercato, i suoi soggetti, le sue dinamiche, pubbliche e private.

La capacità del circuito mafioso di porsi come gestore monopolistico dell'offerta nel mercato dei rifiuti fa sì che buona parte dei soggetti interessati alla gestione del ciclo dei rifiuti finisca con l'avere rapporti con la struttura mafiosa; si tratta di imprenditori, uomini d'affari, funzionari pubblici, i quali, pur non inseriti stabilmente nella compagine criminale, utilizzano – talora ricercano – le condizioni di mercato e, prima ancora, quelle socio-politiche, poste e governate dai sodalizi mafiosi.

Sicché *«l'impressione generale – osserva il Procuratore Grasso – suggerisce che il grosso affare dell'emergenza rifiuti non sia semplicemente il frutto di un'attività criminale occasionale, ma sia legato ad un preciso orientamento di alcuni settori del mondo produttivo, sia locale sia nazionale, desiderosi, come può essere logico per un'impresa, di ridurre i costi attraverso una costante violazione delle regole del gioco e, di conseguenza, di aumentare i propri profitti».*

Di particolare rilievo, in tale prospettiva, è il caso della società «L'Altecoen» (L'Alternativa Ecologica Ennese), oggetto di approfondita attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica di Messina.

Il procedimento penale nasce dalla constatazione della situazione di degrado ambientale in cui versava – e versa (secondo quanto riferito in Commissione dal Procuratore della Repubblica, dottor Luigi Croce) – la città di Messina.

Le investigazioni, sollecitate anche dal fatto che i costi del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani lievitavano in maniera esponenziale, hanno consentito di ricostruire l'intera vicenda relativa all'aggiudicazione ed alle fasi di esecuzione dell'appalto.

In particolare, si è accertato che il servizio era gestito da una società, la «MessinAmbiente», a capitale misto, formata dal Comune di Messina per il 51% e da L'Altecoen per il rimanente 49%. Seguendo il percorso attraverso cui L'Altecoen si era introdotta nel settore dei rifiuti, si aveva modo di individuare i collegamenti fra la stessa e il clan mafioso facente capo a Benedetto Santapaola; cointeressenze testimoniate anche dalle successive assunzioni di persone legate ai vari gruppi delinquenziali messinesi e catanesi.

È interessante notare come gli investigatori messinesi pongano in evidenza il fatto che alla procedura concorsuale relativa alla scelta del contraente privato del comune di Messina abbiano partecipato tutte società di fatto riconducibili a famiglie mafiose e che la decisione circa l'aggiudica-

zione sia stata il frutto di accordi intervenuti fra le cosche mafiose ed i rispettivi referenti politici; tanto è vero che L'Altecoen, esclusa in un primo momento dalla procedura, viene riammessa a seguito del parere favorevole espresso dal direttore tecnico del servizio N.U. del comune di Messina, professionista, quest'ultimo, che successivamente entrerà a far parte dell'organico della «MessinAmbiente».

La lievitazione del personale – tra cui figurano molti pregiudicati anche per reati di criminalità organizzata – e la devoluzione di parte dei profitti alle organizzazioni mafiose di riferimento determinavano una crescita dei costi del servizio che induceva gli amministratori a valutare la risoluzione del rapporto con L'Altecoen, risoluzione, tuttavia, impedita *manu militari* dai mafiosi della zona che non esitavano a presentarsi al consiglio comunale riunito per deliberare al riguardo.

L'intervento della criminalità organizzata si manifestava anche nella risoluzione delle controversie contrattuali tra L'Altecoen e il Comune di Messina, impedendo la raccolta dei rifiuti e utilizzando l'emergenza sanitaria come forma di pressione per ottenere sollecitamente il pagamento di quanto reclamato da L'Altecoen.

La cifra economica della vicenda indica, peraltro, chiaramente la totale sottomissione della parte pubblica rispetto a quella privata: nella convenzione, infatti, viene previsto che l'agio da riconoscere al partner privato è pari a 95% del corrispettivo previsto per le prestazioni, cui va aggiunto un altro 23% per le spese generali; sicchè, a L'Altecoen viene attribuito il 116% di quello che è previsto nel finanziamento, con la conseguenza che il Comune non solo non ricava utili, ma addirittura è costretto a sostenere costi aggiuntivi.

La vicenda de L'Altecoen è interessante anche per altri profili, che esorbitano dai confini della provincia messinese.

In particolare, vanno segnalati i seguenti aspetti:

- a) l'inserimento de L'Altecoen in una vera e propria holding;
- b) la sua partecipazione agli appalti più importanti concernenti il settore dei rifiuti in Sicilia, e non solo;
- c) la sua capacità di aggirare la normativa antimafia.

In relazione al primo aspetto, va segnalato che, sulla base di documentazione fornita dagli inquirenti messinesi e proveniente dalla medesima società, si è accertato che L'Altecoen appartiene ad un gruppo di società (oltre quaranta), denominato «Gulino Group» (sul cui collegamento con Cosa Nostra – secondo quanto acquisito a seguito delle audizioni dei magistrati messinesi- risultano intervenute numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia); si tratta, in particolare, di società operanti in diverse regioni italiane (in particolare, in Lazio ed in Umbria) ed all'estero (in Sud America, soprattutto), non solo nel settore dei rifiuti, ma anche in quello delle costruzioni, dei trasporti e del trattamento delle acque.

Altro aspetto emerso con nettezza dalle investigazioni è la fitta rete di rapporti che taluni soggetti dell'Altecoen intrattenevano con esponenti delle istituzioni e dei mezzi di informazione (utilizzati soprattutto per do-

sare, secondo opportunità, l'allarme connesso all'emergenza rifiuti); rapporti che spiegano, per un verso, i repentini mutamenti di indirizzo degli amministratori locali intenzionati dapprima a risolvere il rapporto e poi decisi a mantenerlo in vita, e, per altro, la capacità di partecipare ai più importanti appalti di servizi ed opere pubbliche relative al ciclo dei rifiuti (fra queste spiccano gli appalti per il sistema di termovalorizzazione di Paternò e di Augusta).

Infine, si tratta di società, che, proprio attraverso la complessa struttura societaria, non sempre agevolmente ricostruibile quanto all'effettiva titolarità dei capitali impegnati, non ha trovato nell'attuale sistema di certificazione antimafia un serio ostacolo all'ottenimento dell'aggiudicazione di appalti pubblici.

Infine, un capitolo a parte è occupato dalla criminalità ambientale collegata alla violazione o all'aggiramento della normativa da parte di imprese preoccupate di ridurre i costi ovvero dotate di strutture produttive obsolete.

Di particolare interesse è il caso degli insediamenti petrolchimici dell'area di Priolo.

L'attività di indagine ha consentito di accertare fenomeni di allarmante inquinamento che hanno interessato sia le falde acquifere, che il tratto di mare che bagna le coste prossime all'insediamento (in particolare Augusta e Priolo), che la stessa atmosfera; fenomeni di inquinamento in gran parte riconducibili alla mancata adozione da parte dello stabilimento «Enichem» di idonei presidi a tutela dell'ambiente e della salute della popolazione residente.

A ciò devono aggiungersi le numerose discariche di rifiuti speciali e pericolosi dirottati illecitamente verso Augusta, Priolo e Melilli da imprenditori e trasportatori, verosimilmente, se non proprio incoraggiati, certamente non dissuasi dalla qualità ambientale complessiva ormai deteriorata e dall'evanescenza dei controlli.

Sotto tale ultimo profilo, risalta il dato acquisito dalla Commissione in occasione dell'audizione dei magistrati della Procura della Repubblica di Siracusa; in particolare, si è appreso che gli accertamenti relativi alla presenza di idrocarburi, in misura superiore a quella consentita, nella falda superficiale sottostante il comune di Priolo venivano svolti da una società cui gli inquirenti affidavano l'incarico di consulenza tecnica, dopo che gli analoghi accertamenti svolti dal LIP di Siracusa non avevano evidenziato anomalie. Ciò senza considerare il fatto che il procedimento in questione nasceva a seguito di denuncia di un proprietario di un fondo, vicino il centro abitato di Priolo, che riferiva della fuoriuscita di benzina dal rubinetto dell'acqua.

Solo recentemente, infine, si registra il progressivo abbandono da parte delle pubbliche amministrazioni locali del sistematico utilizzo di discariche private, spesso non a norma, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; emblematico, in tale prospettiva, è il caso di Caltanissetta, dove ben quindici discariche, utilizzate dal Comune, sono state chiuse dal 1996 al 2002.

8. IL CONTRASTO AGLI ILLECITI AMBIENTALI E L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE.

Va segnalata, innanzitutto, la centralità assunta dagli illeciti in materia ambientale nella strutturazione della maggior parte degli uffici inquirenti siciliani, con esiti tuttavia diversi quanto ai risultati investigativi e di accertamento giurisdizionale, nonché relativamente al grado di coinvolgimento delle forze dell'ordine impegnate nel contrasto agli illeciti ambientali.

Accanto, infatti, a situazioni complessivamente soddisfacenti, devono essere registrate altre in cui, ad una modulazione organizzativa improntata alla specializzazione non ha fatto riscontro un'adeguata attività di repressione. Non potendosi ritenere – per quanto riferito dagli stessi magistrati e per quanto sopra esposto – che il circuito degli illeciti ambientali sia estraneo al panorama criminale siciliano, anche per la constatata presenza di molteplici indicatori di tali attività criminose (fra i quali, soprattutto la circostanza relativa ai terreni e alle cave utilizzati come discariche, nonché il significativo scarto fra l'ammontare dei rifiuti prodotti e quello relativo ai rifiuti smaltiti regolarmente), deve riconoscersi che la carenza è da individuarsi soprattutto negli strumenti di accertamento.

In tale prospettiva, deve essere oggetto di speciale attenzione la situazione segnalata per il distretto di Catania.

Ed infatti, a fronte dell'adozione da parte dell'ufficio inquirente catanese di un modulo organizzativo basato sulla specializzazione, e, quindi, sull'istituzione di una sezione dedicata alla materia ambientale, non sono stati conseguiti, finora, significativi risultati sotto il profilo del contrasto e dell'accertamento degli illeciti ambientali.

Le cause di tale insoddisfacente bilancio, prospettate nel corso delle audizioni, sono da individuarsi: in una sottovalutazione dei reati in materia ambientale da parte delle tradizionali forze di polizia e, conseguentemente, nella destinazione a tale settore investigativo di personale non numeroso e di modesta preparazione, pur se sorretti da encomiabile entusiasmo e quotidiano impegno; nella dubbia qualificazione professionale dei nuclei investigativi di recente istituzione (nell'ambito dei corpi dei vigili urbani e della polizia municipale); nell'assenza di qualsivoglia iniziativa proveniente dagli organi amministrativi deputati alle attività di controllo (quale, in primo luogo, l'ARPA); nella «*scarsa professionalità*» degli stessi magistrati addetti alla sezione specializzata, «*in buona parte uditori giudiziari*».

Se a ciò si aggiunge che, per quanto emerso nel corso delle missioni e delle audizioni svolte dalla Commissione, il territorio è soggetto all'intenso sfruttamento criminale delle organizzazioni mafiose (fenomeno che ha una sua conclamata evidenza nell'abusivismo edilizio e nella lottizzazione abusiva), il quadro che viene fuori è di notevole allarme, giacché deve constatarsi la sostanziale assenza di qualsivoglia significativa attività investigativa diretta ad ottenere, sia pure in forma embrionale, l'emersione

dei fenomeni criminali che interessano il territorio anche sul versante dei rifiuti.

Di segno diverso risulta la situazione per il distretto palermitano.

Risulta, infatti, costituito presso la Procura di Palermo un *pool* di magistrati specializzati nella tutela dell'ambiente, che operano in stretto collegamento con le altre sezioni dell'ufficio, ed in modo particolare con la direzione distrettuale antimafia, così da favorire lo scambio non solo delle emergenze investigative, ma anche delle reciproche professionalità, ponendo le condizioni per una crescita complessiva della capacità di individuazione e di contrasto dei fenomeni criminali. Dato tanto più importante se si considera che, come riferito dal Procuratore Distrettuale Antimafia, Pietro Grasso, «*il fenomeno delle ecomafie rappresenta il modo con cui, pur nella continuità degli obiettivi tradizionali e del controllo del territorio, le strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso si sono adeguate alle nuove frontiere delle più moderne attività imprenditoriali. Già da qualche tempo, infatti, la presenza delle organizzazioni criminali non si manifesta più unicamente attraverso il compimento di delitti di sangue. I delitti strutturali di queste organizzazioni, oggi, sono quelli silenziosi e invisibili delle penetrazioni nell'economia e nel mercato*».

Occorre, pertanto, che cresca la capacità di individuare questi nuovi percorsi criminali, innanzitutto puntando alla loro esaltazione. Quest'opera di disvelamento richiede negli investigatori capacità di misurarsi con situazioni nuove, disponibilità all'aggiornamento del tradizionale strumentario investigativo, duttilità e versatilità. Se, infatti, è indubbiamente utile un elevato grado di specializzazione nella materia ambientale, è altresì indispensabile evitare che la specializzazione si traduca in un approccio routinario alle indagini, fondato su sterili stereotipi cognitivi. Favorire il continuo scambio delle esperienze professionali all'interno degli uffici inquirenti è, da questo punto di vista, sicuramente utile e può costituire anche valido impulso per un efficace coordinamento fra le forze dell'ordine impegnate nel contrasto agli illeciti ambientali e quelle attive nel contrasto alle organizzazioni mafiose.

Da più parti, infine, è stata segnalata la necessità di procedere ad un costante e attento addestramento delle forze di polizia da impegnare sul fronte del contrasto alla criminalità ambientale; l'esigenza di un'elevata specializzazione, infatti, si presenta, ancor più della – pur indispensabile – adeguata dotazione degli organici, come dato ineludibile, in considerazione della stretta connessione fra dinamiche imprenditoriali deviate e criminalità organizzata, propria di tali forme di delinquenza.

3. Lo sfruttamento illecito delle risorse ambientali ed il contrasto sul versante amministrativo.

Il territorio siciliano è stato esposto, in questi anni, ad un diffuso, quanto variegato, oltraggio ambientale.

In ciò, come si è visto, parte importante hanno giocato e, verosimilmente, giocano le organizzazioni criminali di stampo mafioso; ma si incorrerebbe in un grosso errore descrittivo – e quindi valutativo – se si ritenesse l'intero fenomeno ascrivibile nella categoria della cosiddetta eco-mafia.

Si deve, infatti, tener conto degli attentati portati all'ambiente dalle imprese preoccupate semplicemente, ma altrettanto gravemente, di liberarsi dei propri rifiuti in modo rapido e privo di costi (si pensi, ad esempio, alle numerosissime discariche di residui di demolizione); così come dell'abbandono incontrollato di rifiuti di qualsivoglia specie ad opera di cittadini, artigiani o commercianti.

Tutto ciò impone alle istituzioni di ripartire dal territorio, come condizione per far attecchire e maturare una cultura di attenzione all'ambiente come parte integrante di un rapporto riequilibrato fra corpo sociale e territorio.

In tale quadro, innanzitutto, appare indispensabile avviare un'articolata opera di bonifica dei siti già utilizzati dai comuni per le discariche e recuperare le aree interessate da insediamenti industriali dimessi.

Vi sono, in tale prospettiva, da registrare positive iniziative da parte delle istituzioni locali (di cui si è dato conto nella parte della presente relazione dedicata alle bonifiche), nella direzione, appunto, di una decisa valorizzazione dei beni ambientali.

La cura da parte della pubblica amministrazione dell'ambiente costituisce una delle condizioni affinché si producano comportamenti virtuosi anche nei cittadini, sempre più attenti alle esigenze di tutela delle risorse ambientali, se è vero che – come riferito, fra gli altri, dal Procuratore della Repubblica di Palermo – sono in significativo aumento le denunce per illeciti ambientali; indice quest'ultimo significativo del riappropriarsi del territorio da parte della popolazione.

Il recupero del territorio, partendo dalla sua riqualificazione per giungere al suo controllo, costituisce la sfida per eccellenza che le pubbliche istituzioni non possono perdere nel contrasto all'invadenza tendenzialmente egemonica delle organizzazioni mafiose.

In questa prospettiva, pertanto, desta perplessità la delega alle imprese aggiudicatrici dell'individuazione dei siti per la realizzazione dell'impiantistica connessa al ciclo dei rifiuti, aumentando tale delega il rischio dell'inquinamento mafioso, a causa del conclamato radicamento territoriale delle compagini criminali.

Per altro verso, deve essere sollecitata – ed adeguatamente supportata – la circolarità delle informazioni, in ambito regionale e nazionale, tra forze di polizia e organi dell'amministrazione centrale e periferica, al fine di porre in condizione le stazioni appaltanti di individuare ed escludere ogni compagine societaria che presenti collegamenti con organizzazioni mafiose: condizione, questa, indispensabile per riattribuire significato alla certificazione antimafia, dimostratasi di agevole aggiramento.

Sembra essenziale, in definitiva, anche ai fini del contrasto alle organizzazioni mafiose e alla loro capacità di occupare i vuoti lasciati dalle istituzioni pubbliche e private, far recuperare ai cittadini il rapporto con il territorio; ricomporre questa frattura significa porre le premesse perché vengano espunti dal territorio tutti quegli incistamenti cancerogeni, tra i quali soprattutto le cosche mafiose, che dallo sfruttamento del territorio traggono risorse, a detrimento del futuro naturale e civile della regione siciliana.

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2005

**536<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

**(622) PASTORE ed altri.** – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

**(1659) MANFREDI ed altri.** – *Modifiche del codice civile in materia di condominio*

**(1708) BUCCIERO ed altri.** – *Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

**(2587) TUNIS.** – *Modifiche alla normativa in materia di condominio*

**(3309) DEMASI ed altri.** – *Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza*

**– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FASOLINO (*FI*), illustrando l'emendamento 9.0.2, trasmesso dall'Assemblea, segnala, per quanto di competenza, che la Commissione ha già espresso parere di nulla osta, su una proposta di identico tenore, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ve-

nisse introdotta una procedura volta a prevedere delle specifiche tariffe, a carico dei soggetti iscritti al registro ivi istituito, la cui definizione deve avvenire in modo tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione del suddetto registro.

Il sottosegretario ARMOSINO conviene con l'opportunità di esprimere un avviso favorevole alle condizioni suggerite dal relatore.

Il RELATORE, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 9.0.2 trasmesso relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato" con le seguenti: "nonché le modalità di definizione della tariffa da porre a carico dei soggetti iscritti al suddetto registro dalla cui istituzione e gestione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

**(3644) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che restano da acquisire alcuni chiarimenti in ordine alle osservazioni del relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

**(3663) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che la

prima riunione della Commissione mista, di cui all'articolo 6 dell'Accordo recato dal presente provvedimento, avrà luogo in Svizzera nel 2005, come previsto nella relazione tecnica e nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge.

In relazione alla medesima clausola di copertura finanziaria, che pone l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, a decorrere dal 2005, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2005-2007, rileva inoltre che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi a decorrere dal 2006 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, ritiene che occorre valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2006.

Il sottosegretario ARMOSINO conferma che la prima riunione della Commissione mista (di cui all'articolo 6 dell'Accordo) si terrà in Svizzera nell'anno 2005, secondo l'intesa raggiunta tra i rispettivi Paesi e che comunque le riunioni delle suddette Commissioni avranno luogo in coerenza con la cadenza temporale della relativa copertura. Informa, inoltre, che risulta, allo stato attuale, correttamente formulata la clausola finanziaria (di cui all'articolo 3) nell'ipotesi che il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2005. Comunica, infine, che qualora l'esame del medesimo venga rinviato all'esercizio 2006, si provvederà ad aggiornare la medesima, con imputazione della spesa al bilancio triennale 2006-2008.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'importanza del provvedimento, propone di non condizionare l'avviso favorevole alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria, interpretando le considerazioni del Governo come un impegno a garantire la sussistenza dei Fondi speciali.

Il RELATORE, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle assicurazioni fornite Governo, secondo cui la cadenza temporale delle riunioni della Commissione mista, di cui all'articolo 6 dell'Accordo, sarà coerente con la relativa copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2006, nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2006 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2006-2008.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

**(3662) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, l'articolo 6 dell'Accordo, in quanto, mentre la relazione tecnica afferma che l'invio in Guatemala di tre funzionari in qualità di esperti avverrà ogni tre anni, a decorrere dal 2007, la disposizione fa genericamente riferimento allo scambio di esperti senza specificarne la cadenza temporale. Al fine di garantire la necessaria corrispondenza temporale tra l'autorizzazione di spesa e l'effettiva manifestazione dei relativi oneri, ritiene pertanto necessario acquisire conferma che l'invio degli esperti non avverrà prima dell'anno 2007.

Analogamente, segnala che l'articolo 18 dell'Accordo prevede che la Commissione mista ivi richiamata si riunisca alternativamente nelle capitali dei due Paesi, senza tuttavia specificarne la cadenza temporale, laddove la relazione tecnica precisa che le riunioni avranno luogo ogni tre anni alternativamente a Città del Guatemala e a Roma, imputando l'onere a decorrere dal 2007. Anche in tal caso, quindi, appare necessario che il Governo confermi che la prima riunione in Guatemala non si svolgerà prima dell'esercizio 2007.

Infine, in relazione alla copertura finanziaria, a decorrere dal 2005, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, per il triennio 2005-2007, rileva che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi a decorrere dal 2006 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, rileva l'esigenza di valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2006.

Il sottosegretario ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in titolo, illustra la relativa nota della Ragioneria generale dello Stato confermando che l'invio di esperti in Guatemala (di cui all'articolo 6 dell'Accordo) avverrà nell'anno 2007, come evidenziando nella Relazione Tecnica e secondo le intese raggiunte dai rispettivi Paesi. Conferma, altresì, che la prima riunione della Commissione mista (di cui all'articolo 18) si terrà in Guatemala nell'anno 2007, sulla base dell'accordo raggiunto dalle Parti contraenti. Fa presente, inoltre, che risulta correttamente formulata allo stato attuale, la clausola finanziaria e la decorrenza degli oneri (di cui all'articolo 3) nella ipotesi che il provve-

dimento venga approvato entro il 31 dicembre 2005. Comunica infine che non si verifica alcuna sovrapposizione dei Fondi e che, qualora l'esame del provvedimento venga rinviato all'esercizio 2006, si provvederà ad aggiornare l'indicata clausola, con imputazione della spesa al bilancio triennale 2006-2008.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce l'opportunità di non condizionare l'esame del provvedimento alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria in analogia con quanto osservato a proposito del precedente provvedimento esaminato.

Il RELATORE, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– l'invio di esperti in Guatemala, di cui all'articolo 6 dell'Accordo, avverrà nell'anno 2007, come previsto nella relazione tecnica e secondo le intese raggiunte dai Paesi contraenti;

– la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 18 dell'Accordo si terrà in Guatemala nell'anno 2007, come previsto nella relazione tecnica e in base all'accordo raggiunto dalle Parti contraenti;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2006, nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2006 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2006-2008.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

*(3661) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla copertura finanziaria, a decorrere dal 2005, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2005-2007, che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006, vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi a

decorrere dal 2006 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, ritiene necessario valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2006.

Posto poi che gli articoli 5, 6, comma 3, e 13-*bis* (inserito ai sensi dello Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 4 febbraio 2003) prevedono riunioni di funzionari che, secondo la relazione tecnica presentata presso l'altro ramo del Parlamento, sono rispettivamente coperte ad anni alterni, occorre acquisire conferma che la prima riunione del gruppo misto di esperti di cui agli articoli 5 e 6, comma 3, in Giordania non abbia luogo prima del 2007 e che la riunione del 2006 della Commissione mista di cui all'articolo 13-*bis* non abbia luogo in Giordania.

Il sottosegretario ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in titolo, conferma che l'accantonamento dei Fondi è stato effettuato sul triennio 2005-2007, garantendo così la continuità per i prossimi esercizi finanziari. Di conseguenza, informa che non si verifica alcuna sovrapposizione tra i nuovi Fondi speciali e quelli vigenti. Per quanto concerne poi le riunioni di cui agli articoli 5, 6, comma 3, e 13-*bis*, conferma che le stesse non avranno luogo prima del 2007, come evidenziato nella relazione tecnica.

Il RELATORE, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le riunioni in Giordania di cui ai gli articoli 5, 6, comma 3, e 13-*bis* dell'Accordo non avranno luogo prima del 2007, come evidenziato nella relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2006, nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2006 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2006-2008.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

**(3545) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede se il Governo dispone dei chiarimenti richiesti in corso del dibattito svolto.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara che i chiarimenti necessari non sono ancora disponibili e chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere i necessari approfondimenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(3606) MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace**

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (FI) illustrando gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che la proposta 1.3 sembra comportare maggiori oneri non quantificati né coperti in quanto, al comma 4, istituisce presso la Fondazione «Opera campana dei caduti» l'Istituto di scienze per la pace ivi indicato. Ritiene che occorra inoltre valutare l'idoneità della copertura di cui all'articolo 2 a far fronte agli oneri derivanti per la Provincia di Trento, ai sensi del comma 4-bis, per il concorso previsto all'istituzione e al funzionamento del suddetto Istituto, destinato ad essere retto dall'Associazione indicata al medesimo comma 4-bis.

Analogamente, segnala che la proposta 2.1, che sopprime la copertura recata dall'articolo 2, sembra determinare degli oneri scoperti a carico della Provincia di Trento sia sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 4, sia sulla base della riformulazione proposta dal comma 4-bis del citato emendamento 1.3, che in entrambi i casi prevedono il concorso della provincia di Trento all'Istituto da costituire.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO propone di introdurre alcune modifiche al tenore letterale delle proposte emendative al fine di risolvere i profili critici segnalati dal relatore.

Sulla base delle considerazioni svolte dal Sottosegretario, il RELATORE formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti 1.3 e 2.1 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 2.1 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 1.3, sulla quale esprime altresì parere di nulla osta condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alla riformulazione nei termini seguenti: "All'articolo 1 sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. La Fondazione "Opera campana dei caduti" è autorizzata a istituire, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Istituto di

scienze per la pace" con lo scopo di provvedere allo sviluppo degli studi storiografici, filosofici, teologici e di filosofia dell'economia propri della cultura della pace o a questa collegati, retto da una associazione promossa dalla medesima Fondazione "Opera campana dei caduti".

4-bis. All'"Istituto di scienze per la pace" possono concorrere la provincia autonomia di Trento, il comune di Rovereto, l'Istituto trentino di cultura, l'associazione "Museo storico italiano della guerra", l'Associazione "Accademia roveretana degli agiati", l'"Istituto della carità" fondato da Antonio Rosmini e altri soggetti pubblici o privati anche a carattere internazionale. L'Università degli studi di Trento può partecipare ai sensi dell'articolo 34 del proprio statuto emanato con DR 30 aprile 2004, n. 316" ».

Con l'avviso favorevole del PRESIDENTE e del sottosegretario ARMOSINO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

*(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari*

*(1407) BASSO. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado*

(Parere alle Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> sul testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti al fine di pervenire all'espressione del prescritto parere.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che i necessari chiarimenti non sono ancora disponibili.

Apprezzate le circostanze, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*(3473) Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una nota contenente elementi di risposta ai profili critici segnalati dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire di svolgere i necessari approfondimenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare**

*Venerdì 16 dicembre 2005, ore 10 e 15*

Seguito dell'esame della relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione.

---



